

PARTE PRIMA

LA PROPRIETÀ FONDIARIA



## CAPITOLO I

### CENNI SUI GRANDI MUTAMENTI AVVENUTI NEL REGIME DELLA PROPRIETÀ FONDIARA IN ITALIA

Le vicende della proprietà fondiaria in Italia si sono manifestate in maniera molto diversa in rapporto alla varia costituzione giuridica, economica e sociale dei singoli Stati in cui era diviso il nostro paese fino al 1870. Ciò spiega perchè nel Regno di Napoli, che per 7 secoli rimase riunito in una salda unità e che non conobbe, come altre parti d'Italia, profondi rinnovamenti liberali, nel secolo scorso siano state operate profonde riforme le quali hanno inciso largamente sulla distribuzione della proprietà fondiaria. È quindi soprattutto nel mezzogiorno continentale e nella Sicilia che si sono verificati nel secolo scorso i più vasti mutamenti nella distribuzione della proprietà terriera, in stretta coordinazione con l'eversione della feudalità e con la liquidazione dell'asse ecclesiastico.

È in sostanza la sistematica lotta contro il privilegio terriero nascente da un monopolio tenuto da poche grandi famiglie, che si manifesta con varia intensità ma in tutte le diverse regioni del nostro paese per liberare l'esercizio dell'agricoltura da una serie di diritti feudali che impedivano l'avvento della moderna proprietà privata.

L'Ottocento vede appunto in Italia la demolizione di un mondo feudale il quale, specie in alcune zone del Mezzogiorno, ha continuato a sopravvivere anche dopo che la sua decadenza era stata sanzionata dalla legge.

Non occorre risalire molto nel tempo per trovare nell'economia agraria dell'Italia meridionale il prevalere della grande proprietà privilegiata, concentrata nelle mani dei signori feudali e del clero. Infatti, nel 1700, dei 2000 Comuni di terraferma 1616 dipendevano dai feudatari, 346 dal demanio e 38 dal Re. In Sicilia dei 367 Comuni, 282 erano feudali e 85 demaniali. Anche i feudi ecclesiastici avevano una notevole consistenza. Dai tempi degli Aragonesi a quelli dei Borboni erano cresciuti da 43 a 127. L'imponenza del dominio feudale è precisato dal fatto che nel 1786 i quattro quinti degli abitanti obbedivano ai signori feudali ed appena un quinto era sottoposto alla giurisdizione regia.

La proprietà borghese era rappresentata da piccole isole sperdute nel mare del latifondo feudale ed ecclesiastico. Essa era raccolta specialmente

attorno ai centri abitati, spesso frazionatissima; ed era costituita da residui di antiche terre allodiali sfuggite alle usurpazioni dello Stato, dei baroni e della Chiesa, o risultato dalla commutazione di canoni ricadenti su terre concesse dai signori feudali per aumentare il numero dei soggetti. Ma, nel Regno di Napoli, anche su queste terre non esisteva sempre un chiaro diritto di proprietà esclusiva. Si giungeva in alcuni casi all'assurdo che i proprietari di un fondo erano tanti quanti i prodotti: il ghiandatico, il legnatico, il terratico, l'erbatico. Vere terre senza padrone erano poi le vaste proprietà comunali. Sui boschi, sui pascoli, sulle terre arative, e sugli incolti si esercitavano da secoli diritti di uso, sia da parte di cittadini su proprietà feudali e comunali, sia da parte del feudatario su terre dell'*universitas*.

Il feudatario, dominatore dell'amministrazione comunale, tiranneggiava in mille modi: ora illegalmente occupando le terre comunali, ora ingombrandole di servitù a proprio favore, ora aggiudicandosi enormi quote della proprietà pubblica, ora recingendo per suo uso terre pubbliche, ora, infine, esercitando i diritti di regalia sulle acque, sulle macchine idrauliche destinate all'industria, sulla pesca. Persino le proprietà private, poste nel recinto del feudo, erano sottoposte a terraggi decime.

Questo stato di cose mortificava l'economia agraria nel suo svolgimento. Il fedecommesso, il maggiorascato, la manomorta, insieme con censi, ipoteche, livelli ed altri vincoli legali che gravavano sui fondi impedivano l'affermarsi di un chiaro diritto che garantisse al coltivatore il pieno possesso del proprio fondo. Perciò l'esecuzione dei miglioramenti fondiari, e specialmente gli impianti arborei che nel mezzogiorno hanno tanta importanza, non poterono svilupparsi. Ciò spiega il persistere di un'economia latifondistica in alcune zone del mezzogiorno idonee all'arboricoltura.

Ancora in sul finire del Settecento quindi la costituzione economica del reame aveva caratteri anacronistici.

La sua assurdità appariva evidente soprattutto agli illuministi, pensosi delle sorti del paese, i quali deploravano che l'esercizio dell'agricoltura fosse lasciato esclusivamente a plebi rurali ignoranti e che troppi nobili si impiegassero nella milizia, nel Foro, nella chiesa. Essi sostenevano che per ravvivare l'economia del Regno il mezzo fondamentale fosse quello di demolire il privilegio feudale ed ecclesiastico. Un modesto movimento terriero si verificò per altro verso la fine del Settecento quando si andò costituendo una nuova classe di capitalisti, che era riuscita ad accumulare, soprattutto nel commercio del grano, somme rilevanti. Però la decadenza economica della nobiltà terriera, se determinò

un sensibile mercato di terre che passarono ai nuovi ricchi, non promosse lo sperato progresso dell'agricoltura.

La monarchia borbonica non ebbe sufficiente energia per procedere sulla via delle riforme. Persino la Repubblica partenopea non promosse la riforma fondiaria nonostante che, su mozione di Mario Pagano del 14 marzo 1799, si abolissero i diritti feudali personali.

Soltanto con Giuseppe Buonaparte fu presentato un organico progetto di legge per l'abolizione della feudalità, col quale si sottoponevano i baroni ai tributi che gravavano su gli altri cittadini. Le leggi eversive della feudalità del 1806 e del 1809, mentre privavano i baroni dei domini universali usurpati, riconoscevano ad essi la *piena libertà dei beni baronali non soggetti ad uso civico e delle « difese » legalmente costituite*. Venivano altresì definitivamente cancellate le pressioni personali, di qualunque natura, specie se di carattere angarico.

Le lacune delle leggi e la loro difettosa applicazione non impedirono che il feudalesimo ricevesse un colpo mortale. Infatti, la legge evertitrice mirò, con l'abolizione del baronaggio come ceto privilegiato e con la creazione della proprietà privata, alla eliminazione di manomorte e fedecommissi.

Coloro che diventavano possessori delle quote derivanti dalla ripartizione dei demani restavano liberi padroni delle loro proprietà e potevano disporne a piacere.

All'abolizione della feudalità seguì l'abolizione della proprietà e del privilegio ecclesiastici. Furono sciolte, con decreti del 1807, del 1808 e del 1809, le corporazioni religiose dei monaci possidenti, ed i loro beni avvocati dallo Stato furono dati a censo perpetuo redimibile.

In pochi decenni, a grado a grado, gran parte della proprietà dei baroni passò a ceti borghesi; insieme con l'aumento della popolazione si ebbe un incremento della produzione granaria, che concorse a ridurre l'importanza della pastorizia. Il fenomeno fu accompagnato dall'aumento del prezzo del grano, dall'aumento dei canoni di affitto e da un certo risveglio del mercato fondiario che concorse ad elevare il prezzo dei terreni.

Perfino terre di qualità inferiore furono ricercate assiduamente, come quelle che appagavano l'aspirazione di molti a possedere. E siccome la legge evertitrice della feudalità metteva a disposizione di tutti i cittadini nullatenenti il demanio comunale — quella parte cioè del territorio che, in seguito alla ripartizione fra baroni e comuni, era per toccare a questi ultimi non come patrimonio comunale, ma come retaggio dei minori cittadini ai quali doveva essere trasmesso —, sui demani comunali si appuntarono le aspirazioni di tutti i bisognosi di terra, e si chiese lo scioglimento delle proprietà promiscue e la distribuzione ai cittadini della parte

toccata al Comune. Ma qui piccola borghesia coltivatrice e contadini si trovarono di contro l'interesse dei latifondisti e dei grandi allevatori. Questi, non dissimili dagli antichi baroni, essendo spesso a capo dell'amministrazione accantonavano le pratiche della quotizzazione, quando addirittura non ne facevano scomparire l'incartamento e i titoli legittimi di possesso. Più tardi, quando accennò a prevalere l'interesse della coltura agraria cominciarono un lento, continuo, persistente assorbimento delle limitrofe terre demaniali che spesso scomparvero entro le tenute private.

È questa una triste pagina della vita economica e politica del nostro mezzogiorno, che si unisce a quella non meno triste del brigantaggio, che negli anni successivi al 1860 imperversò dove più grave erano le condizioni sociali e dove l'incertezza del diritto della proprietà terriera acuiva le lotte sociali dell'Italia meridionale.

La situazione della Sicilia non era diversa da quella descritta per il Mezzogiorno continentale. I tentativi fatti dal viceré Caracciolo fra il 1781 ed il 1786 servirono soltanto a mitigare la prepotenza di qualche feudatario ma non riuscirono ad incidere sul sistema feudale. Prova ne è il fatto che il Catasto promosso nel 1782 fallì miseramente.

È soltanto con la costituzione del 1812 che si procedette, in Sicilia, all'abolizione dei feudi e delle giurisdizioni feudali. Non solo furono dichiarate allodiali tutte le terre feudali, ma furono aboliti i pesi e le limitazioni che intorbidavano la natura giuridica della proprietà e ne rendevano difficile la utilizzazione agricola. Anche se questo fondamentale provvedimento e molti di quelli che successivamente vennero emanati per renderlo esecutivo non furono applicati, però il destino dei privilegi feudali era deciso. Tanto è che dopo il viaggio di Ferdinando II nell'isola, con la legge del 29 dicembre 1838 e dell'11 dicembre 1841, fu rinnovato l'ordine di perentorie decisioni sulle numerose cause pendenti fra comuni ed antichi feudatari, per attuare lo scioglimento dei diritti promiscui e per effettuare la ripartizione dei demani.

In tal modo la fine del sistema feudale si poté considerare un fatto compiuto.

Esaminando però la realtà economico-agraria non si potevano, purtroppo, notare fermenti rinnovatori. La restituzione al libero commercio degli ex-beni feudali e lo scioglimento dei diritti promiscui non modificarono sensibilmente le condizioni dell'agricoltura e del contadino siciliano. Il trapasso di proprietà che si verificò non contribuì in maniera notevole a formare nuova piccola proprietà coltivatrice, poichè in gran parte andò a formare una proprietà borghese che continuava i rapporti

contrattuali ed i sistemi di cultura dell'antico feudatario. Soltanto in prosieguo di tempo questo mercato fondiario favorì il crearsi delle condizioni per il progresso di quella diffusa proprietà contadina alla quale si deve l'affermarsi dell'arboricoltura su gran parte dell'isola. Anche se in molti luoghi la terra cambiava soltanto padrone, in molti altri si frazionava fra coltivatori e si trasformava attraverso piantagioni di viti, di ulivi, di mandorli, di carrubi e di noccioli.

Il giudizio pessimistico che gli storici sono portati a dare sull'indicata circostanza dipende anche dal fatto che i patti agrari continuarono secondo le antiche tradizioni, per cui a canoni di affitto escosi si aggiungevano patti angarici. Purtroppo anche dopo le leggi eversive della feudalità un limitato numero di grandi proprietari di terre e di forti allevatori di bestiame monopolizzava il capitale terra ed il capitale mobiliare. Il contadino oberato di debiti era spesso costretto a vendere il grano in erba, cadendo così vittima nelle mani dei pochi dominatori del mercato. La mancanza di una classe media intraprendente fu certo di grave ostacolo al progredire dell'agricoltura ed alla rapida trasformazione dell'ordinamento fondiario e sociale della Sicilia.

In Sardegna le condizioni della proprietà fondiaria, per essere correttamente valutate, devono essere pensate in rapporto allo specifico ambiente fisico dell'isola ed alle sue vicende storiche.

Infatti, le riforme del secolo scorso determinarono in Sardegna un fortissimo frazionamento della proprietà che fu la causa principale di quella dispersione e polverizzazione che caratterizzano le zone coltivate dell'isola. Però anche in Sardegna, fino ai primi anni dell'Ottocento, dominò un sistema feudale, basato su 376 grandi feudi, dei quali 32 erano sotto la giurisdizione sovrana. Le altre terre appartenevano alla comunità e venivano utilizzate con forme primitive di comunismo terriero.

Il persistere dell'oppressione feudale nelle terre migliori ed il diffuso comunismo agrario impedirono il progresso dell'agricoltura, il quale a sua volta era ostacolato nel suo sviluppo dalle difficili condizioni di ambiente. Anche nella prima metà del secolo XIX le libere proprietà private erano assai limitate. A queste appartenevano le « tanche » (ristrette superfici chiuse e situate di solito nei pressi dell'abitato) ed anche le zone arborate (uliveti, vigneti, agrumeti) insieme con gli orti irrigui. Ma nel complesso la grande massa delle terre dell'isola rimanevano di pertinenza dei signori feudali e delle comunità rurali.

Il frazionamento delle terre demaniali, regie, baronali, comunali avvenne qualche anno dopo il 1820, quando fu promulgato il 6 ottobre 1820

l'editto chiamato «legge sulle chiudende». Con esso venivano autorizzati i proprietari privati ed i comuni a chiudere con siepe, con muro o a limitare con fossati qualunque loro terreno, fosse o meno soggetto a servitù di pascolo, di passaggio o di abbeveratoio. Obbligava inoltre i comuni, entro un anno, a cingere i terreni di loro proprietà ed a ripartirli in porzioni uguali fra i capi di casa oppure a venderli o affittarli. Anche le proprietà della corona ed i terreni vacanti potevano essere venduti, ceduti in fitto, concessi gratuitamente o altrimenti assegnati.

Con il codice civile di Carlo Felice del 1827 si manifestarono forti reazioni che furono a stento superate con i decreti di Carlo Alberto intesi ad abolire i diritti feudali. Con gli editti del 1836 e 1837 la liquidazione della feudalità in Sardegna acquistò un ritmo più intenso, tanto che nel 1840 il riscatto dei feudi poteva dirsi compiuto.

Restava ancora il grave problema delle terre comuni che venne affrontato con la carta reale del 26 febbraio 1839. Essa ordinava che le terre comunali dovevano essere divise: i terreni residui avrebbero dovuto accrescere le proprietà comunali. Boschi, miniere, stagni, paludi dovevano restare allo Stato come terre demaniali. Con l'introduzione del regime costituzionale le riforme procedettero più speditamente, anche perchè il sistema fiscale richiedeva il preciso accertamento dei singoli diritti di proprietà.

Il grave problema dei diritti adempribili fu avviato a parziale soluzione soltanto nel 1865, nonostante che Camillo di Cavour avesse presentato fin dal 1855 una radicale legge riformatrice. Allora tutti i terreni adempribili e soggetti a *cussorgia* furono trasferiti in piena e perfetta proprietà ai comuni, purchè questi indennizzassero gli aventi diritto su quei beni e poi li vendessero entro il triennio della cessione. Attraverso queste vicende la proprietà privata, che nel medio evo costituiva una eccezione, divenne nel secolo scorso la proprietà dominante dell'economia agraria e pastorale isolana. Ed invece di trovare proprietà del tipo latifondistico troviamo un estremo frazionamento delle terre coltivate.

Mentre nel regno delle due Sicilie ed anche in Sardegna le riforme fondiari ebbero carattere rivoluzionario e rappresentarono una rottura netta col passato, in quelle parti dell'Italia centrale e settentrionale che conobbero la civiltà dei comuni, non ci fu bisogno di tanto: la nobiltà era stata già mortificata. Perciò l'opera dei principi riformatori del Settecento non si presentò difficile.

In Lombardia, i governi di Maria Teresa e di Giuseppe II costrinsero i baroni ad osservare le leggi generali dello Stato, ordinarono la vendita per pubblica asta dei terreni incolti, paludosi e delle brughiere, sciolsero



i diritti promiscui appartenenti a comunità e privati, promossero il miglioramento dell'agricoltura in tutte le provincie. Altre leggi provvidero ad abolire i residui diritti feudali ed a sciogliere le manomorte ecclesiastiche. Nella repubblica di Venezia una moderna legislazione disciplinò l'uso delle acque pubbliche e private, abolì abusi antichi, regolò l'utilizzazione dei pascoli, preparò le condizioni per l'abolizione del « pensionatico », disciplinò la proprietà comune. Analogamente avveniva in Piemonte dove Carlo Emanuele III fin dal 1771 permise l'affranco dei diritti feudali ed enfiteutici gravanti sulle terre della Savoia e del Genovesato e prescrisse il riscatto dei diritti signorili. Persino nel ducato di Modena Francesco IV, dopo la restaurazione, pur restituendo ai signori feudali titoli ed onori, non restituì loro i feudi aboliti dalla legislazione napoleonica.

Il movimento riformista fu assai intenso nella Toscana dove fu concesso fin dalla fine del Settecento ai livellari ed agli enfiteuti il diritto di liberarsi dai canoni. Ancora più radicali furono i provvedimenti relativi alla Maremma, dove determinarono l'inizio di quella lenta ma graduale trasformazione fondiaria che è tuttora in corso. Anche nello Stato Pontificio il progresso economico e civile si manifestò verso la fine del Settecento, sia con la limitazione del potere dei signori sia promuovendo l'utilizzazione delle terre dell'agro romano e delle provincie vicine.

Nel complesso, le varie legislazioni dei Principi illuminati e quelle del periodo francese mirarono ad abolire fedecommissi, primogeniture e cioè a combattere i privilegi che circondavano ed immobilizzavano nelle mani di pochi la grande proprietà feudale ed ecclesiastica. Quelle riforme, sia che fossero avvenute in maniera graduale come accadde nell'Italia settentrionale o in maniera repentina come accadde nel Mezzogiorno continentale e nelle isole, rispondevano così profondamente alle necessità della popolazione e dell'economia generale del paese che neppure i regimi restauratori dopo il 1815 riuscirono ad abrogarle interamente.

Con la formazione dello stato unitario continuò il processo legislativo inteso ad adeguare alla realtà dell'economia agraria l'ordinamento giuridico. Pertanto la legge del 5 dicembre 1861 abolì gli « avanzi feudali », che in qualche regione del nostro paese avevano notevole consistenza. La legge accordò l'affranco di censi e livelli. Furono abolite le prestazioni che avevano per fondamento un rapporto signorile e furono soppresse le decime ecclesiastiche; inoltre un decreto del 1° giugno 1861 promosse lo scioglimento delle promiscuità, la divisione e la ripartizione dei demani feudali ed ecclesiastici e la reintegrazione dei demani comunali usurpati.

La volontà di liberare la terra da ogni vincolo, di promuoverne il frazionamento, di attivare il mercato fondiario, di arricchire di miglioramenti il suolo primitivo appare evidente in tutta la nostra legislazione del periodo unitario. Le legge speciale del 26 febbraio 1865 relativa al Tavoliere e quella della Sila dimostrano questa viva preoccupazione che trova la sua più rilevante manifestazione nella liquidazione dell'asse ecclesiastico affrontata nei primi anni della nostra vita unitaria. Si calcolava ascendesse a circa 300 milioni di lire oro.

Questa ingente massa di beni, rimanendo immobilizzata in poche mani, privava la collettività di grandi benefici.

La legge, che fu approvata dopo una memorabile battaglia parlamentare, colpì 13.964 enti ecclesiastici e guadagnò al progresso agricolo ed al libero mercato vaste distese di terreno fino allora vincolate. Un ulteriore passo fu compiuto con la legge del 21 agosto 1862 con la quale lo Stato poneva in vendita quei beni rurali ed urbani che non erano necessari ad uso pubblico o richiesti da pubblici servigi. Infine, con la legge del 15 agosto 1867 furono abolite le confraternite ed i benefici parrocchiali.

I dati a noi pervenuti non consentono di precisare la dimensione della profonda variazione avvenuta nella distribuzione della proprietà per effetto delle leggi sopraindicate. Però un'idea, sia pure approssimata, può essere acquisita ricordando che fino al 30 giugno 1890 — epoca in cui le operazioni di incameramento e di conversione dei beni dell'asse ecclesiastico si possono considerare come ultimate — il Tesoro, in dipendenza della liquidazione dell'asse ecclesiastico, incassò oltre 944 milioni di lire oro.

Anche se questa grande operazione finanziaria non portò allo Stato tutti i vantaggi sperati, anche se all'economia pubblica e privata non ne derivarono le benefiche conseguenze che molti si attendevano, è però certo che l'agricoltura ne trasse vantaggio specie negli anni seguenti, quando, assestatosi il mercato fondiario, i nuovi proprietari, fra i quali vi erano numerosi coltivatori diretti, poterono dedicarsi serenamente all'esercizio dell'agricoltura.

Nel corso degli ultimi cinquant'anni il movimento tendente al graduale frazionamento fondiario continuò in maniera costante. In molte regioni d'Italia si manifestò in forme intense, specie nel decennio successivo alla prima guerra mondiale quando circa un milione di ettari di terre coltivabili passarono dalle mani di proprietari non coltivatori a contadini coltivatori diretti. In altre regioni, invece, il movimento fondiario fu assai limitato. Così è avvenuto in gran parte dell'Italia centrale appoderata e organizzata in fattorie, dove il persistere di grande e grandissime

proprietà e l'assenza della piccola proprietà coltivatrice è evidente (Toscana). Infatti, il libero trasferimento di proprietà rustiche, quale spontaneo effetto di fresche forze economiche che la guerra e l'inflazione avevano ingagliardito, fu rilevante soprattutto in Lombardia (150.000 ettari), nel Veneto (180.000 ettari) e in Sicilia (170.000 ettari). Notevole pure in Emilia (85.000 ettari), nelle Puglie (100.000 ettari), in Campania (60.000 ettari) e anche nel Lazio (50.000 ettari).

Di fronte a questo importante fenomeno che si svolgeva liberamente nelle campagne d'Italia, la piccola proprietà formatasi con il concorso diretto dello Stato o di enti pubblici è stata trascurabile. L'Opera Nazionale Combattenti, sorta con l'ambizioso proposito di dare la terra ai reduci della prima guerra mondiale, riuscì a frazionare soltanto 39.000 ettari.

Concludendo si può dire che in Italia il frazionamento della proprietà rustica, se ha avuto momenti di particolare intensità, è stato però costante e strettamente collegato con l'assidua opera intesa a redimere paludi, a spianare ed irrigare dorsi arenosi, ad impiantare arboreti, di cui è intessuta la storia dell'agricoltura italiana.

## CAPITOLO II

### LA DISTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA

#### Nota metodologica

§ I. — *Del contenuto e del metodo di un'indagine sulla distribuzione della proprietà fondiaria in generale.* — Il modo con cui il suolo si distribuisce fra i singoli proprietari, come è stato già espressamente notato,<sup>1)</sup> costituisce fondamentale carattere segnaletico della fisionomia dell'ambiente agrario ed è fattore precipuo nella determinazione del sistema agrario; con esso sono correlati i rapporti fra proprietà ed impresa, quelli fra impresa e mano d'opera ed i vari fattori costitutivi dell'azienda agraria, da quello fisico fondamentale dell'estensione agli altri economici e culturali.

Una precisa statistica della proprietà fondiaria deve pertanto giudicarsi dato necessario per ogni studio od indagine che abbia per oggetto la produzione agricola; in particolare, non può prescindere dall'esatta conoscenza di quello che è l'attuale stato di fatto, ogni progetto che tenda a far variare per forza di legge la distribuzione della proprietà, avendo per fine di renderla maggiormente idonea alla sua funzione sociale.

Se si passa a considerare quale debba essere il contenuto di un'indagine statistica in materia, si può facilmente concludere che ne costituiscono dati essenziali il numero dei proprietari e la divisione di essi in diverse classi a secondo dell'importanza dei loro possessi. La quale importanza andrebbe poi in generale riguardata sotto il triplice aspetto del valore, del reddito dominicale e della superficie dei terreni, dandosi così luogo a tre classificazioni, ovviamente fra loro diverse, ad ognuna delle quali devesi riconoscere importanza, rappresentando ciascuno dei fattori assunti a base di esse un peculiare e distinto aspetto fisico od economico della proprietà.

Tuttavia, poichè l'accertamento del valore esteso al complesso del territorio agricolo nazionale appare operazione troppo laboriosa e

<sup>1)</sup> G. MEDICI, *Il numero degli articoli contenuti nei ruoli delle imposte e la statistica della proprietà fondiaria*, in « La Riforma Sociale », fasc. 7-8, luglio-agosto 1930.

complessa per potersi giudicare fattibile in concreto, riteniamo sufficiente, nell'indagine sulla distribuzione della proprietà, classificare i proprietari solo sotto il duplice aspetto dell'estensione e del reddito dei loro possessi; avvertendo che la denominazione di *proprietari* si deve qui intendere usata impropriamente ed in senso lato, includendovi non solo le persone fisiche o giuridiche titolari di diritti di proprietà e di comproprietà, ma altresì i livellari di fondi enfiteutici e gli usufruttuari totali, dovendosi, dal punto di vista economico, riconoscere spettante piuttosto ai titolari di tali diritti che a quelli della nuda proprietà l'effettivo possesso del fondo.

L'accertamento del numero dei proprietari, intesi nel senso sopra specificato, e la divisione di essi in classi a seconda dell'estensione e del reddito dei loro possessi costituisce di certo parte necessaria di una statistica della proprietà fondiaria; però non esaurisce e non completa la materia.

In primo luogo, già il Valenti,<sup>1)</sup> nella sua magistrale statistica della proprietà fondiaria delle Marche, osserva che la classificazione dei proprietari ottenuta scindendo la comproprietà, attribuendo cioè a ciascun comproprietario la quota di superficie che gli spetterebbe quando si procedesse all'individuale ripartizione dei beni, non soddisfa la conoscenza, utilissima per i rapporti della proprietà con l'esercizio dell'agricoltura, della classificazione delle ditte proprietarie. Ed il Medici, nella pubblicazione già citata, notava che non bisogna attribuire al numero delle persone proprietarie un valore fondamentale ed unico, poichè non si deve prescindere dal fatto che detta grandezza è somma di unità soltanto apparentemente omogenea. Infatti il considerare i comproprietari come proprietari esclusivi della quota di loro spettanza significa porsi in condizioni diverse dalla realtà nella quale il bene esplica la sua funzione economica nella sua unità e non già come se fosse ripartito in quote.

Pertanto si deve concludere che in un'indagine sulla distribuzione della proprietà la statistica dei *proprietari* — cioè l'indicazione del loro numero e della loro distribuzione per classi di superficie e di reddito — deve integrarsi con la statistica delle *proprietà*, che fornisca analoghe indicazioni considerando però le comproprietà nella loro unità, senza cioè dividerle fra i singoli comproprietari.

Anche qui si deve espressamente avvertire che nell'indagine in parola è considerata come costituente un'unica e distinta *proprietà* ogni insieme di terreni che sia posseduto pro-indiviso dallo stesso aggregato

<sup>1)</sup> « Atti della giunta per l'inchiesta agraria », vol. XI, tomo II, Roma 1883.

di persone anche se diverso è il titolo del possesso (proprietà, dominio utile, usufrutto totale).

La statistica dei proprietari e quella delle proprietà sono di certo gli elementi essenziali da acquisire in materia; ma evidentemente non sono i soli ad essere utili.

Sarebbe, infatti, opportuno conoscere anche i vari modi con cui il bene viene posseduto, se cioè in piena proprietà o in dominio utile, o in usufrutto; distinguere la proprietà nella individuale, nella comproprietà e nella proprietà collettiva; accertare quante comproprietà siano costituite da nuclei familiari, quanta parte del suolo appartenga ad Enti e quanta a privati, in quale misura sussistano diritti frazionari limitativi della proprietà, distintamente per le principali qualità di colture. Inoltre notevole importanza ha anche l'aspetto dinamico del fenomeno che si potrebbe illustrare attraverso opportuni indici idonei a rappresentare l'incremento (positivo o negativo), nell'unità di tempo, del numero dei proprietari o delle proprietà.

Infine, da un punto di vista politico riveste grande importanza il conoscere il grado di partecipazione del proprietario alla gestione del bene fondiario e avere, altresì, nozione del suo variare in rapporto alle dimensioni della proprietà. Questi dati richiedono però indagini extracatastrali, poichè attengono al modo di conduzione che non è registrato in catasto.

È pacifico che un'esauriente e attendibile indagine sulla distribuzione della proprietà non può essere affidata ad operazioni di censimento ovvero alla presentazione di denunce, rese obbligatorie per legge.

L'esigenza tecnica fondamentale delle operazioni di censimento, e cioè la semplicità e limitazione delle domande, non potrebbe essere soddisfatta in una indagine del genere, che richiede invece numerosi e complessi quesiti (indicazione completa di tutte le persone aventi titolo di possesso su un determinato terreno, natura del titolo, dati di superficie, di reddito, di qualità di colture, ecc.) ed un grado di precisione ed esattezza delle risposte che non appare conseguibile in concreto.

L'affermazione è confermata dall'esperienza: i tentativi che, in occasione di censimenti generali della popolazione, sono stati fatti in materia, per quanto limitati alla raccolta del solo e semplice dato del numero dei proprietari dei terreni, hanno dato risultati giudicati, sotto più di un aspetto, inattendibili. Basterà in proposito ricordare che ad esempio dal censimento del 1921 risultò per il territorio nazionale di allora un numero di proprietari di 3.194.515 che, confrontato con il numero degli articoli contenuti nei ruoli dell'imposta terreni e valutate le

relazioni fra i due dati, appare inferiore forse della metà al probabile dato reale.

Dati non utilizzabili perchè incompleti ed inesatti si otterrebbero ugualmente quando si obbligassero per legge i proprietari a presentare denuncia dei loro possessi; anzi in tale caso, per l'influenza di spiegabili motivi psicologici, sarebbero da prevedere ancora più frequenti le volontarie omissioni ed inesattezze.

Il metodo, invece, che si giudica idoneo a conseguire risultati attendibili è quello che si basa sulle iscrizioni catastali. Poichè infatti il Catasto è, in generale, un inventario dei terreni che contiene l'indicazione della loro estensione, del loro reddito e delle qualità di coltura, nonchè delle persone fisiche e giuridiche che hanno su di essi diritto di proprietà o di comproprietà od altro diritto reale di godimento, è per intanto evidente l'idoneità, in linea di principio, degli atti catastali a fornire tutti i dati che abbiamo visto occorrere per l'indagine in parola. Si deve però subito notare che l'operazione presenta in concreto un notevole grado di laboriosità, principalmente in quanto le modalità che il Catasto, in relazione ai propri fini, segue nell'ascrivere i terreni a distinte partite sono tali che una stessa *proprietà* — intesa nel senso lato avanti indicato — può risultare iscritta in catasto frazionata in più partite, non collegate fra di loro.

Così ad esempio in Catasto sono iscritti in distinte partite catastali i terreni posseduti da uguali possessori quando sia diverso il titolo del possesso, ovvero quando i terreni siano ubicati in comuni diversi.

Ne consegue che per ottenere dai dati catastali la statistica delle proprietà è necessario procedere preliminarmente ad una ricomposizione dei terreni posseduti pro-indiviso dalle stesse persone a titolo diverso nello stesso comune od in comuni diversi, cioè riunire in un'unica partita fondiaria le diverse partite catastali che si trovano in tali casi costituite. Lo stesso si dica per la statistica dei proprietari, per la quale occorre inoltre spezzare le comproprietà, assegnando a ciascun comproprietario la quota di sua spettanza.

Però la possibilità di eseguire tali ricomposizioni evidentemente sussiste e l'operazione deve giudicarsi fattibile anche in concreto con sicuri risultati, se sorretta da un'organizzazione razionale. Non si giudica di dover qui esaminare i particolari; si vuole solo ricordare che la bontà del metodo ha già ricevuto ampia conferma dall'esperienza.

La statistica della proprietà fondiaria fu eseguita infatti in Germania nel 1937, per tutto il territorio nazionale, sulla base delle iscrizioni

catastali, ricomponendo le proprietà nel senso che abbiamo avanti indicato. Uguale metodo, e sempre con ottimi risultati, fu applicato anche in Italia dal Valenti <sup>1)</sup> nel 1880, per la formazione della statistica della proprietà fondiaria nelle Marche e nell' Umbria.

Questi due grandi esperimenti depongono in modo risolutivo sulla preferenza ed efficacia del metodo indicato.

La bontà di una statistica come sopra formata è evidentemente in stretta relazione con il grado di esattezza degli atti catastali e con lo stato di aggiornamento di questi. Sotto tale punto di vista appare pertanto opportuno dare, circa l'attuale stato dei catasti in Italia, quei pochi cenni che saranno sufficienti a mostrare l'insussistenza di particolari motivi di preoccupazione in proposito.

Su una superficie totale, per l'intero territorio nazionale, di 31.024.357 ettari, il Nuovo Catasto Terreni è in conservazione per 21.893.357 ettari. Per la rimanente parte, per 2.357.042 ettari è in conservazione il Catasto ex-austriaco che ha pregi di precisione sotto più di un aspetto non minori di quelli del Nuovo Catasto; per i restanti 6.773.958 ettari sono in conservazione vecchi catasti. Ma per una parte della superficie a vecchi catasti — in cifra tonda circa 2 milioni di ettari — si possiedono gli atti di formazione del Nuovo Catasto, pur non ancora attivato, che sono già idonei a fornire i dati occorrenti per l'indagine di cui trattasi; di modo che, in definitiva, l'indagine stessa dovrebbe eseguirsi sulla base di indicazioni risultanti da vecchi catasti solo per 4.773.958 ettari, cioè circa per il 15 % dell'intero territorio nazionale. D'altro canto anche i vecchi catasti sono attualmente conservati dagli Uffici tecnici erariali (Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali) ed in generale contengono, sia pure con modalità non uniformi nella costituzione degli atti, tutte le indicazioni occorrenti, e cioè quelli della superficie, del reddito, delle qualità di coltura e degli intestatari dei terreni. Per l'esattezza va avvertito che si riscontra un'eccezione per i vecchi Catasti liguri-piemontesi, mancanti talora dell'indicazione della superficie. Le province nelle quali si riscontra l'esistenza di comuni a catasto senza superficie sono quelle di Novara, Alessandria, Savona, Genova e La Spezia e la superficie totale dei detti comuni, per tutte le cinque province indicate, è di soli 430.000 ettari corrispondenti a circa l'1,4 % dell'intero territorio nazionale.

Per quanto si riferisce allo stato di aggiornamento nei riguardi della proprietà, sia del Nuovo Catasto sia dei rimanenti, esso può giudicarsi del

<sup>1)</sup> « Atti della Giunta per l'inchiesta agraria », vol. XI, tomo II, Roma 1883.



tutto soddisfacente, risultando che sono al momento arretrate, per tutti i catasti in conservazione e per l'intero territorio nazionale, solo circa n. 280.000 volture, che si può calcolare interessanti una superficie complessiva dell'ordine di grandezza pari ad un quarantesimo dell'intero territorio censito e che corrispondono al numero di volture che mediamente pervengono alla totalità degli Uffici incaricati della conservazione in un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.

Si può pertanto concludere che il Catasto, nel suo stato attuale, risponde ad un'utilizzazione intesa a determinare i proprietari, le proprietà e l'estensione ed il reddito dei loro possessi. Se poi qualche riserva può farsi in alcuni casi, circa l'aggiornamento delle qualità di coltura, non è meno vero che praticamente non appare possibile ricavare tale notizia con maggiore esattezza da diversa fonte.

§ 2. — *Del contenuto e del metodo della presente indagine.* — Nonostante l'importanza che si è visto doversi attribuire ad un'indagine sulla distribuzione della proprietà, i dati che in Italia attualmente si posseggono in materia sono talmente scarsi da potersi quasi considerare mancanti.

Un'indagine veramente ammirevole, per l'idoneità e la perfezione del metodo e per la completezza dei risultati, fu quella, già citata, del Valenti, eseguita nel 1880 per le provincie di Perugia, Ascoli Piceno, Ancona, Macerata e Pesaro. I dati vennero raccolti dalle iscrizioni nell'allora vigente catasto pontificio: fu proceduto alla ricomposizione delle proprietà possedute dagli stessi aggregati di persone in diversi comuni od a diverso titolo; fu formata una statistica dei proprietari (spezzando i compossessi ed assegnando ad ogni singolo possessore la quota di sua spettanza) e parallelamente quella delle proprietà, nella quale i compossessi erano invece mantenuti nella loro unità; in entrambi i casi fu studiata la distribuzione a seconda della superficie o dell'estimo dei terreni posseduti.

Alcuni dati interessanti sulla distribuzione della proprietà si trovano nelle monografie sui *Rapporti fra proprietà, impresa e mano d'opera nell'agricoltura italiana*, curate nel periodo dal 1930 al 1936 dall'Istituto nazionale di economia agraria; sono però dati di stima, non idonei ad un'illustrazione statistica, sia pure sommaria ed approssimata, del fenomeno.

Il primo lodevole tentativo di ricerca sistematica ed estesa all'intero territorio nazionale fu fatto, in epoca relativamente recente, dall'Istituto centrale di statistica, che raccolse i dati occorrenti per una statistica degli articoli contenuti nei ruoli dell'imposta terreni e per le classificazioni di essi a seconda del valore del reddito dominicale o della

appartenenza della proprietà ad Enti od a privati. I dati, relativi al 1° gennaio 1939, furono però elaborati solo in modo sommario, per province.<sup>1)</sup>

La mancanza di dati e la considerazione che una completa e rigorosa indagine richiede una notevole organizzazione ed adeguato tempo, hanno fatto ritenere utile uno studio inteso a fornire, per intanto, quei dati che, pur non esaurendo l'argomento, fossero già sufficienti a caratterizzare il fenomeno in alcuni suoi aspetti essenziali ed a fornire un primo orientamento in proposito.

I dati, allo scopo presi in esame ed elaborati, sono stati in primo luogo quelli, cui già si è accennato, raccolti, con riferimento alla situazione esistente al 1° gennaio 1939, dall'Istituto centrale di statistica e riguardanti gli articoli contenuti nei ruoli dell'imposta terreni. I dati vennero richiesti agli Uffici tecnici erariali (ovvero agli Uffici distrettuali delle imposte per le località nelle quali erano in conservazione vecchi catasti) con due schede per ciascun comune. Una scheda richiedeva l'elenco delle partite del Catasto terreni intestate a privati ed aventi una rendita imponibile superiore a L. 1000, con la sola indicazione per ciascuna delle dette partite della relativa rendita imponibile catastale. L'altra scheda richiedeva l'elenco delle partite catastali intestate ad Enti pubblici di beneficenza, di assistenza, ecclesiastici e collettivi, con le indicazioni per ciascuna delle dette partite dell'Ente intestatario e della relativa rendita imponibile catastale.

Nella presente indagine i dati contenuti nelle schede suindicate, per tutti i comuni d'Italia, sono stati utilizzati, con una completa elaborazione, al fine di ottenere la distribuzione degli articoli di ruolo nelle quattro classi con reddito: fino a lire 1.750, da lire 1.751 a lire 17.500, da lire 17.501 a lire 50.000, oltre le lire 50.000. Per ciascuna delle dette classi sono stati determinati, distintamente per la proprietà degli Enti e per quella dei privati, il numero degli articoli ed il reddito imponibile che vi appartengono. Le percentuali dei dati relativi a ciascuna classe, rispetto a quelli complessivi, sono stati invece calcolati limitando a tre il numero delle classi e cioè: con reddito fino a lire 1.750, da lire 1.751 a lire 17.500, oltre le lire 17.500. Nel testo è stato incluso un prospetto (prosp. n. 7 a pag. 50 e 51), nel quale i dati sopra indicati sono stati riassunti per le circoscrizioni e zone economico-agrarie, che è apparso opportuno definire, per la presente indagine, nei modi indicati nel paragrafo seguente.

<sup>1)</sup> ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA, « Annuario statistico dell'Agricoltura Italiana », 1936-38, vol. I, 1939.

Per le tre classi di reddito: fino a lire 1.750, da lire 1.751 a lire 17.500, oltre le lire 17.500, si sono adoperati rispettivamente le denominazioni di piccola, media e grande proprietà. Si vuole però espressamente osservare che le denominazioni sono qui usate in senso puramente convenzionale, senza intendere di esprimere un giudizio — forse di natura relativa, ma in ogni caso estraneo all'argomento trattato — circa i limiti che debbano attribuirsi ai diversi gradi di ampiezza economica della proprietà.

Per l'esatta interpretazione dei dati, si deve solo osservare che i redditi imponibili come sopra elaborati sono espressi in lire oro di conto, in guisa che negli estimi attuali (andati in vigore a seguito della revisione generale disposta con il R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589) i tre limiti indicati corrispondono, rispettivamente e mediamente,<sup>1)</sup> ai seguenti: fino a lire 8.000, da lire 8.001 a lire 80.000, oltre le lire 80.000. In termini di redditi fondiari effettivi del 1946 espressi in lire attuali le indicate classificazioni corrispondono, grosso modo, rispettivamente fino a L. 100.000 annue, da L. 100.000 a L. 1.000.000 ed oltre L. 1.000.000.

Inoltre va avvertito che la stessa denominazione di *proprietà* deve intendersi qui usata solo con una certa approssimazione e quindi, da un punto di vista rigoroso, anche essa convenzionalmente.

Infatti gli articoli di ruolo corrispondono praticamente alle partite catastali,<sup>2)</sup> e si è già osservato che l'individuazione della *proprietà*, intesa nel senso che si è chiarito per l'indagine in parola, presuppone a rigore la ricomposizione delle partite catastali intestate agli stessi aggregati di persone e che siano distinte solo perchè i terreni si trovano in diversi comuni o sono posseduti a diverso titolo. *D'altra parte nella presente indagine la natura dei dati a disposizione non ha consentito di procedere alla detta ricomposizione.*

<sup>1)</sup> Il rapporto fra i nuovi estimi e quelli precedenti è in generale variabile per ciascuna tariffa. Pertanto il rapporto fra l'attuale estimo medio di un comune e l'estimo medio precedente è variabile da comune a comune. I valori dei rapporti fra gli attuali estimi e quelli precedenti, per ciascuna provincia, sono stati indicati nel prospetto n. 1 a pag. 11-12. Per tutto il territorio nazionale, il valore medio del detto rapporto è di circa 4,5.

<sup>2)</sup> Di norma ad ogni partita catastale corrisponde un articolo di ruolo. Fanno eccezione e non figurano negli articoli di ruolo quelle partite catastali alle quali non corrisponde debito di imposta (o perchè vi figurano iscritti solo beni improduttivi di reddito, quali ad esempio incolti sterili, o per esenzioni di carattere soggettivo). Viceversa esistono casi nei quali ad un'unica partita catastale corrispondono più articoli di ruolo. Così quando i terreni sono gravati da diritti di superficie, pur essendo unica la partita, si istituiscono distinti articoli di ruolo per il proprietario del suolo e per quello del soprassuolo; nello stesso modo si procede nei casi di colonia perpetua (art. 1 della Legge 5 gennaio 1928, n. 135). I casi di eccezione citati hanno però nel complesso scarso rilievo quantitativo.

Gli stessi dati raccolti dall'Istituto centrale di statistica sono stati poi elaborati per ottenere una statistica delle proprietà degli Enti.

Questa elaborazione è stata compiuta, indicando il numero degli articoli di ruolo ed il reddito imponibile distintamente per ciascuna delle seguenti intestazioni: Demanio dello Stato, Province, Comuni, Proprietà collettive, Enti ecclesiastici, Opere pie, Ospedali, Congregazioni, altri Enti. Nel testo è stato incluso un prospetto (prosp. n. 14 a pag. 56) nel quale i dati sopra indicati sono stati riassunti per le circoscrizioni e zone economico-agrarie definite, come si è detto, nel paragrafo seguente.

Le statistiche fin qui indicate sono ampiamente illustrative della distribuzione della proprietà nei riguardi del reddito; manca invece in esse qualsiasi indicazione circa la distribuzione della proprietà nei riguardi della superficie. La lacuna è apparsa grave in quanto la superficie è un fattore fisico che caratterizza un aspetto di per se stesso essenziale della proprietà fondiaria, di modo che la considerazione di esso, richiede bensì di essere integrata da quella del fattore economico del reddito, ma non può con questo completamente sostituirsi. Pertanto sono stati utilizzati i dati raccolti, nel 1944, dalla Direzione generale del catasto.

Tali dati furono richiesti dalla Direzione agli Uffici dipendenti, incaricati della conservazione del Catasto, con una scheda per ciascun comune, nella quale doveva indicarsi la superficie territoriale e quella censita del comune, il numero totale delle partite catastali iscritte per il comune, il relativo reddito imponibile complessivo, ed inoltre elencarsi tutte le partite con una superficie superiore ai 50 ettari, trascrivendo, per ciascuna di queste, i relativi dati di reddito e di superficie. È chiaro come elaborando tali dati sia stato possibile formare una statistica della distribuzione della proprietà per classi di superficie, indicando inoltre per ciascuna classe il reddito imponibile ad essa afferente. Le classi costituite sono state quattro e cioè: partite con superficie fino a 50 ettari, da 51 a 100 ettari, da 101 a 1000 ettari, oltre i 1000 ettari. Per ciascuna classe sono state poi calcolate le percentuali, rispetto ai complessi, del numero delle partite ad essa appartenenti, nonché della superficie e dei redditi dei terreni in queste iscritti. L'elaborazione è stata fatta ancora per province e zone agrarie, e poi, successivamente, per province e regioni agrarie (montagna, collina e pianura) e per compartimenti e regioni agrarie. Nel testo è stato incluso un prospetto (prosp. n. 6 a pag. 48-49) nel quale i dati sono stati riassunti per le circoscrizioni e zone economico-agrarie definite nel paragrafo seguente. Da quanto si è esposto risulta

chiaramente che *non si è proceduto alla ricomposizione* (né i dati disponibili consentivano) delle partite catastali intestate agli stessi aggregati di persone e che fossero distinte solo per essere i terreni ubicati in comuni diversi o per la diversità del titolo di possesso. Vale quindi anche qui l'avvertenza già fatta a proposito della statistica per classi di reddito, e cioè che la statistica della proprietà per classi di superficie non è rigorosa, influenzando l'errore commesso nell'aver trascurato la detta operazione di ricomposizione.

Gli stessi dati raccolti dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali sono stati poi elaborati al fine di ottenere una statistica della proprietà con un imponibile superiore alle L. 100.000. Tale statistica ha ovviamente relazione non più con la distribuzione della proprietà per classi di superficie ma con la distribuzione della proprietà per classi di reddito. Questa invero è già ampiamente illustrata dalla statistica degli articoli di ruolo. Però è apparso ugualmente opportuno ripetere l'indagine utilizzando *i nuovi dati*, sia pure limitatamente alla sola classe comprendente i redditi superiori alle L. 100.000, non tanto per il non rilevante vantaggio del maggiore grado di esattezza derivante dal prendere in esame redditi più recenti e già revisionati ai sensi del Decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, ma soprattutto in quanto la natura dei dati questa volta a disposizione *consentiva di integrare la distribuzione per reddito con il riferimento a dati di superficie*. Ed infatti nella statistica formata, oltre ad indicarsi il numero delle partite con imponibile superiore a L. 100.000 ed il reddito complessivo di esso, è stata anche accertata la superficie minima e massima delle partite anzidette.

Si deve solo osservare che i dati a disposizione contenevano l'indicazione dell'imponibile solo per le partite di superficie superiore ai 50 ettari, di modo che, nel formare in base ad essi la statistica delle partite con imponibile superiore alle L. 100.000, si sono dovute necessariamente trascurare quelle partite che eventualmente raggiungessero tale limite di reddito ma che avessero superficie inferiore ai 50 ettari. Cioè, a rigore, si è formata una statistica non già delle partite con imponibile superiore alle L. 100.000, ma bensì delle partite con superficie maggiore dei 50 ettari e con imponibile superiore alle 100.000 lire.

La precisazione ha però piuttosto valore teorico che pratico, in quanto una partita con superficie inferiore ai 50 ettari potrebbe raggiungere le 100.000 lire di reddito, solo se fosse costituita, per un'estensione non inferiore ai 15-20 ettari, da una delle seguenti qualità pregiate di coltura: agrumeto, orto, uliveto, frutteto. Ma questo è caso che, pur non escludendosi che talora si verifichi, ha però certamente scarsa frequenza nella

RAPPORTO FRA I NUOVI REDDITI IMPONIBILI DETERMINATI IN BASE  
AI PREZZI DEL TRIENNIO 1937-1939 E I REDDITI IMPONIBILI  
PRECEDENTI DETERMINATI IN BASE AI PREZZI DEL 1904-1913

PROVINCE	Coefficiente di aumento	PROVINCE	Coefficiente di aumento
Alessandria .....	4,80	Rovigo .....	4,66
Aosta .....	4,38	Treviso .....	6,07
Asti .....	4,35	Udine .....	4,83
Cuneo .....	5,13	Venezia .....	5,70
Novara .....	4,24	Verona .....	5,48
Torino .....	4,68	Vicenza .....	4,95
Vercelli .....	4,33	<i>Veneto</i> .....	5,36
<i>Piemonte</i> .....	4,65	Fiume .....	5,58
Genova .....	3,41	Gorizia .....	3,82
Imperia .....	3,58	Pola .....	7,16
La Spezia .....	3,95	Trieste .....	4,65
Savona .....	3,77	Zara .....	5,53
<i>Liguria</i> .....	3,63	<i>Venezia Giulia</i> .....	5,43
Bergamo .....	4,44	Bologna .....	4,91
Brescia .....	5,13	Ferrara .....	5,36
Como .....	3,89	Forlì .....	5,10
Cremona .....	4,55	Modena .....	5,35
Mantova .....	4,54	Parma .....	4,45
Milano .....	4,39	Piacenza .....	4,52
Pavia .....	4,80	Ravenna .....	4,80
Sondrio .....	5,16	Reggio Emilia .....	4,95
Varese .....	3,61	<i>Emilia</i> .....	4,93
<i>Lombardia</i> .....	4,58	Apuania .....	3,68
Bolzano .....	5,60	Arezzo .....	3,41
Trento .....	5,11	Firenze .....	3,60
<i>Venezia Tridentina</i> .....	5,35	Grosseto .....	3,90
Belluno .....	4,42	Livorno .....	2,92
Padova .....	6,23	Lucca .....	3,74
		Pisa .....	3,20

Segue: PROSPETTO N. I.

PROVINCE	Coefficiente di aumento	PROVINCE	Coefficiente di aumento
Pistoia .....	3,55	Bari .....	4,47
Siena .....	4,05	Brindisi .....	6,40
<i>Toscana</i> .....	3,57	Foggia .....	5,65
Ancona .....	4,95	Lecce .....	5,43
Ascoli Piceno .....	4,23	Taranto .....	5,88
Macerata .....	4,25	<i>Puglie</i> .....	5,32
Pesaro Urbino .....	6,16	Matera .....	6,98
<i>Marche</i> .....	4,77	Potenza .....	5,56
Perugia .....	3,44	<i>Lucania</i> .....	6,20
Terni .....	3,60	Catanzaro .....	3,97
<i>Umbria</i> .....	3,47	Cosenza .....	3,49
Prosinone .....	2,73	Reggio Calabria .....	4,67
Latina .....	3,61	<i>Calabria</i> .....	4,13
Rieti .....	4,03	Agrigento .....	3,97
Roma .....	3,60	Caltanissetta .....	4,09
Viterbo .....	3,58	Catania .....	4,48
<i>Lazio</i> .....	3,45	Enna .....	5,61
Campobasso .....	3,75	Messina .....	4,03
Chieti .....	3,90	Palermo .....	5,08
L'Aquila .....	4,55	Ragusa .....	4,55
Pescara .....	3,93	Siracusa .....	5,04
Teramo .....	3,92	Trapani .....	4,10
<i>Abruzzi e Molise</i> .....	3,97	<i>Sicilia</i> .....	4,52
Avellino .....	3,77	Cagliari .....	3,59
Benevento .....	3,96	Nuoro .....	3,24
Napoli .....	4,12	Sassari .....	3,49
Salerno .....	4,45	<i>Sardegna</i> .....	3,48
<i>Campania</i> .....	4,12	IN COMPLESSO ...	4,54

nostra agricoltura; può dunque concludersi che la statistica formata nel modo anzidetto riguarda in effetti pressochè la totalità delle partite con imponibile superiore alle 100.000 lire.

Il limite di L. 100.000 corrisponde negli estimi precedenti alle revisioni ed espressi in lire oro di conto, mediamente ed approssimativamente <sup>1)</sup> a quello di L. 22.000.

I dati elaborati sono stati riassunti in un apposito prospetto (prosp. n. 13 a pag. 64-65) per le circoscrizioni e zone economico-agrarie definite nel paragrafo seguente.

Per una visione d'insieme della distribuzione dalla-proprietà sono state predisposte due rappresentazioni cartografiche.

### **Ripartizione del paese in grandi zone economico-agrarie e loro principali caratteristiche**

§ 3. - Per meglio cogliere e più opportunamente delineare i caratteri essenziali della distribuzione della proprietà terriera in Italia, e per fornire di essi una panoramica ma chiara visione, è necessario ripartire il territorio nazionale in circoscrizioni economico-agrarie, nelle quali i fondamentali fattori che hanno impresso alla nostra economia agricola aspetti così vari, quale è dato riscontrare solo in pochi Paesi, si manifestino con relativa uniformità.

L'esame delle caratteristiche oro-idrografiche e geologiche, delle condizioni climatiche, delle vicende storiche, dello sviluppo demografico, dell'ambiente economico-sociale ha consigliato la formazione di sette grandi zone, suddivise in 21 circoscrizioni minori, che si ritiene corrispondano in modo soddisfacente allo scopo.

Tali zone e circoscrizioni sono:

- I - *Montagna alpina*: a) occidentale; b) orientale.
- II - *Montagna appenninica*: a) settentrionale; b) centrale; c) meridionale.
- III - *Italia settentrionale* (esclusa la montagna): a) Colline prealpine; b) Colline appenniniche e Colline delle Langhe e del Monferrato; c) Altopiani; d) Pianura padana irrigua; e) Pianura veneta; f) Pianura emiliana.
- IV - *Italia centrale* (esclusa la montagna): a) collina; b) pianura.

<sup>1)</sup> Vedi nota 1 a pag. 8.



V - *Italia Meridionale* (esclusa la montagna): a) collina; b) pianura.

VI - *Sicilia*: a) montagna; b) collina; c) pianura.

VII - *Sardegna*: a) montagna; b) collina; c) pianura.

Esse risultano essenzialmente riferite alle regioni agrarie di montagna, collina e pianura adottate dal Catasto agrario ed hanno la superficie territoriale, produttiva, lavorabile<sup>1)</sup> indicata nel prospetto n. 2 a pag. 16-17.

È bene subito porre in evidenza che la montagna comprende il 39,3 % della superficie territoriale e solo il 23,3 % di quella lavorabile, la collina il 40,2 % ed il 46,4 %, la pianura il 20,5 % ed il 30,3 % rispettivamente; inoltre, che la superficie lavorabile si estende al 30,9 % di quella territoriale in montagna, al 70,2 % in collina ed al 76,9 % in pianura.

La *Montagna alpina* s'identifica con la fascia montana che cinge il Paese ed occupa quasi un sesto della sua estensione; è divisa in due settori, occidentale ed orientale, dalla depressione dello Spluga e della Valle del Mera ed ha il suo maggior spessore in corrispondenza della Valle dell'Adige.

Il *Settore occidentale*, che si estende ad un terzo circa della montagna alpina, comprende tutta la provincia di Imperia<sup>2)</sup> e la regione di montagna delle provincie piemontesi, esclusa Alessandria, e di quelle di Varese e Como; è curvilineo con contrafforti normali al suo andamento generale ed ha in prevalenza terreni arcaici.

Il *Settore orientale* è rappresentato da un fascio di catene ad andamento pressochè rettilineo e prevalentemente parallele con valli in massima parte longitudinali; vi predominano le rocce calcaree e dolomitiche e vi appartiene la Venezia Tridentina, la provincia di Sondrio e le zone montane del Veneto, della Venezia Giulia e delle provincie di Bergamo e Brescia.

La *Montagna appenninica* corrisponde al territorio occupato dalla dorsale montuosa e da alcune delle sue più elevate propaggini che, staccandosi dalle Alpi Marittime, contorna il Mare Ligure ed attraversa longitudinalmente l'Italia peninsulare. La Montagna appenninica, nella quale predominano rocce giovani formate da argille tenere e sovente impermeabili, da arenarie e specialmente da calcari, è più estesa di quella alpina, poichè interessa quasi un quinto della superficie totale del Paese; essa

<sup>1)</sup> La superficie lavorabile comprende i seminativi (semplici e con piante legnose), le colture legnose specializzate ed i prati permanenti.

<sup>2)</sup> A stretto rigore, poichè l'inizio della catena alpina è generalmente fissato al Colle di Cadibona, doveva essere compreso nella montagna alpina anche parte del territorio della provincia di Savona.

## SUPERFICIE TERRITORIALE,

ZONE E CIRCOSCRIZIONI ECONOMICO-AGRARIE	territoriale	
	ettari	%
I - <i>Montagna alpina</i> .....	4.976.840	16,0
a) Occidentale .....	1.710.745	5,5
b) Orientale .....	3.266.095	10,5
II - <i>Montagna appenninica</i> .....	6.065.688	19,6
a) Settentrionale .....	1.725.018	5,6
b) Centrale .....	2.327.423	7,5
c) Meridionale .....	2.013.247	6,5
III - <i>Italia settentrionale</i> <sup>1)</sup> .....	6.722.966	21,6
a) Colline prealpine .....	1.570.995	5,1
b) Colline appenniniche e colline delle Langhe e Monferrato .....	1.101.460	3,5
c) Altopiani .....	965.856	3,1
d) Pianura padana irrigua .....	965.691	3,1
e) Pianura veneta .....	1.032.654	3,3
f) Pianura emiliana .....	1.086.310	3,5
IV - <i>Italia centrale</i> <sup>1)</sup> .....	4.028.931	13,0
a) Collina .....	3.565.995	11,5
b) Pianura .....	462.936	1,5
V - <i>Italia meridionale</i> <sup>1)</sup> .....	4.233.916	13,7
a) Collina .....	3.194.240	10,3
b) Pianura .....	1.039.676	3,4
VI - <i>Sicilia</i> .....	2.570.986	8,3
a) Montagna .....	764.953	2,5
b) Collina .....	1.437.283	4,6
c) Pianura .....	368.750	1,2
VII - <i>Sardegna</i> .....	2.408.905	7,8
a) Montagna .....	368.287	1,2
b) Collina .....	1.605.682	5,2
c) Pianura .....	434.936	1,4
IN COMPLESSO ...	31.008.232	100,0

1) Esclusa la montagna.

## PROSPETTO N. 2.

## PRODUTTIVA E LAVORABILE

Superficie				Su 100 di superficie territoriale	
produttiva		lavorabile		produttiva	lavorabile
ettari	%	ettari	%		
4.096.451	14,4	759.553	4,7	82,3	15,3
1.362.282	4,8	249.023	1,5	79,6	14,6
2.734.169	9,6	510.530	3,2	83,7	15,6
5.734.III	20,1	2.444.388	15,2	94,5	40,3
1.606.157	5,6	527.070	3,3	93,1	30,6
2.220.674	7,8	969.571	6,0	95,4	41,7
1.907.280	6,7	947.747	5,9	94,7	47,1
6.127.717	21,4	4.943.622	30,7	91,1	73,5
1.446.867	5,1	758.066	4,7	92,1	48,3
1.030.651	3,6	785.101	4,9	93,6	71,3
890.077	3,1	814.720	5,0	92,2	84,4
893.377	3,1	835.554	5,2	92,5	96,5
896.434	3,1	833.266	5,2	86,8	80,7
970.311	3,4	916.909	5,7	89,3	84,4
3.793.712	13,3	2.565.515	15,9	94,2	63,7
3.357.296	11,8	2.316.263	14,3	94,1	65,0
436.416	1,5	249.252	1,6	94,3	53,8
4.029.445	14,2	2.815.146	17,4	95,2	66,5
3.041.376	10,7	2.067.383	12,8	95,2	64,7
988.069	3,5	747.763	4,6	95,0	71,9
2.433.045	8,5	1.968.309	12,1	94,6	76,6
713.620	2,5	491.051	3,0	93,3	64,2
1.367.734	4,8	1.169.632	7,2	95,2	81,4
351.691	1,2	307.626	1,9	95,4	83,4
2.324.159	8,1	652.899	4,0	96,5	27,1
356.480	1,2	63.006	0,4	96,8	17,1
1.559.072	5,5	409.127	2,5	97,1	25,5
408.607	1,4	180.766	1,1	93,9	41,6
28.538.640	100,0	16.149.432	100,0	92,0	52,1

è ripida e scoscesa verso il Mare Ligure, ha valli trasversali in Emilia, mentre nel rimanente, specie nel versante Tirrenico, è caratterizzata da valli longitudinali e lunghe catene parallele.

Può suddividersi in tre parti, tra loro non molto diverse come superficie: settentrionale, centrale, meridionale.<sup>1)</sup> La parte *settentrionale*, che limita a sud il bassopiano padano dividendo nettamente due regioni climatiche, specie fra Piemonte e Liguria, in prevalenza formata da arenarie, termina alla depressione Tevere-Metauro (Bocca Serriola) ed include il calcareo gruppo isolato dalle Alpi Apuane. La parte *centrale*, più vasta, si spinge fino alle sorgenti del Sangro; è costituita da rocce arenaceo-argillose con prevalenza di calcari e comprende i più elevati gruppi del sistema appenninico (Gran Sasso, Maiella) oltre l'isolato massiccio del Monte Amiata e l'Arcipelago Toscano. La parte *meridionale*, formata da gruppi di massicci isolati più che da vere catene, ha verso ponente prevalenza di formazioni calcaree, a levante di pianalti argillosi, mentre in Calabria presenta i massicci cristallini della Sila e dell'Aspromonte.

In questi due vasti complessi della montagna alpina e appenninica, i caratteri dell'economia sono sensibilmente diversi; può ritenersi cioè prevalentemente silvo-pastorale nelle plaghe alpine, prevalentemente agraria in quelle appenniniche, nelle quali tale carattere va accentuandosi da nord a sud.

In tutta la Montagna non mancano zone con fiorenti forme di agricoltura attiva ed intensiva: olivicoltura nel versante Ligure, floricoltura nel litorale fra Taggia e Ventimiglia, frutticoltura nella conca di Merano-Bolzano ed in altre vaste zone della Venezia Tridentina, viticoltura nella Valtellina e nelle Cinque terre (La Spezia), cerealicoltura nella Piana Reatina, e via dicendo.

Nella Montagna alpina la superficie improduttiva è notevole (maggiore nel settore occidentale, ove interessa un quinto di quella territoriale). I terreni a seminativo, che per la maggior parte si riscontrano nel fondo valle e nelle plaghe meno elevate, sono molto limitati non

<sup>1)</sup> La montagna appenninica *settentrionale* include il territorio delle province di Savona e Genova, quello di montagna dell'Emilia, della Toscana (escluse le province di Grosseto, Livorno e Siena), delle province di Alessandria, Pavia, La Spezia e di parte di quella di Pesaro. La montagna appenninica *centrale* si estende alla regione di montagna dell'Umbria e del Lazio, a quella delle province di Grosseto, Livorno, Siena, Ancona, Macerata, Ascoli, Teramo, Pescara, Chieti, oltre all'intera provincia de L'Aquila e parte della montagna di quella di Pesaro. La montagna appenninica *meridionale* comprende la regione di montagna della Campania, Puglie, Lucania, Calabria e della provincia di Campobasso.

raggiungendo il 5 % della superficie territoriale: quota che nella Montagna appenninica si eleva al 35,2 % (da un quarto in quella settentrionale ad oltre due quinti nella meridionale), in quanto i seminativi, per le diverse condizioni ambientali e per la maggiore pressione demografica, si estendono anche in quei terreni che più opportunamente dovrebbero essere utilizzati col bosco e col pascolo; il carattere più agricolo degli Appennini viene accentuato anche dalla maggiore estensione delle colture legnose specializzate. I terreni saldi occupano, pertanto, delle quote apprezzabilmente diverse nelle Alpi (76,1 %) e nella Montagna appenninica (55,4 %); nelle zone alpine, troviamo che la quota di superficie territoriale occupata da prati e prati-pascoli permanenti (12,2 %) è notevolmente più elevata che nell'Appennino (2,4 %).

La conseguente diversa natura della produzione foraggera si riflette sulla composizione del patrimonio zootecnico. Infatti, pur essendo pressochè uguale il carico di bestiame (capi grossi <sup>1)</sup> per chilometro quadrato di superficie produttiva 22,4 nella Montagna alpina, 22,2 in quella appenninica), si rileva che nella zona alpina oltre metà dei capi di bestiame sono bovini, dei quali se ne hanno 20 per chilometro quadrato produttivo, mentre in quella appenninica essi non raggiungono il 20 % essendo il 63,8 % di tutto il bestiame (71,4 % nella parte meridionale) allevato costituito da ovini e caprini.

Anche sotto l'aspetto demografico si notano fra le due zone apprezzabili differenziazioni. La densità della popolazione è notevolmente bassa (57,0 abitanti presenti per chilometro quadrato di superficie territoriale) nella zona alpina, sensibilmente più elevata in quella appenninica ove nella parte settentrionale raggiunge 128,9 abitanti presenti per chilometro quadrato di superficie territoriale (quasi la densità media d'Italia essendo in essa compresa la città di Genova). La percentuale di popolazione sparsa su quella residente è leggermente maggiore nelle zone appenniniche, ma la sua densità per chilometro quadrato di superficie lavorabile è assai superiore nelle Alpi (95,7), quantunque nell'Appennino settentrionale, in dipendenza dell'appoderamento, si abbiano 147 abitanti in case sparse per ogni chilometro quadrato di superficie lavorabile. La densità, sempre per chilometro quadrato di superficie lavorabile, della popolazione attiva addetta all'agricoltura passa da 58,9 negli Appennini a 86,8 nelle Alpi, nelle quali si eleva al massimo di 92,6 <sup>2)</sup> nel

<sup>1)</sup> La riduzione a capi grossi è fatta considerando equivalenti a un capo grosso sei suini e dieci ovini o caprini.

<sup>2)</sup> Tale elevata densità può in parte spiegare perchè l'abbandono della montagna è più accentuato in questo settore delle Alpi.

settore occidentale; ciò nonostante questa popolazione agricola rappresenta oltre i due terzi di quella attiva nella Montagna appenninica, meno della metà di quella alpina. Qui si ha la più alta percentuale (64,9 %) di proprietari contadini fra gli addetti all'agricoltura.

Nell'ampia zona dell'*Italia settentrionale*, che corrisponde alla omonima ripartizione geografica esclusa la montagna e comprende la più vasta pianura italiana, si sono distinte sei circoscrizioni.

Le *Colline prealpine*,<sup>1)</sup> che partendosi dal Cuneese, in destra del Po, si appoggiano al grande arco alpino formando una fascia più o meno profonda, tra questo e le zone di pianura e si estendono fino all'Istria, costituiscono la circoscrizione più vasta; esse includono la maggior parte dei terreni morenici situati allo sbocco delle vallate alpine i cui aspetti sono profondamente diversi da quelli delle *Colline appenniniche* (emiliane) e, più specialmente, delle *Colline delle Langhe e Monferrato* (Piemonte), che a queste si collegano attraverso le Colline vogheresi ed alessandrine.<sup>2)</sup>

Nelle Colline prealpine la superficie lavorabile non raggiunge la metà della territoriale, mentre in quelle a destra del Po ne occupa oltre i  $\frac{7}{10}$ ; i seminativi sono meno estesi nelle colline prealpine, ma qui e nelle colline emiliane risultano per una quota più elevata con piante legnose, rappresentate spesso da gelsi nelle zone prealpine. Le colture foraggere permanenti sono assai limitate nelle Colline appenniniche ed in quelle delle Langhe e del Monferrato le quali sono caratterizzate da una notevolissima estensione di vigneti (quasi il 30 % della superficie territoriale) che producono le pregiate uve da cui si ottengono i celebrati vini piemontesi.

Il patrimonio zootecnico non presenta dall'una all'altra circoscrizione sostanziali differenze nei confronti della sua composizione per specie, sebbene il numero degli ovini e caprini raggiunga un quinto del totale dei capi nelle Colline prealpine e poco più di un decimo nelle altre; il carico del bestiame è apprezzabile essendovene uno maggiore solo nelle zone di pianura della stessa Italia settentrionale: di bovini se ne hanno circa 40 e quasi 50 per chilometro quadrato produttivo rispettivamente nelle Colline prealpine ed in quelle appenniniche, delle Langhe e del Monferrato.

<sup>1)</sup> Comprendono la regione di collina del Veneto, della Venezia Giulia, delle province di Aosta, Vercelli, Novara, Varese, Como, Milano, Bergamo, Brescia, Mantova oltre le Colline saluzzesi (Cuneo) e delle Prealpi pinerolesi e valsusine (Torino).

<sup>2)</sup> Nella circoscrizione *Colline appenniniche e Colline delle Langhe e del Monferrato* è incluso il territorio della regione di collina dell'Emilia, delle province di Alessandria, Asti, Pavia, La Spezia, oltre le colline in destra del Po della provincia di Torino e tutte le colline di quella di Cuneo escluse le saluzzesi.

In molte plaghe delle Colline prealpine, specie in quelle lombardo-piemontesi, lo sviluppo industriale è apprezzabile (della popolazione attiva meno di due quinti è addetta all'agricoltura); la densità della popolazione è sensibilmente elevata e di non poco superiore a quella delle colline in destra del Po, nelle quali la popolazione sparsa supera i due quinti della totale. I proprietari contadini sono pressochè ugualmente rappresentati.

La circoscrizione degli *Altopiani* comprende l'alta pianura piemontese,<sup>1)</sup> l'Altopiano comasco e milanese (asciutto ed irriguo), l'alta e media pianura bergamasca e la Pianura superiore veronese, vicentina, trevigiana e friulana.

Ha una superficie di circa un milione di ettari e di essa quasi l'85 % è lavorabile. Sensibilmente estesi (circa due terzi della superficie territoriale) sono i seminativi, in gran parte arborati con viti e gelsi, i quali rendono possibile un intenso allevamento del baco da seta; la quota di terreni investita a prato permanente, spesso irriguo, è elevatissima (16,4%), mentre poco rappresentati sono i boschi e pochissimo i pascoli permanenti.

Molto elevato è il carico di bestiame (87,4 capi grossi per chilometro quadrato produttivo), che in prevalenza è rappresentato da bovini, la cui densità è solo maggiore nella Pianura padana irrigua ed in quella emiliana.

Nel suo insieme questa circoscrizione presenta la più alta densità di popolazione (344,7 abitanti residenti e 340,8 presenti per chilometro quadrato territoriale); modesta è la quota della popolazione sparsa (18,2 % della residente) e della popolazione addetta all'agricoltura su quella attiva (27,6 % che è la quota più bassa).

Nella *Pianura padana irrigua*, estendentesi per poco meno di un milione di ettari, di cui l'86,5 % lavorabili, dalla Dora Baltea al Mincio, fra le colline prealpine, gli altopiani ed il Po, si hanno le forme di agricoltura più intense della nostra penisola.

Dei terreni che la formano, naturalmente assai poveri, l'uomo con la sua opera assidua ed infaticabile, è riuscito a destinarne i quattro quinti a seminativo, dal quale e dai prati permanenti, mercè l'ausilio di una razionale irrigazione e di una forte letamazione, è possibile trarre una forte produzione agricola fondata sui cereali e sull'allevamento di bovini, destinati essenzialmente alla produzione di latte. I cereali coltivati quasi ovunque sono il frumento ed il granturco, ma nella zona compresa

<sup>1)</sup> Pianura delle provincie di Cuneo, Torino, Aosta, Alessandria, esclusa quella prossima al Po, altopiano morenico biellese (Vercelli).

fra la Dora Baltea e l'Adda acquista particolare e preminente importanza la coltivazione del riso. Oltre alle maggiori produzioni unitarie cerealicole si ha qui il più alto carico di bestiame (109,6 capi grossi e 87,3 bovini per chilometro quadrato produttivo).

Gli abitanti superano i 300 per chilometro quadrato produttivo; quelli sparsi hanno una densità non molto elevata (50,2 per chilometro quadrato di superficie lavorabile) e rappresentano una quota notevolmente modesta sul totale della popolazione residente. La popolazione attiva è per oltre 7/10 addetta ad occupazioni non agricole; la densità di quella agricola, tra cui pochissimo rappresentati sono i proprietari contadini (12,9 %), non raggiunge i 50 addetti all'agricoltura per chilometro quadrato di superficie lavorabile.

La *Pianura veneta*, compresa tra il Mincio, le Colline prealpine e l'Altopiano, il Po ed il mare, si estende per poco più di un milione di ettari, per oltre l'80 % lavorabili; è attraversata da fiumi alpini e di risorgiva ed è formata in prevalenza da alluvioni recenti che hanno originato terreni profondi, freschi e fertili.

I seminativi interessano oltre i sette decimi del territorio ed in gran parte (oltre due terzi) sono arborati con viti o con gelsi; notevole è l'estensione della coltivazione del granoturco, ma nel Polesine è estesamente coltivata la bietola da zucchero. Quasi trascurabile è la superficie occupata da boschi e da pascoli permanenti.

Meno elevata che nelle altre circoscrizioni di pianura dell'Italia settentrionale è la densità dei bovini (62,6 per chilometro quadrato produttivo) ed egualmente è a dire pei capi grossi (77,00).

Notevole è l'entità della popolazione (circa 230 abitanti per chilometro quadrato territoriale), che per oltre metà è sparsa nella campagna ove ha una elevatissima densità (146,1 abitanti sparsi per chilometro quadrato di superficie lavorabile). Gli addetti all'agricoltura rappresentano oltre metà della popolazione attiva: fra essi il 17,0 % sono proprietari contadini.

Di poco più estesa della Pianura veneta è la pressochè triangolare *Pianura emiliana*, delimitata dal Po, dalle Colline appenniniche e dall'Adriatico.<sup>1)</sup> Essa che per quasi l'85 % della sua estensione dispone di terre lavorabili, è percorsa da diversi fiumi appenninici le cui portate sono quasi trascurabili nel periodo estivo; tale deficienza idrica, peraltro, non è di eccessivo ostacolo all'esercizio di una agricoltura progredita in quanto, essendo in prevalenza formati da alluvioni del quaternario

<sup>1)</sup> Comprende l'intera regione di pianura dell'Emilia e l'oltre Po mantovano.



recente, i terreni sono profondi, freschi e fertili. I seminativi, per oltre due terzi con piante legnose, interessano più dei quattro quinti della superficie territoriale; in essi è assai estesa, con i prati da vicenda, la coltivazione di piante industriali (canapa, barbabietola da zucchero, pomodoro), di fruttiferi, che in alcune plaghe della Romagna ha caratteri spiccatamente industriali, e di viti, assai intensa specie nel Modenese.

In relazione con la notevole diffusione delle foraggere avvicendate è l'elevato carico di bestiame (quasi 100 capi grossi per chilometro quadrato produttivo) che è di non molto inferiore a quello della pianura padana irrigua; i bovini, dei quali se ne hanno oltre 80 per chilometro quadrato produttivo, sono in genere a duplice o a triplice attitudine.

Nella Pianura emiliana si hanno poco meno di 200 abitanti per chilometro quadrato; di essi circa metà vivono sparsi nella campagna con una densità di 116,5 per chilometro quadrato di superficie lavorabile. Fra gli addetti all'agricoltura, che rappresentano circa i tre quinti della popolazione attiva, solo poco più di un decimo sono proprietari contadini.

La zona economico-agraria dell'*Italia centrale* è divisa in due parti dalla Montagna appenninica centrale, che da essa è esclusa. Tale zona occupa il 13% del territorio nazionale e si è ripartita nelle due circoscrizioni di *collina* e di *pianura*; la prima comprende le colline mioceniche e plioceniche marchigiane e delle province di Teramo, Pescara e Chieti, situate tra la montagna appenninica e l'Adriatico, e le colline eoceniche e plioceniche toscane e umbre e quelle in gran parte vulcaniche del Lazio, poste ad ovest dell'Appennino; la seconda, notevolmente meno estesa, le pianure quaternarie della Toscana e del Lazio. <sup>1)</sup> Nell'Italia centrale prevale l'*appoderamento* <sup>2)</sup> e vi è praticata quasi esclusivamente, specie nelle plaghe collinari, la coltura promiscua di piante erbacee (cereali, foraggere da vicenda) e piante arboree (viti, olivi, fruttiferi).

Maggiormente estesa è la superficie lavorabile nelle colline, ove i seminativi interessano circa i due terzi del territorio e per oltre metà sono con piante legnose. La coltura legnosa specializzata e i terreni a bosco sono apprezzabilmente estesi tanto nella collina quanto nella pianura; in quest'ultima notevole è la diffusione del pascolo e del

<sup>1)</sup> Le principali sono la Pianura pisana e versiliese, la Maremma grossetana e viterbese, la Pianura pontina e di Fondi (Latina).

<sup>2)</sup> Terreni ripartiti in aziende (poderi) affidate ad una famiglia di lavoratori che stipula con il conduttore un contratto colonico parziario, il cui tipo più diffuso è la mezzadria; tali aziende hanno una superficie assai variabile da pochi ettari fino a 50, di solito da 8 a 10, e sono dotate di fabbricati e, quasi sempre, di piantagioni legnose.

prato-pascolo permanente (15,3 % della superficie territoriale) e relativamente scarsa l'arboratura dei seminativi.

L'allevamento ovino è assai diffuso specie nel Lazio e nell'Abruzzo.

La densità degli abitanti, alquanto meno elevata nella pianura, è apprezzabile; ugualmente è da dire per quella della popolazione sparsa che, riferita alla superficie lavorabile in alcune plaghe della Toscana, Umbria e Marche è invero notevole. Quasi metà della popolazione attiva è addetta all'agricoltura; di essa circa un quinto è rappresentata da proprietari contadini.

Anche nell'*Italia meridionale* che, esclusa la montagna, ha una superficie di poco superiore a quella dell'Italia centrale, vi sono due circoscrizioni: *collina* e *pianura*. Nella collina sono incluse le regioni collinari prevalentemente eocenico-plioceniche della Campania e Lucania, quelle in gran parte calcaree della Puglia e quelle calabresi; la pianura, la cui estensione è un terzo della collina, comprende le regioni pianeggianti della Campania, Puglia e Lucania.<sup>1)</sup>

Tanto nella collina quanto nella pianura oltre un quarto della superficie territoriale (nelle Puglie circa il 30 %) è occupato dalla coltura legnosa specializzata, costituita da olivi in notevole prevalenza, da viti, specie nelle carsiche Murge e nel Salento, mandorli, noccioli, fichi, agrumi; queste piante formano anche l'arboratura dei seminativi, i quali interessano quasi metà del territorio in pianura, una quota alquanto minore in collina, dove peraltro quelli con piante legnose sono più estesi. Apprezzabilmente diffusi sono i pascoli permanenti e, in collina, i boschi.

È peraltro da rilevare che di fronte alla ricca agricoltura di alcune plaghe orticole e canapicole della Campania, viticole del Salento e dell'agro di San Severo (Foggia), olivicole del barese, agrumicole del reggino, si hanno spesso zone ad agricoltura estensiva, con ordinamenti latifondistici, come il Marchesato di Crotona, la piana di Sibari, la Bassa Lucania, gran parte del tavoliere, la Fossa premurgiana.

La prevalenza degli ovini nella composizione del patrimonio zootecnico, già manifesta nell'Italia centrale, è qui più decisa: su 100 capi, infatti, quasi 70 (percentuale superata solo in Sardegna) sono ovini e caprini e neppure 10 bovini; la densità di questi è di poco superiore a 7 capi per chilometro quadrato produttivo, mentre di capi grossi se ne contano poco più di 20, densità inferiore a quella della Montagna alpina e appenninica.

<sup>1)</sup> Fra le maggiori sono: piano campano, valle del Volturno, agro nocerino, tavoliere di Puglia, pianura barese, pianura brindisina.

## PROSPETTO N. 3.

RIPARTIZIONE PERCENTUALE DELLA SUPERFICIE TERRITORIALE  
PER QUALITÀ DI COLTURA<sup>1)</sup>  
(Catasto agrario 1929)

ZONE E CIRCOSCRIZIONI ECONOMICO-AGRARIE	Seminativi		Colture legnose specializzate	Prati permanenti	Prati pascoli permanenti	Pascoli permanenti	Boschi: compres i castagni da frutto)	Incolti produttivi	Superficie produttiva
	in complesso	di cui con piante legnose							
I - <i>Montagna alpina</i> .....	4,9	1,8	1,4	9,0	3,2	20,5	33,1	10,3	82,3
a) Occidentale .....	5,0	1,6	2,0	7,5	1,5	23,5	26,3	13,8	79,6
b) Orientale .....	4,8	2,0	1,0	9,8	4,0	19,0	36,6	8,5	83,7
II - <i>Montagna appenninica</i> ...	35,2	10,8	4,0	1,1	1,3	17,3	29,0	6,7	94,5
a) Settentrionale .....	25,1	10,5	2,9	2,5	2,1	8,2	42,4	9,8	93,1
b) Centrale .....	37,5	13,8	3,4	0,8	1,5	20,4	26,3	5,5	95,4
c) Meridionale .....	41,3	7,8	5,6	0,2	0,4	21,3	20,5	5,5	94,7
III - <i>Italia settentrionale</i> <sup>2)</sup> ...	60,2	36,6	4,8	8,6	1,1	3,1	9,5	3,9	91,1
a) Colline prealpine .....	31,6	22,2	5,8	10,9	4,3	9,6	21,8	8,1	92,1
b) Colline appenniniche e col- line delle Langhe e Mon- ferrato .....	49,3	26,0	15,2	6,8	0,3	3,0	15,6	3,5	93,6
c) Altopiani .....	65,7	45,8	2,2	16,4	..	0,8	5,3	1,7	92,2
d) Pianura padana irrigua .	78,5	30,9	0,6	7,4	..	0,3	4,3	1,3	92,5
e) Pianura veneta .....	73,3	48,3	2,1	5,3	0,1	0,7	1,3	4,1	86,8
f) Pianura emiliana .....	79,9	54,2	1,3	4,2	0,2	0,7	1,4	2,6	89,3
IV - <i>Italia centrale</i> <sup>2)</sup> .....	57,9	29,6	5,4	0,4	1,3	5,5	20,9	2,8	94,2
a) Collina .....	59,2	31,3	5,4	0,4	1,0	4,8	20,7	2,8	94,1
b) Pianura .....	48,5	16,8	4,9	0,5	4,3	11,0	22,3	2,8	94,3
V - <i>Italia meridionale</i> <sup>2)</sup> ...	45,4	8,5	20,9	0,2	0,6	13,4	11,2	3,5	95,2
a) Collina .....	43,9	8,9	20,8	0,1	0,2	13,1	13,5	3,7	95,2
b) Pianura .....	49,9	7,1	21,3	0,7	1,7	14,4	4,1	2,9	95,0
VI - <i>Sicilia</i> .....	57,7	8,6	18,8	..	..	12,0	3,4	2,7	94,6
a) Montagna .....	48,0	6,3	16,2	—	—	18,2	7,5	3,4	93,3
b) Collina .....	64,7	11,0	16,7	—	—	9,6	2,0	2,2	95,2
c) Pianura .....	50,5	4,3	32,7	0,2	0,1	8,4	0,2	3,3	95,4
VII - <i>Sardegna</i> .....	24,4	1,4	2,6	..	0,2	47,1	5,0	17,1	96,5
a) Montagna .....	15,2	1,5	1,9	—	0,1	45,9	8,8	25,0	96,8
b) Collina .....	23,2	1,3	2,3	..	0,3	51,0	4,4	16,0	97,1
c) Pianura .....	37,0	1,7	4,6	—	0,2	33,6	4,3	14,2	93,9
IN COMPLESSO...	41,1	16,2	7,4	3,6	1,3	14,5	17,9	6,2	92,0

<sup>1)</sup> Nel prospetto i due puntini significano che i valori sono inferiori a 0,1, mentre una lineetta significa l'assenza totale del fenomeno. - <sup>2)</sup> Esclusa la montagna.

PATRIMONIO ZOOTECNICO  
(Censimento 19 marzo 1930)

ZONE E CIRCOSCRIZIONI ECONOMICO-AGRARIE	Capi in complesso	Capi grossi		Bovini		Ovini e caprini	
		su 100 capi in complesso	per Km <sup>2</sup> produttivo	su 100 capi in complesso	per Km <sup>2</sup> produttivo	su 100 capi in complesso	per Km <sup>2</sup> produttivo
I - <i>Montagna alpina</i> .....	1.526.116	60,2	22,4	53,4	19,9	31,9	11,9
a) Occidentale .....	514.495	58,6	22,1	51,7	19,5	37,5	14,2
b) Orientale .....	1.011.621	61,0	22,6	54,3	20,1	29,0	10,7
II - <i>Montagna appenninica</i> .....	4.658.186	27,3	22,2	16,8	13,7	63,8	51,9
a) Settentrionale .....	1.018.408	44,1	28,0	37,0	23,5	47,3	30,0
b) Centrale .....	1.844.183	24,8	20,6	13,9	11,5	65,6	54,5
c) Meridionale .....	1.795.595	20,3	19,1	8,4	7,9	71,4	67,2
III - <i>Italia settentrionale</i> <sup>1)</sup> .....	6.451.792	72,9	76,7	59,7	62,9	8,0	8,4
a) Colline prealpine .....	1.058.031	65,8	48,1	53,9	39,4	20,1	14,7
b) Colline appenniniche e colline delle Langhe e Monferrato ..	845.358	69,9	57,4	59,7	49,0	12,4	10,1
c) Altopiani .....	990.655	78,7	87,6	64,6	71,9	6,2	6,9
d) Pianura padana irrigua .....	1.248.763	78,4	109,6	62,4	87,3	2,2	3,1
e) Pianura veneta .....	904.042	76,4	77,0	62,1	62,6	5,4	5,4
f) Pianura emiliana .....	1.404.943	68,8	99,5	56,8	82,2	4,3	6,2
IV - <i>Italia centrale</i> <sup>1)</sup> .....	4.318.947	31,0	35,3	21,6	24,6	56,1	63,8
a) Collina .....	3.871.736	31,2	35,9	22,0	25,4	55,3	63,0
b) Pianura .....	447.211	29,7	30,5	18,7	19,2	62,7	64,3
V - <i>Italia meridionale</i> <sup>1)</sup> .....	3.278.088	25,3	20,6	9,4	7,6	68,3	55,5
a) Collina .....	2.416.762	24,6	19,6	9,2	7,3	68,3	54,3
b) Pianura .....	861.326	27,1	23,6	10,0	8,8	68,2	59,5
VI - <i>Sicilia</i> .....	1.727.907	37,4	26,6	9,7	6,9	59,9	42,6
a) Montagna .....	627.137	31,2	27,5	10,9	9,6	65,4	57,5
b) Collina .....	875.723	41,3	26,4	9,1	5,8	56,1	35,9
c) Pianura .....	225.047	39,8	25,5	8,5	5,4	59,5	38,1
VII - <i>Sardegna</i> .....	2.934.658	13,1	16,5	8,2	10,4	84,9	107,2
a) Montagna .....	476.213	9,9	13,2	6,7	9,0	88,8	118,6
b) Collina .....	1.923.526	13,8	17,0	8,8	10,8	84,0	103,7
c) Pianura .....	534.919	13,5	17,7	7,4	9,7	84,3	110,4
IN COMPLESSO ...	24.895.694	40,5	35,4	28,5	24,9	48,8	42,6

1) Esclusa la montagna.

Apprezzabilmente densa è la popolazione, specialmente in alcune plaghe della Campania e delle Puglie, cui si contrappongono quelle ben poco popolate della Lucania; notevolmente basso è il numero degli abitanti che vivono nelle campagne, tanto in confronto del totale (13,3 %) quanto della densità (34,7 % per chilometro quadrato produttivo). Di media entità la popolazione addetta all'agricoltura (attorno al 50 % di quella attiva, con una densità di circa 50 per chilometro quadrato produttivo) nella cui composizione i contadini proprietari vi figurano per circa un quinto (18,3 % nella pianura).

In *Sicilia* la *montagna*, secondo il Catasto agrario, è data quasi per intero dai Monti Peloritani, Nebrodi, dalle Madonie e dalle parti più elevate del vulcanico Etna e si estende a poco meno di un terzo della superficie dell'isola; la *pianura*, limitata a circa il 15 % di questa superficie, comprende tra l'altro, le piane vitate di Marsala, Comiso, Vittoria, cerealicola di Trapani, cotonifera di Gela, e quella di Catania. La superficie lavorabile supera gli 8/10 della territoriale nelle circoscrizioni di collina e di pianura; qui le colture legnose specializzate di agrumi, viti, olivi, mandorli, noccioli, prevalenti di norma lungo le coste, si estendono a circa  $\frac{1}{3}$  della superficie territoriale. All'interno predomina invece la estensiva agricoltura latifondistica: qui hanno infatti una notevole diffusione i seminativi semplici ed i pascoli permanenti.

Il patrimonio zootecnico ha le stesse caratteristiche di povertà di quello dell'Italia meridionale; sebbene il carico di bestiame sia alquanto più elevato (26,6 capi grossi per chilometro quadrato produttivo) si ha una minore densità di bovini (6,9 per chilometro quadrato produttivo).

Elevata è la densità della popolazione; anzi nella pianura può dirsi elevatissima (oltre 270 abitanti per chilometro quadrato di superficie territoriale). Ancora più basso che nell'Italia meridionale è il numero degli abitanti sparsi, la cui densità per chilometro quadrato di superficie lavorabile è di appena 12,4 nella circoscrizione collinare. Qui è inferiore alle altre circoscrizioni anche la densità della popolazione agricola, che nell'insieme dell'isola è assai bassa (34,8 per chilometro quadrato lavorabile) e superiore, solo di poco, a quella che si riscontra in Sardegna. Anche i contadini proprietari sono in Sicilia modestamente rappresentati (20,6 % degli addetti all'agricoltura).

La *Sardegna*, che ha una superficie di non molto inferiore alla Sicilia, è in prevalenza collinare. La *montagna* comprende il massiccio granitico del Gennargentu che occupa la regione della Barbagia, situata nella parte centro-orientale dell'isola, e le montagne dell'Iglesiente e del Sulcis, costituite da graniti, scisti e calcari. La *pianura* è quasi interamente

D A T I D E  
(Censimento al

ZONE E CIRCOSCRIZIONI ECONOMICO-AGRARIE	residente	
	in complesso	per km <sup>2</sup> territoriale
I - <i>Montagna alpina</i> .....	2 847 996	57,2
a) Occidentale .....	1 002 047	58,6
b) Orientale .....	1 845 949	56,5
II - <i>Montagna appenninica</i> .....	5 534 735	91,2
a) Settentrionale .....	2 187 088	126,8
b) Centrale .....	1 693 516	72,8
c) Meridionale .....	1 654 131	82,8
III - <i>Italia settentrionale</i> <sup>1)</sup> .....	15 653 453	232,8
a) Colline prealpine .....	3 050 681	194,2
b) Colline appenniniche e colline delle Langhe e Monferrato	1 873 169	170,1
c) Altopiani .....	3 329 489	344,7
d) Pianura padana irrigua .....	2 920 767	302,5
e) Pianura veneta .....	2 363 758	228,9
f) Pianura emiliana .....	2 115 589	194,8
IV - <i>Italia centrale</i> <sup>1)</sup> .....	6 538 579	162,3
a) Collina .....	5 851 987	164,1
b) Pianura .....	686 592	148,3
V - <i>Italia meridionale</i> <sup>1)</sup> .....	7 336 805	173,3
a) Collina .....	5 068 936	158,7
b) Pianura .....	2 267 869	218,1
IV - <i>Sicilia</i> .....	3 970 988	154,5
a) Montagna .....	967 790	126,5
b) Collina .....	1 992 385	138,6
c) Pianura .....	1 010 813	274,1
VII - <i>Sardegna</i> .....	1 036 170	43,0
a) Montagna .....	128 957	35,0
b) Collina .....	593 651	37,0
c) Pianura .....	313 562	72,1
IN COMPLESSO ...	42 918 726	138,4

<sup>1)</sup> Esclusa la montagna.

## TOGRAFICI

1 aprile 1936)

P o p o l a z i o n e							Cottivatori in proprio su 100 addetti alla agricoltura caccia e pesca
presente		sparsa		attiva	presente addetta all'agri- cultura caccia e pesca		
in complesso	per km <sup>2</sup> territoriale	% della residente	per km <sup>2</sup> lavorabile	% della presente	% della attiva	per km <sup>2</sup> lavorabile	
2.838.314	57,0	25,6	95,7	48,4	47,8	86,8	64,9
1.003.087	58,6	23,9	96,2	52,9	43,5	92,6	67,6
1.835.227	56,2	26,5	95,4	46,0	50,6	84,0	63,5
5.657.235	93,3	30,2	70,0	42,9	60,7	58,9	40,2
2.222.982	128,9	34,9	147,0	42,9	42,6	75,9	46,5
1.742.791	74,9	33,2	59,6	42,0	63,7	51,1	35,8
1.691.462	84,0	21,0	37,5	43,8	75,3	57,5	39,5
15.606.843	232,1	31,9	100,6	46,7	41,2	61,0	28,4
3.035.091	193,2	28,9	115,7	46,0	38,7	71,7	47,8
1.871.051	169,9	42,2	100,6	47,6	55,0	62,4	45,7
3.291.658	340,8	18,2	73,6	48,4	27,6	54,6	34,5
2.922.616	302,6	14,4	50,2	48,3	28,8	48,5	12,9
2.373.014	229,8	51,3	146,1	42,0	54,1	64,5	17,0
2.113.413	194,5	50,6	116,5	47,5	59,2	64,9	12,6
6.498.663	161,3	36,8	93,2	44,1	49,2	55,3	21,2
5.817.911	163,1	36,8	92,5	44,4	49,5	55,5	21,3
680.752	147,1	36,4	99,5	41,7	46,8	53,8	20,0
7.358.263	173,8	13,3	34,7	37,0	52,3	50,3	24,3
5.115.872	160,2	15,0	37,2	37,6	55,3	51,0	26,2
2.242.391	215,7	9,2	27,7	35,6	45,1	48,6	18,7
4.000.078	155,6	10,0	20,3	33,6	51,5	34,8	20,6
983.645	128,6	17,4	34,9	35,3	58,8	40,9	22,7
2.015.263	140,2	7,2	12,4	33,1	54,8	30,9	19,7
1.001.170	271,5	8,3	27,2	32,8	37,3	40,2	19,9
1.034.206	42,9	8,0	12,7	36,3	56,7	32,7	26,1
132.095	35,9	10,2	21,3	34,9	54,5	39,0	30,0
593.010	36,9	9,9	14,3	36,3	62,6	33,0	26,0
309.101	71,1	3,5	5,9	37,0	46,6	29,9	24,7
42.993.602	138,7	26,2	69,7	42,8	48,2	54,8	30,5

formata dal *Campidano*, di origine quaternaria, che corre da Cagliari ad Oristano. La *collina* si estende nella metà settentrionale dell'isola ed in gran parte di quella sud-orientale; qui si hanno terreni di diversa origine; dai granitici della Gallura e del Sarrabus agli eocenici e miocenici del Sarcidano e della Trexenta, da quelli trachitici dell'Anglona e del Logudoro a quelli basaltici del Monte Ferru.

La povertà dei terreni, l'aridità del clima, l'impetuosità dei venti vi consentono, salvo poche eccezioni, un'agricoltura estensiva a prevalente carattere pastorale. Pressochè metà del territorio è occupato da pascoli permanenti, spesso poveri e cespugliati, e solo un quarto da seminativi per la massima parte senza arborature. Nei *Campidani* si ha un'agricoltura meno povera e qua e là si hanno plaghe ove le particolari condizioni di ambiente hanno consentito un'agricoltura intensiva basata sulla coltivazione della vite, dell'olivo, degli agrumi ed anche, specie nel Sassarese, la creazione di aziende zootecniche assai progredite.

Più accentuata che altrove è la percentuale di ovini e caprini (85 %) sul totale dei capi, mentre la densità dei capi grossi (16,5 per chilometro quadrato produttivo) è la più bassa.

La popolazione, che per oltre il 90 % vive in centri, ha la più bassa densità di tutte le regioni italiane; modesta è la percentuale della popolazione attiva in confronto di quella presente, mentre la popolazione agricola, nella quale i contadini proprietari rappresentano oltre  $\frac{1}{4}$ , è il 56,7 % di quella attiva.

Gli elementi, che si riportano nei prospetti 3, 4, 5 da pag. 35 a 39, serviranno a meglio porre in evidenza alcuni dei caratteri differenziali delle zone e circoscrizioni economico-agrarie adottate nel presente studio.

### I risultati dell'indagine

§ 4. - *La distribuzione della proprietà per classi di superficie.* — Nel prosp. n. 6 a pag. 34-37 sono contenuti i dati statistici relativi alla distribuzione della proprietà per classi di superficie. La proprietà fondiaria è stata distinta in quattro classi, assegnando alla prima quella di superficie inferiore ai 50 ettari, alla seconda quella di superficie compresa fra i 51 e i 100 ettari, alla terza quella compresa fra i 101 e i 1000 ettari, ed infine alla quarta quella di superficie superiore ai 1000 ettari.

La distribuzione è stata studiata nell'ambito di circoscrizioni territoriali notevolmente estese, ma appositamente definite (come è precisato



nel paragrafo 3°) le quali presentano una relativa uniformità nei riguardi dell'economia agraria (circostrizioni e zone economico-agrarie).

I risultati dell'indagine sono pertanto contenuti nel prospetto sopra indicato. Tuttavia potrà ugualmente riuscire opportuno fare qui espressa menzione di alcuni fra i più generali e caratteristici dati ottenuti.

Riferendoci all'intero territorio nazionale, si può intanto osservare che il *numero* delle proprietà inferiori ai 50 ettari costituisce una percentuale elevatissima del totale (99,45 %). Però la loro *superficie complessiva* è appena di poco superiore alla metà di quella totale (56 %). Il rimanente 44 % del territorio agricolo nazionale appartiene per il 7 % a proprietà con superficie compresa fra i 51 e i 100 ettari; per il 23 % a proprietà con superficie compresa fra i 101 e i 1000 ettari; e per il 14 % a proprietà con superficie superiore ai 1000 ettari.

Alle suindicate quattro classi di superficie corrispondono complessivamente, sempre per l'intero territorio nazionale, redditi imponibili catastali che rappresentano rispettivamente le seguenti percentuali di reddito imponibile catastale di tutto il territorio nazionale:

Proprietà con superficie	Reddito imponibile %
minore di 50 ha. ....	71
da 51 a 100 ha. ....	8
da 101 a 1000 ha. ....	17
oltre 10 ..... .....	4
TOTALE ...	100

Complessivamente per l'intero territorio nazionale, *il reddito medio dei terreni diminuisce man mano che dalle classi di minore superficie si passa a quelle di superficie maggiore.*

L'osservazione risulta evidente se si calcolano i redditi medi per ettaro di ciascuna classe e si paragonano con il reddito medio per ettaro dell'intero territorio nazionale. I risultati che si ottengono sono i seguenti:

REDDITO IMPONIBILE MEDIO PER ETTARO :

a) d l'intero territorio nazionale.....	L. 272
b) delle proprietà con superficie inferiore a 50 ettari ...	» 342
c) delle proprietà con superficie compresa fra i 51 e 100 ettari .....	» 311
d) delle proprietà con superficie compresa fra i 101 e i 1000 ettari .....	» 205
e) delle proprietà con superficie maggiore a 1000 ettari..	» 70

Va osservato però che per interpretare correttamente la sistematica variazione in forza della quale il reddito unitario decresce con l'aumentare della dimensione della proprietà, bisognerebbe conoscere quanta parte della variazione dipende dalla dimensione della proprietà e quanta da circostanze (natura del terreno, ecc.) ad essa estranee.

Se invece di riferirsi a dati medi nazionali si esamina la distribuzione in parola nell'ambito di circoscrizioni più ristrette (ad esempio per ciascuna delle circoscrizioni o zone economico-agrarie definite nel paragrafo 3°) si osserva che la percentuale del 56% della superficie, che per l'intero territorio nazionale corrisponde alla proprietà di superficie inferiore ai 50 ettari, subisce da zona a zona scarti notevoli, raggiungendo valori assai più elevati (mediamente di circa l'85%) nella zona delle colline prealpine, nella collina appenninica settentrionale e colline delle Langhe e Monferrato, negli altopiani dell'Italia settentrionale ed invece valori minimi (mediamente di circa il 35%) ad esempio nella pianura dell'Italia centrale e nella montagna della Sardegna.

Se poi l'esame della distribuzione si esegue nell'ambito di circoscrizioni ancora più ristrette, ad esempio nelle regioni di pianura, collina e montagna di ciascuna provincia, la percentuale che corrisponde alla proprietà inferiore ai 50 ettari presenta valori massimi e minimi ancora più discosti. Così essa raggiunge il 100% nella pianura della provincia di Asti, è compresa fra il 90 ed il 97% nella collina della provincia di Alessandria (94%) nella pianura della provincia di Aosta (97%), nella collina della provincia di Asti (91%), nella collina della provincia di Cuneo (94%), nella montagna e nella collina della provincia di Vercelli (rispettivamente 91% e 93%), nella montagna della provincia di Pavia (94%), nella collina della provincia di Varese (91%), nella collina della provincia di Vicenza (91%).

La stessa percentuale raggiunge invece valori minimi nella montagna della provincia di Bolzano (29%), nella montagna della provincia di Trento (29%), nella pianura della provincia di Ferrara (30%), nella collina della provincia di Grosseto (21%), nella pianura della provincia di Grosseto (6%), nella collina della provincia di Livorno (23%), nella collina della provincia di Pisa (29%), nella montagna e collina della provincia di Siena (22%), nella pianura della provincia di Roma (15%), nella pianura della provincia di Viterbo (15%).

Da quanto precede sembra potersi concludere che la percentuale con la quale è rappresentata la proprietà di superficie inferiore ai 50 ettari, oltre a variare localmente fra i limiti molto estesi (dal 100% della pianura di Asti, al 6% della pianura di Grosseto), raramente presenta carattere di relativa uniformità per zone sufficientemente estese.

*Localizzazione più definita presentano invece le proprietà di superficie maggiore ai 1000 ettari, addensandosi esse prevalentemente nella montagna alpina, dove sono principalmente costituite da boschi e pascoli, nella pianura del versante tirrenico, specie nella maremma toscana e nell'agro romano, nel crinale appenninico centrale, nella montagna calabrese, e con minore rilevanza in tutta la Sardegna.*

Nel prosp. n. 6 a pag. 48-49 la distribuzione è stata studiata per regioni agrarie (montagna, collina, pianura). Da esso si rileva che nel complesso della superficie agricola e forestale del Paese le proprietà con più di 1000 ettari interessano 3,8 milioni di ettari. *Va notato però che in montagna le grandi proprietà sono costituite da pascoli e boschi, quindi hanno scarso interesse ai fini della riforma fondiaria.*

Limitandoci a considerare la collina e la pianura, si rileva che le proprietà fondiarie con oltre 1000 ettari di superficie si estendono per circa *un milione e mezzo di ettari*, pari al 9,1 % dell'intera superficie di collina e pianura.

Le proprietà con superficie compresa fra 100 e 1000 ettari occupano *quattro milioni di ettari*, cioè il 23,4 % della collina e della pianura.

In complesso, *escludendo sempre la montagna*, le proprietà con più di 100 ettari interessano *cinque milioni e mezzo di ettari*, pari a circa un terzo delle superficie complessiva di collina e pianura. Inoltre l'indagine ha dimostrato che, in generale, queste terre sono tra le meno produttive.

LA PROPRIETÀ FONDIARIA IN ITALIA  
PER CLASSI DI SUPERFICIE E SECONDO LE REGIONI AGRARIE

REGIONI AGRARIE	Classi di superficie				Totale
	fino a 50 ettari	da 51 a 100 ettari	da 101 a 1000 ettari	oltre 1000 ettari	
Montagna .....	5.697.228	556.065	2.296.626	2.234.279	10.784.198
% ...	52,83	5,16	21,29	20,72	100,00
Collina .....	6.600.993	930.550	2.666.062	1.033.771	11.231.376
% ...	58,77	8,29	23,74	9,20	100,00
Pianura .....	3.530.488	600.451	1.366.099	530.393	6.027.431
% ...	58,57	9,96	22,67	8,80	100,00
TOTALE .....	15.828.709	2.087.066	6.328.787	3.798.443	28.043.005
% ...	56,44	7,44	22,57	13,55	100,00

Per concludere si indicano nel seguente prospetto i dati percentuali riassuntivi per le regioni di collina e pianura (esclusa la montagna) distintamente per l'Italia settentrionale, centrale e meridionale.

PERCENTUALE DELLA SUPERFICIE DI PIANURA E COLLINA APPARTENENTE  
ALLE PROPRIETÀ DELLE SINGOLE CLASSI DI SUPERFICIE

I T A L I A	P r o p r i e t à				Totale
	sino a 50 ettari	da 51 a 100 ettari	da 101 a 1000 ettari	oltre i 1000 ettari	
Settentrionale .....	71	10	16	3	100
Centrale .....	45	8	31	16	100
Meridionale (escluse le isole)	60	7	25	8	100

§ 5. — *La distribuzione della proprietà per classi di reddito imponibile.* — Nel capitolo precedente è stata esaminata la distribuzione della proprietà per classi di ampiezza in base alla superficie. Lo studio della ripartizione della proprietà da questo punto di vista non è esauriente sotto il riguardo economico, in quanto a parità di superficie la terra ha un diverso valore economico secondo la sua natura, la sua ubicazione, la utilizzazione colturale, ecc.

Perciò, come già detto nella premessa metodologica, è opportuno esaminare la distribuzione della proprietà anche in base al reddito.

A tal fine si sono utilizzati i dati relativi al reddito imponibile catastale, discriminando la proprietà in base ad esso.

Infatti si è distinta la proprietà fondiaria in piccola, media e grande, considerando *piccola* quella il cui reddito imponibile in lire oro di conto non supera L. 1750, *media* quella il cui reddito imponibile è compreso fra L. 1751 e L. 17.500, *grande* quella avente un reddito imponibile superiore a L. 17.500. Questa classificazione, grosso modo, corrisponde a redditi fondiari effettivi in lire attuali (1946) fino a L. 100.000 annue per la piccola proprietà, da L. 100.000 a L. 1.000.000 per la media ed oltre L. 1.000.000 per la grande proprietà.

Precisato il criterio della discriminazione, esaminiamo come sono distribuiti i tre tipi suddetti di proprietà nelle singole circoscrizioni territoriali qualora non si faccia distinzione fra proprietà di privati e di enti (vedi prospetto n. 7 a pag. 50-51).

Si premette che nel complesso d' Italia alla piccola proprietà è attribuito più della metà del reddito imponibile complessivo (54,2%); segue, per importanza, la media proprietà cui spetta meno di un terzo (31,5%) del reddito imponibile; ed infine la grande proprietà è rappresentata dal 14,3% del reddito imponibile.

Nell'ambito delle singole zone economico-agrarie si riscontrano notevoli variazioni rispetto alla ripartizione ora accennata, ma rimane

confermata ovunque la preminenza della piccola proprietà, la quale appare più spiccatamente nelle zone montane, sia alpine, sia appenniniche, ove il 78,6 % ed il 73,5 %, rispettivamente, del reddito imponibile sono pertinenti alla piccola proprietà.

Nella montagna alpina il regime della proprietà terriera ha una particolare fisionomia, in quanto l'azienda agraria risulta costituita da seminativi e prati di fondovalle, da prati di monte e da pascoli alpini. Mentre seminativi e prati appartengono a privati e costituiscono proprietà spesso estremamente piccole e frammentate, i pascoli invece sono quasi sempre di proprietà comunale e collettiva. In questa zona è da rilevare la differenza che passa fra il settore occidentale e quello orientale; nel primo è più accentuata la prevalenza della piccola proprietà con un massimo assoluto dell'88,5 % di reddito imponibile, mentre la grande proprietà ricorre, in percentuale apprezzabile, soltanto in quattro zone agrarie (Alta Valle Stura e Alta Valle Gesso di Cuneo, l'Alta montagna della Valle Vigizzo e Media montagna del basso Toce di Novara); nel secondo settore, l'orientale, le grandi proprietà, costituite essenzialmente da terreno a pascolo ed a bosco hanno maggiore consistenza, specialmente nella provincia di Trento, Belluno, Udine, Fiume, ecc., talchè si abbassa al 73,5 % la percentuale di reddito attribuita alla piccola proprietà e s'eleva quella riferentesi alla media (15,5 %) ed alla grande (11,0 %) proprietà.

La montagna appenninica, benchè si dilunghi a costituire la spina dorsale dell'Italia, dalla Liguria fino alla punta estrema della Calabria non offre differenziazioni profonde sotto il profilo della ripartizione della proprietà in classi di ampiezza. In essa rimane incontrastata la prevalenza della piccola proprietà ed anzi vi sono zone agrarie (Alta montagna di Genova, Alta montagna di Chiavari in prov. di Genova, Alto e basso Bobbiese in prov. di Pavia, Alta montagna piacentina in prov. di Piacenza, Isola di Capraia in prov. di Livorno) dove esiste quasi *soltanto la piccola proprietà*.

Nella parte centrale della dorsale appenninica assume qualche rilievo la media e grande proprietà, specialmente in provincia di Grosseto (bassa montagna Grossetana), Aquila (Altopiano del Fucino e Altopiano Cinquemiglia e Alto Sagittario), Latina (Monti Lepini), Rieti (Monte piano del Reatino), Roma (Alta Valle dell'Aniene e Monti Sabini e Monti Lepini), con estensioni a pascolo od a colture cerealicole (ad eccezione dell'alveo del Fucino in prov. di Aquila, di proprietà Torlonia).

Se dalla montagna si discende ad esaminare la collina e la pianura dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, si rimane colpiti nel vedere

## DISTRIBUZIONE DELLE PROPRIETÀ

ZONE E CIRCOSCRIZIONI ECONOMICO-AGRARIE	Dati complessivi			Dati	
	Superficie censita ha	Imponibile dominicale Migliaia di lire	Partite catastali accese N.	Sino a	
				Partite catastali accese	
				Numero	% sul com- plesso
I - <i>Montagna alpina</i> .....	4.195.228	285.108	1.529.594	1.523.696	99,61
a) Occidentale <sup>1)</sup> .....	1 409 546	79 125	646 425	644 916	99,76
b) Orientale <sup>2)</sup> .....	2 785 682	205 983	883 169	878 780	99,50
II - <i>Montagna appenninica</i> ..	5.579.210	723.657	2.130.357	2.121.312	99,58
a) Settentrionale <sup>3)</sup> .....	1 456 924	158 225	509 989	507 641	99,539
b) Centrale .....	2 222 778	334 864	696 056	692 320	99,46
c) Meridionale .....	1 899 508	230 568	924 312	921 351	99,680
III - <i>Italia settentrionale</i> <sup>4)</sup> ..	5.574.704	3.316.307	2.369.317	2.356.653	99,465
a) Colline prealpine <sup>5)</sup> .....	899.197	331.003	680.934	679.943	99,855
b) Colline appenniniche e col- line delle Langhe e Mon- ferrato <sup>6)</sup> .....	935 054	450 664	449 772	448 438	99,70
c) Altopiani .....	893 374	508 036	554 459	552 969	99 731
b) Pianura padana irrigua ..	902 095	716 249	273 540	270 045	98,722
e) Pianura veneta <sup>7)</sup> .....	919 900	559 716	264 814	262 444	99,105
f) Pianura emiliana .....	1 025 084	750 639	145 798	142 814	97,95
IV - <i>Italia centrale</i> <sup>4)</sup> .....	3.833.859	1.024.177	973.616	964.262	99,04
a) Collina .....	3 366 261	903 849	847 935	839 342	98,99
b) Pianura .....	467 598	120 328	125 681	124 920	99,39
V - <i>Italia meridionale</i> <sup>4)</sup> .....	4 023 448	1.293 732	1.824 920	1.816 637	99,546
a) Collina .....	3 035 531	794 904	1 404 942	1 398 806	99 563
b) Pianura .....	987 917	498 828	419 978	417 831	99,489
VI - <i>Sicilia</i> .....	2.474.528	874.130	1.351.270	1.345.871	99,600
a) Montagna .....	815 688	283 532	505 998	504 361	99,677
b) Collina .....	1 300 392	409 140	650 408	647 467	99 548
c) Pianura .....	358 448	181 458	194 864	194 043	99,578
VII - <i>Sardegna</i> .....	2.362.028	120.859	375.872	368.939	98,16
a) Montagna .....	363 290	11 041	40 080	38 987	97,27
b) Collina .....	1 574 489	77 892	223 914	219 074	97,84
c) Pianura .....	424 249	31 926	111 878	110 878	99,11
IN COMPLESSO ...	28.043 005	7.637.970	10.554 946	10.497.370	99,455

1) Mancano i dati relativi ad alcuni comuni già indicati nelle annotazioni al prospetto delle zone agrarie, per una superficie delle zone agrarie, per una superficie territoriale complessiva di Ha. 32.536. - 3) Mancano i dati relativi ad Ha. 194.627. - 4) *Esclusa la montagna.* - 5) Mancano i dati relativi ad alcuni comuni già indicati nelle annotazioni al prospetto delle zone agrarie, per una superficie territoriale complessiva di Ha. 109.233. - territoriale complessiva di Ha. 21.959.

## PROSPETTO N. 6.

## PER CLASSI DI SUPERFICIE

nelle partite raggruppate per classi di superficie									
50 ettari				da 51 a 100 ettari					
Superficie censita		Imponibile dominicale		Partite catastali accese		Superficie censita		Imponibile dominicale	
Ettari	% sul complesso	Migliaia di lire	% sul complesso	Numero	% sul complesso	Ettari	% sul complesso	Migliaia di lire	% sul complesso
1.734.842	41,35	205.319	72,02	2.144	0,15	148.460	3,54	10.781	3,78
688 072	48,81	68 210	86,21	498	0,08	34 647	2,46	1.499	1,89
1.046 770	37,58	137.109	66,56	1.646	0,12	113.813	4,08	9.282	4,51
3.407.953	61,08	582.789	80,53	4.715	0,22	324 195	5,81	36.589	5,06
1.104 948	75,84	132 500	83,74	1 452	0,285	99 202	6,81	10.246	6,48
1.149 170	51,70	266 500	79,58	1 885	0,27	129 173	5,81	16.795	5,02
1.153 835	60,74	183 789	79,71	1.378	0,149	95 820	5,05	9 548	4,14
3.940.677	70,69	2.337.251	70,48	7.926	0,335	544.237	9,76	372.679	11,24
769.591	85,59	291.834	88,15	645	0,095	43.759	4,87	18.316	5,54
801 309	85,70	387.258	85,93	939	0,21	63 425	6,78	30.189	6,70
731 008	81,83	413 330	81,35	968	0,175	66 218	7,41	38.993	7,68
507.116	56,22	392 035	54,73	2.167	0,792	150 498	16,68	124 524	17,39
561 345	61,02	380 380	67,96	1 392	0,526	95 467	10,38	62 692	11,20
570 308	55,64	472 414	62,94	1 815	1,25	124 870	12,18	97.965	13,05
1.733.571	45,22	589.473	57,56	4.534	0,47	315 630	8,23	86.947	8,49
1 572 010	46,70	534 162	59,10	4.243	0,50	295 278	8,77	80 701	8,93
161 561	34,55	55 311	45,97	291	0,23	20 352	4,35	6.246	5,19
2.423.866	60,24	948.785	73,34	3 932	0,215	274.853	6,83	78.352	6,06
1.884 551	62,08	585 501	73,66	2.970	0,211	207 891	6,85	52 602	6,62
539 315	54,59	3 3 284	72,83	962	0,229	66 962	6,78	25 750	5,16
1.518.525	61,37	675.718	77,30	2.755	0,204	189.371	7,65	51.258	5,86
503 243	61,70	240 494	84,82	811	0,160	55 576	6,81	10 555	3,72
791 030	60,83	297 096	72,62	1.509	0,232	103 593	7,97	28 768	7,03
224 252	62,56	138 128	76,12	435	0,224	30 202	8,43	11 935	6,58
1.069.275	45,27	81.632	67,54	4.225	1,12	290.320	12,29	14.017	11,60
135 592	37,33	5.913	53,55	637	1,59	44 152	12,15	1.457	13,20
723 951	45,98	51 359	65,94	3 004	1,34	206 400	13,11	9 785	12,56
209 732	49,44	24 360	76,30	584	0,52	39 768	9,37	2 775	8,69
15.828.709	56,44	5.420.967	70,97	30.231	0,286	2.087.066	7,44	650.623	8,52

ficie territoriale complessiva di Ha. 245.265. - 2) Mancano i dati relativi ad alcuni comuni già indicati nelle annotazioni  
alcuni comuni già indicati nelle annotazioni al prospetto delle zone agrarie, per una superficie territoriale complessiva di  
delle zone agrarie, per una superficie territoriale complessiva di Ha. 20.337. - 6) Mancano i dati relativi ad alcuni comuni  
7) Mancano i dati relativi ad alcuni comuni già indicati nelle annotazioni al prospetto delle zone agrarie, per una superficie

## DISTRIBUZIONE DELLE PROPRIETÀ

ZONE E CIRCOSCRIZIONI ECONOMICO-AGRARIE	Dati delle partite rag					
	da 101 a 1000 ettari					
	Partite catastali accessi		Superficie censita		Imponibile dominicale	
	Numero	% sul com- plesso	Ettari	% sul com- plesso	Migliaia di lire	% sul com- plesso
I - <i>Montagna alpina</i> <sup>1)</sup> .....	3.236	0,21	1.016.224	24,22	37 152	13,03
a) Occidentale .....	879	0,14	274 957	19,51	4 766	6,02
b) Orientale <sup>2)</sup> .....	2 357	0,27	741 267	26,61	32 386	15,72
II - <i>Montagna appenninica</i> ..	3.950	0,18	1.032 959	18,52	74 659	10,32
a) Settentrionale <sup>3)</sup> .....	865	0,170	201 405	13,82	14 202	8,97
b) Centrale .....	1 634	0,23	462 090	20,79	33 635	10,04
c) Meridionale .....	1 451	0,157	369 464	19,45	26 822	11,63
III - <i>Italia settentrionale</i> <sup>4)</sup> ..	4.637	0,196	920.298	16,51	565.397	17,05
a) Col.ine pr alpine <sup>5)</sup> .....	336	0,049	70 105	7,79	18 833	5,69
b) Colline appenniniche e col- line Langhe delle e Mon- ferrato <sup>6)</sup> .....	394	0,09	69 303	7,41	32 050	7,11
c) Altopiani .....	503	0,0917	90 712	10,15	53 002	10,43
d) Pianura padana irrigua ..	1 324	0,484	238 713	26,46	194 987	27,22
e) Pianura veneta <sup>7)</sup> .....	954	0,360	221 856	24,12	108 143	19,32
f) Pianura emiliana .....	1.126	0,77	229 609	22,40	158 382	21,10
IV - <i>Italia centrale</i> <sup>4)</sup> .....	4.502	0,46	1.161.275	30,29	250.504	24,46
a) Collina .....	4 100	0,48	1 045 469	31,06	223 286	24,70
b) Pianura .....	402	0,32	115.806	24,77	27 218	22,62
V - <i>Italia meridionale</i> <sup>4)</sup> .....	4.196	0,230	1.013 897	25,20	222.020	17,16
a) Collina .....	3 955	0,218	733 017	24,15	133 731	16,82
b) Pianura .....	1.141	0,272	280 880	28,43	88 289	17,70
VI - <i>Sicilia</i> .....	2.570	0,190	627.445	25,36	129 453	14,81
a) Montagna .....	796	0,157	198 376	24,32	28 270	9,97
b) Collina .....	1.400	0,215	342 110	26,31	73 939	18,07
c) Pianura .....	374	0,192	86 959	24,26	27 244	15,01
VII - <i>Sardegna</i> .....	2.574	0,68	556 689	23,57	19.422	16,07
a) Montagna .....	425	1,06	94 861	26,11	2 610	23,64
b) Collina .....	1.763	0,79	369 169	23,45	13 237	16,99
c) Pianura .....	386	0,34	92 659	21,84	3.575	11,20
IN COMPLESSO ...	25.665	0,243	6.328.787	22,57	1.298.607	17,00

1) Mancano i dati relativi ad alcuni comuni già indicati nelle annotazioni al prospetto delle zone agrarie, per una superficie territoriale complessiva di Ha. 32.536. - 2) Mancano i dati relativi a Ha. 194.627. - 3) Mancano i dati relativi a Ha. 194.627. - 4) *Esclusa la montagna*. - 5) Mancano i dati relativi ad alcuni comuni già indicati nelle annotazioni al prospetto delle zone agrarie, per una superficie territoriale complessiva di Ha. 109.233. - 6) *Esclusa la montagna*. - 7) Mancano i dati relativi ad alcuni comuni già indicati nelle annotazioni al prospetto delle zone agrarie, per una superficie territoriale complessiva di Ha. 21.959.



• Segue: PROSPETTO N. 6.

## PER CLASSI DI SUPERFICIE

grupgate per classi di superficie						Numero delle particelle catastali contenute nelle partite oltre 50 ettari  N.
Oltre 1000 ettari						
Partite catastali accese		Superficie censita		Imponibile dominicale		
Numero	% sul complesso	Ettari	% sul complesso	Migliaia di lire	% sul complesso	
518	0,03	1.295.702	30,89	31.856	11,17	325.949
132	0,02	411.870	29,22	4.650	5,88	102.476
386	0,04	883.832	31,73	27.206	13,21	223.473
380	0,02	814.103	14,59	29.620	4,09	769.290
31	0,006	51.369	3,53	1.277	0,81	273.289
217	0,03	482.345	21,70	17.934	5,36	407.561
132	0,014	280.389	14,76	10.409	4,52	88.440
101	0,004	169.492	3,04	40.980	1,23	779.598
10	0,001	15.742	1,75	2.020	0,62	105.781
I	—	1.017	0,11	1.167	0,26	95.731
19	0,003	5.436	0,61	2.711	0,53	100.562
4	0,002	5.768	0,64	4.703	0,66	198.372
24	0,009	41.232	4,48	8.501	1,52	152.858
43	0,03	100.297	9,78	21.878	2,92	126.294
318	0,03	623.383	16,26	97.253	9,49	1.120.585
250	0,03	453.504	13,47	65.700	7,27	956.007
68	0,06	169.879	36,33	31.553	26,22	164.578
155	0,009	310.832	7,73	44.575	3,44	265.515
111	0,008	210.072	6,92	23.070	2,90	209.638
44	0,010	100.760	10,20	21.505	4,31	55.877
74	0,006	139.187	5,62	17.701	2,03	123.629
30	0,006	58.493	7,17	4.213	1,49	46.268
32	0,005	63.659	4,89	9.337	2,28	57.729
12	0,006	17.935	4,75	4.151	2,29	19.632
134	0,04	445.744	18,87	5.788	4,79	203.588
31	0,08	88.685	24,41	1.061	9,61	28.516
73	0,03	274.969	17,46	3.511	4,51	121.708
30	0,03	82.090	19,35	1.216	3,81	53.364
1.680	0,016	3.798.443	13,55	267.773	3,51	3.588.154

ficie territoriale complessiva di Ha. 245.265. - 2) Mancano i dati relativi ad alcuni comuni già indicati nelle annotazioni  
alcuni comuni già indicati nelle annotazioni al prospetto delle zone agrarie, per una superficie territoriale complessiva di  
delle zone agrarie, per una superficie territoriale complessiva di Ha. 20.337. - 6) Mancano i dati relativi ad alcuni comuni  
7) Mancano i dati relativi ad alcuni comuni già indicati nelle annotazioni al prospetto delle zone agrarie, per una superficie



## DISTRIBUZIONE ED AMPIEZZA ECONOMICA

ZONE E CIRCOSCRIZIONI ECONOMICO-AGRARIE	Articoli di ruolo					Articoli su roo con reddito				
	in complesso	con reddito imponibile di lire				fino a L. 1.750 (piccola pro- prietà)	da L. 1.751 a L. 17.500 (me- dia proprietà)	oltre L. 17.500 (grande pro- prietà)		
		fino a 1.750	da 1.751 a 17.500	da 17.501 a 50.000	oltre 50.000					
I - <i>Montagna alpina</i> .....	1.405.828	1.403.469	2.194	148	17	99,8	0,2	---		
a) Occidentale .....	655.000	654.399	589	11	1	99,9	0,1	---		
b) Orientale .....	750.828	749.070	1.605	137	16	99,8	0,2	---		
II - <i>Montagna appenninica</i> ....	2.049.829	2.041.751	7.851	206	21	99,6	0,4	---		
a) Settentrionale .....	537.533	535.484	2.023	26	—	99,6	0,4	---		
b) Centrale .....	724.091	720.503	3.450	119	19	99,5	0,5	---		
c) Meridionale .....	788.205	785.764	2.378	61	2	99,7	0,3	---		
III - <i>Italia settentrionale</i> <sup>1)</sup> ....	2.384.161	2.324.019	56.916	2.821	405	97,5	2,4	0,1		
a) Colline prealpine .....	815.558	811.038	4.397	109	14	99,4	0,6	---		
b) Colline appenniniche e colline delle Langhe e Monferrato..	461.470	455.161	6.186	112	11	98,6	1,4	---		
c) Altopiani .....	487.127	479.132	7.709	265	21	98,3	1,6	0,1		
d) Pianura padana irrigua ....	239.774	226.894	11.532	1.176	172	94,6	4,8	0,6		
e) Pianura veneta .....	245.347	234.953	9.856	463	75	95,8	4,0	0,2		
f) Pianura emiliana .....	134.885	116.841	17.236	696	112	86,6	12,8	0,6		
IV - <i>Italia centrale</i> <sup>1)</sup> .....	885.289	868.656	15.448	964	221	98,1	1,8	0,1		
a) Collina .....	779.034	763.980	14.032	854	168	98,1	1,8	0,1		
b) Pianura .....	106.255	104.676	1.416	110	53	98,5	1,3	0,2		
V - <i>Italia meridionale</i> <sup>1)</sup> .....	1.613.296	1.594.982	17.427	784	103	98,8	1,1	0,1		
a) Collina .....	1.248.295	1.237.316	10.557	377	45	99,1	0,9	---		
b) Pianura .....	365.001	357.666	6.870	407	58	98,0	1,9	0,1		
VI - <i>Sicilia</i> .....	1.234.436	1.224.591	9.406	382	57	99,2	0,8	---		
a) Montagna .....	448.435	446.318	2.082	68	17	99,5	0,5	---		
b) Collina .....	618.714	612.980	5.463	247	24	99,1	0,9	---		
c) Pianura .....	167.287	165.293	1.911	67	16	98,8	1,2	---		
VII - <i>Sardegna</i> .....	324.040	321.824	2.167	46	3	99,3	0,7	---		
a) Montagna .....	34.846	34.586	254	6	—	99,3	0,7	---		
b) Collina .....	194.547	193.107	1.408	30	2	99,3	0,7	---		
c) Pianura .....	94.647	94.131	505	10	1	99,5	0,5	---		
IN COMPLESSO ...	9.896.879	9.779.292	111.409	5.351	827	98,8	1,1	0,1		

1) Esclusa la montagna.

## DELLA PROPRIETÀ (DI PRIVATI E DI ENTI)

Reddito imponibile (lire)					Reddito imponibile su 100 iscritto ad articoli con reddito imponibile		
in complesso	fino a 1.750	da 1.751 a 17.500	da 17.501 a 50.000	oltre 50.000	fino a L. 1.750 (piccola proprietà)	da L. 1.751 a L. 17.500 (media proprietà)	oltre L. 17.500 (grande proprietà)
69.191.862	54.377.705	9.492.045	3.977.589	1.344.523	78,6	13,7	7,7
23.690.499	20.969.709	2.425.713	238.150	56.927	88,5	10,2	1,3
45.501.363	33.407.996	7.066.332	3.739.439	1.287.596	73,5	15,5	11,0
146.878.834	107.856.611	31.336.276	5.468.748	2.217.199	73,5	21,3	5,2
40.977.380	33.152.913	7.143.204	681.263	—	80,9	17,4	1,7
55.406.072	35.785.008	14.421.332	3.186.944	2.012.788	64,6	26,0	9,4
50.495.382	38.918.690	9.771.740	1.600.541	204.411	77,1	19,3	3,6
661.558.228	302.296.727	250.949.597	75.140.122	33.171.782	45,7	37,9	16,4
84.274.262	62.984.407	17.281.773	2.842.875	1.165.207	74,7	20,5	4,8
88.157.119	61.793.058	22.808.241	2.814.618	741.202	70,1	25,9	4,0
102.732.317	62.104.475	31.871.173	6.943.179	1.813.490	60,5	31,0	8,5
149.250.809	42.526.209	60.855.630	31.906.633	13.962.337	28,5	40,8	30,7
103.107.960	39.985.082	44.288.906	12.391.780	6.442.192	38,8	42,9	18,3
134.035.761	32.903.496	73.843.874	18.241.037	9.047.354	24,5	55,1	20,4
213.617.205	94.436.888	68.806.106	26.447.477	23.926.734	44,2	32,2	23,6
185.725.407	83.939.788	62.241.055	23.255.986	16.288.578	45,2	33,5	21,3
27.891.798	10.497.100	6.565.051	3.191.491	7.638.156	37,6	23,6	38,8
257.818.642	152.416.082	75.040.710	20.688.777	9.673.073	59,1	29,1	11,8
160.055.961	101.559.471	45.094.448	9.763.857	3.638.185	63,4	28,2	8,4
97.762.681	50.856.611	29.946.262	10.924.920	6.034.888	52,0	30,6	17,4
148.814.351	93.362.465	40.390.397	10.315.361	4.746.128	62,7	27,2	10,1
36.043.301	24.305.653	8.766.469	1.831.741	1.139.438	67,4	24,3	8,3
83.581.322	51.234.970	23.565.752	6.607.078	2.173.522	61,3	28,2	10,5
29.189.728	17.821.842	8.058.176	1.876.542	1.433.168	61,1	27,6	11,3
34.214.308	25.178.769	7.558.573	1.302.204	174.762	73,6	22,1	4,3
3.603.629	2.417.514	1.038.834	147.281	—	67,1	28,8	4,1
21.589.691	15.772.149	4.796.542	900.088	121.002	73,1	22,2	4,7
9.020.988	6.989.106	1.723.287	254.835	53.760	77,5	19,1	3,4
1.532.093.430	829.925.247	483.573.704	143.340.278	75.254.201	54,2	31,5	14,3

come la piccola proprietà abbia prevalenza proprio nel meridione, dove nel complesso è meno diffusa la grande proprietà. Per dimostrarlo basta riunire le poche cifre seguenti, ossia le percentuali di reddito imponibile attribuite alla piccola, media e grande proprietà.

I T A L I A	P r o p r i e t à		
	piccola	media	grande
Settentrionale .....	45,7	37,9	16,4
Centrale .....	44,2	32,2	23,6
Meridionale .....	59,1	29,1	11,8

Nell'Italia meridionale vi sono contrade dove domina in maniera pressochè assoluta la piccola proprietà, però vi sono anche zone dove la proprietà è concentrata, per cui i dati medi, per il complesso del Mezzogiorno, hanno scarso valore d'espressione. In particolare, quando la statistica è fatta in base al reddito imponibile, è da tenere presente che di solito alla grande e grandissima proprietà corrisponde un basso reddito imponibile per ettaro e quindi il fatto che la grande proprietà assorba una *percentuale piccola del reddito complessivo non deve condurre a ritenere che assorba una percentuale piccola della superficie.*

Confrontando fra loro i dati delle tre ripartizioni geografiche, risulta che la piccola proprietà prevale nell'Italia meridionale, la media nella Italia settentrionale e la grande nell'Italia centrale.

Una netta distinzione si osserva in Italia settentrionale fra le zone collinari e la pianura padana, veneta ed emiliana; in collina è sempre preminente la piccola proprietà cui spetta dal 70 al 75% del reddito imponibile; nella pianura irrigua, invece, si afferma la media proprietà ed anche la grande; fra pianura irrigua e collina si inseriscono gli altipiani asciutti, ove la distribuzione della proprietà ha caratteristiche più affini alla collina che alla pianura irrigua.

Mentre in molte zone agrarie di collina e degli altipiani asciutti non è affatto rappresentata la grande proprietà, al contrario nella pianura irrigua non esiste quasi nessuna zona che non abbia una percentuale più o meno elevata (da 3 a 5%) di grande proprietà, che, misurata in base al reddito imponibile, va dal 18,3% della pianura veneta al 20,4% della pianura emiliana fino ad un massimo del 30,7% nella pianura padana irrigua.

## PROSPETTO N. 8.

NUMERO DELLE ZONE AGRARIE NELLE QUALI LA PROPRIETÀ (DI PRIVATI  
E DI ENTI), PICCOLA MEDIA E GRANDE INTERESSA DETERMINATE  
PERCENTUALI DEL REDDITO IMPONIBILE

CIRCOSCRIZIONI E ZONE ECONOMICO-AGRARIE	Zone agrarie N.	Piccola proprietà		Media proprietà		Grande proprietà		
		da 75,0 a 90,0 %	oltre 90 %	da 20,0 a 40,0 %	oltre 40 %	senza	da 20,0 a 35,0 %	oltre 35 %
		I - <i>Montagna alpina</i> .....	97	40	28	25	I	58
a) Occidentale .....	44	19	19	9	—	36	2	—
b) Orientale .....	53	21	9	16	I	22	6	2
II - <i>Montagna appenninica</i> .....	172	68	36	58	10	93	5	I
a) Settentrionale .....	50	13	22	17	I	37	—	—
b) Centrale .....	70	26	10	25	7	35	4	I
c) Meridionale .....	52	29	4	16	2	21	I	—
III - <i>Italia settentrionale</i> <sup>1)</sup> .....	203	40	21	64	75	32	18	21
a) Colline prealpine .....	47	20	8	16	2	13	—	I
b) Colline appenniniche e col- line delle Langhe e Monfer- rato .....	40	13	11	5	11	13	—	—
c) Altopiani .....	29	7	2	16	4	5	—	—
d) Pianura padana irrigua .....	32	—	—	14	17	—	6	13
e) Pianura veneta .....	26	—	—	11	15	I	6	2
f) Pianura emiliana .....	29	—	—	2	26	—	6	5
IV - <i>Italia centrale</i> <sup>1)</sup> .....	121	17	8	47	40	21	22	15
a) Collina .....	110	14	8	42	39	20	22	11
d) Pianura .....	11	3	—	5	I	I	—	4
V - <i>Italia meridionale</i> <sup>1)</sup> .....	109	24	4	70	12	15	10	8
a) Collina .....	82	21	3	52	8	12	3	3
b) Pianura .....	27	3	I	18	4	3	7	5
VI - <i>Sicilia</i> .....	55	12	3	36	4	11	5	—
a) Montagna .....	17	5	I	11	I	5	I	—
b) Collina .....	25	6	—	16	2	3	2	—
c) Pianura .....	13	I	2	9	I	3	2	—
VII - <i>Sardegna</i> .....	38	17	I	21	I	17	I	I
a) Montagna .....	4	—	—	4	—	2	—	—
b) Collina .....	28	13	I	14	I	13	I	I
c) Pianura .....	6	4	—	3	—	2	—	—
IN COMPLESSO ...	795	218	101	321	143	247	69	48

1) Esclusa la montagna.

## DISTRIBUZIONE ED AMPIEZZA ECONOMICA

CIRCOSCRIZIONI	Articoli di ruolo					Articoli su 100 con reddito		
	in complesso	con reddito imponibile di lire				fino a L. 1.750 (piccola proprietà)	da L. 1.751 a L. 17.500 (media proprietà)	oltre L. 17.500 (grande propr.)
		fino a 1.750	da 1.751 a 17.500	da 17.501 a 50.000	oltre 50.000			
I - <i>Montagna alpina</i> .....	1.393.644	1.392.455	1.169	18	2	99,9	0,1	..
a) Occidentale .....	649.608	649.374	233	1	—	100,0	..	..
b) Orientale .....	744.036	743.081	936	17	2	99,9	0,1	..
II - <i>Montagna appenninica</i> ...	2.030.273	2.023.666	6.474	115	18	99,7	0,3	..
a) Settentrionale .....	531.569	529.778	1.770	21	—	99,7	0,3	..
b) Centrale .....	713.715	710.895	2.740	63	17	99,6	0,4	..
c) Meridionale .....	784.989	782.993	1.964	31	1	99,7	0,3	..
III - <i>Italia settentrionale</i> <sup>1)</sup> ...	2.357.247	2.301.907	52.530	2.497	313	97,6	2,3	0,1
a) Colline prealpine .....	808.855	804.890	3.874	82	9	99,5	0,5	..
b) Colline appenniniche e colline delle Langhe e Monferrato .....	456.884	451.196	5.582	98	8	98,8	1,2	..
c) Altopiani .....	482.365	475.080	7.034	233	18	98,5	1,4	0,1
d) Pianura padana irrigua .....	235.837	224.089	10.578	1.048	122	95,0	4,5	0,5
e) Pianura veneta .....	241.832	232.003	9.318	437	74	95,9	3,9	0,2
f) Pianura emiliana .....	131.474	114.649	16.144	599	82	87,2	12,3	0,5
IV - <i>Italia centrale</i> <sup>1)</sup> .....	870.985	855.882	14.073	861	169	98,3	1,6	0,1
a) Colline .....	765.823	752.144	12.784	762	133	98,2	1,7	0,1
b) Pianura .....	105.162	103.738	1.289	99	36	98,7	1,2	0,1
V - <i>Italia meridionale</i> <sup>1)</sup> .....	1.604.638	1.587.563	16.290	699	86	98,9	1,0	0,1
a) Colline .....	1.242.047	1.231.830	9.858	322	37	99,2	0,8	..
b) Pianura .....	362.591	355.733	6.432	377	49	98,1	1,8	0,1
VI - <i>Sicilia</i> .....	1.232.250	1.222.652	9.187	359	52	99,2	0,8	..
a) Montagna .....	447.346	445.336	1.937	58	15	99,6	0,4	..
b) Collina .....	617.801	612.177	5.364	237	23	99,1	0,9	..
c) Pianura .....	167.103	165.139	1.886	64	14	98,8	1,2	..
VII - <i>Sardegna</i> .....	322.048	320.029	2.000	18	1	99,4	0,6	..
a) Montagna .....	34.608	34.363	243	2	—	99,3	0,7	..
b) Collina .....	193.355	192.034	1.309	11	1	99,3	0,7	..
c) Pianura .....	94.085	93.632	448	5	—	99,5	0,5	..
IN COMPLESSO ...	9.811.085	9.704.154	101.723	4.567	641	98,9	1,0	0,1

1) Esclusa la montagna.

## DELLA PROPRIETÀ PRIVATA

Reddito imponibile (lire)					Reddito imponibile su 100, iscritto ad articoli con reddito imponibile		
in complesso	fino a 1.750	da 1.751 a 17.500	da 17.501 a 50.000	oltre 50.000	fino a L. 1.750 (piccola proprietà)	da L. 1.751 a L. 17.500 (media proprietà)	oltre L. 17.500 (grande proprietà)
57.195.309	52.582.240	3.955.565	477.935	179.569	91,9	6,9	1,2
21.140.033	20.355.499	766.603	17.931	—	96,3	3,6	0,1
36.055.276	32.226.741	3.188.962	460.004	179.569	89,4	8,8	1,8
133.058.406	103.747.995	24.389.389	2.981.818	1.939.204	78,0	18,3	3,7
38.451.281	31.726.899	6.202.568	521.814	—	82,5	16,1	1,4
48.078.345	33.819.847	10.738.455	1.675.542	1.844.501	70,4	22,3	7,3
46.528.780	38.201.249	7.448.366	784.462	94.703	82,1	16,0	1,9
617.380.449	295.391.123	230.675.491	66.158.418	25.155.417	47,8	37,4	14,8
79.440.850	61.522.389	14.953.271	2.142.792	822.398	77,5	18,8	3,7
83.940.284	60.487.478	20.500.683	2.446.215	595.908	72,1	24,4	3,5
97.456.590	60.952.359	28.970.072	6.078.113	1.456.046	62,6	29,7	7,7
135.216.621	41.584.235	55.821.052	28.187.557	9.623.777	30,7	41,3	28,0
98.781.293	38.876.882	41.877.379	11.714.043	6.312.989	39,4	42,4	18,2
122.544.811	31.967.780	68.553.034	15.589.698	6.434.299	26,1	55,9	18,0
193.726.864	91.040.165	62.550.356	23.413.110	16.723.233	47,0	32,3	20,7
170.685.985	80.785.289	56.613.056	20.558.929	12.728.711	47,3	33,2	19,5
23.040.879	10.254.876	5.937.300	2.854.181	3.994.522	44,5	25,8	29,7
244.775.366	150.068.598	69.739.827	18.290.988	6.675.953	61,3	28,5	10,2
152.714.543	100.048.455	41.657.058	8.280.096	2.628.934	65,5	27,3	7,2
92.060.823	50.020.143	27.982.769	10.010.892	4.047.019	54,3	30,4	15,3
145.996.659	92.922.025	39.270.570	9.583.624	4.220.440	63,6	26,9	9,5
34.940.912	24.105.996	8.299.675	1.542.575	992.666	69,0	23,7	7,3
82.418.242	51.040.631	23.060.287	6.233.675	2.083.649	61,9	28,0	10,1
28.637.505	17.775.398	7.910.608	1.807.374	1.144.125	62,1	27,6	10,3
32.088.685	24.864.054	6.706.918	458.907	58.806	77,5	20,9	1,6
3.367.470	2.391.035	926.562	49.873	—	71,0	27,5	1,5
20.317.307	15.587.897	4.299.116	271.488	58.806	77,1	21,3	1,6
8.503.908	6.885.122	1.481.240	137.546	—	81,0	17,4	1,6
1.424.221.738	810.616.200	437.288.116	121.364.800	54.952.622	56,9	30,7	12,4

## DISTRIBUZIONE ED AMPIEZZA ECONOMICA

ZONE E CIRCOSCRIZIONI ECONOMICO-AGRARIE	Articoli di ruolo					Articoli su 100 con reddito		
	in complesso	con reddito imponibile di lire				fino a L. 1.750 (piccola pro- prietà)	da L. 1.751 a L. 17.500 (me- dia proprietà)	oltre L. 17.500 (grande propr.)
		fino a 1.750	da 1.751 a 17.500	da 17.501 a 50.000	oltre 50.000			
I - <i>Montagna alpina</i> .....	12.184	11.014	1.025	130	15	90,4	8,4	1,2
a) Occidentale .....	5.392	5.025	356	10	1	93,2	6,6	0,2
b) Orientale .....	6.792	5.989	669	120	14	88,2	9,8	2,0
II - <i>Montagna appenninica</i> .....	19.556	18.085	1.377	91	3	92,5	7,0	0,5
a) Settentrionale .....	5.964	5.706	253	5	—	95,7	4,2	0,1
b) Centrale .....	10.376	9.608	710	56	2	92,6	6,8	0,6
c) Meridionale .....	3.216	2.771	414	30	1	86,1	12,9	1,0
III - <i>Italia settentrionale</i> <sup>1)</sup> .....	26.914	22.112	4.386	324	92	82,2	16,3	1,5
a) Colline prealpine .....	6.703	6.148	523	27	5	91,7	7,8	0,5
b) Colline appenniniche e colline delle Langhe e Monferrato..	4.586	3.965	604	14	3	86,4	13,2	0,4
c) Altopiani .....	4.762	4.052	675	32	3	85,1	14,2	0,7
d) Pianura padana irrigua .....	3.937	2.805	954	128	50	71,2	24,3	4,5
e) Pianura veneta .....	3.515	2.950	538	26	1	83,9	15,3	0,8
f) Pianura emiliana .....	3.411	2.192	1.092	97	30	64,3	32,0	3,7
IV - <i>Italia centrale</i> <sup>1)</sup> .....	14.304	12.774	1.375	103	52	89,3	9,6	1,1
a) Collina .....	13.211	11.836	1.248	92	35	89,6	9,4	1,0
b) Pianura .....	1.093	938	127	11	17	85,0	11,6	2,6
V - <i>Italia meridionale</i> <sup>1)</sup> .....	8.658	7.419	1.137	85	17	85,7	13,1	1,2
a) Collina .....	6.248	5.486	699	55	8	87,8	11,2	1,0
b) Pianura .....	2.410	1.933	438	30	9	80,2	18,2	1,6
VI - <i>Sicilia</i> .....	2.186	1.939	219	23	5	88,7	10,0	1,3
a) Montagna .....	1.089	982	95	10	2	90,2	8,7	1,1
b) Collina .....	913	803	99	10	1	88,0	10,8	1,2
c) Pianura .....	184	154	25	3	2	83,7	13,6	2,7
VII - <i>Sardegna</i> .....	1.992	1.795	167	28	2	90,1	8,4	1,5
a) Montagna .....	238	223	11	4	—	93,7	4,6	1,7
b) Collina .....	1.192	1.073	99	19	1	90,0	8,3	1,7
c) Pianura .....	562	499	57	5	1	88,8	10,1	1,1
IN COMPLESSO ...	85.794	75.138	9.686	784	186	87,6	11,3	1,1

1) Esclusa la montagna.



PROSPETTO N. 9 bis.

## DELLA PROPRIETÀ DEGLI ENTI

Reddito imponibile (lire)					Reddito imponibile, su 100, inscritto ad articoli con reddito imponibile		
in complesso	fino a 1.750	da 1.750 a 17.500	da 17.501 a 50.000	oltre 50.000	fino a L. 1.750 (piccola proprietà)	da L. 1.751 a L. 17.500 (media proprietà)	oltre L. 17.500 (grande proprietà)
11.996.553	1.795.465	5.536.480	3.499.654	1.164.954	15,0	46,1	38,9
2.550.466	614.210	1.659.110	220.219	56.927	24,1	65,0	10,9
9.446.087	1.181.255	3.877.370	3.279.435	1.108.027	12,5	41,0	46,5
13.820.428	4.108.616	6.946.887	2.486.930	277.995	29,7	50,3	20,0
2.526.099	1.426.014	940.636	159.449	—	56,5	37,2	6,3
7.327.727	1.965.161	3.682.877	1.511.402	168.287	26,8	50,3	22,9
3.966.602	717.441	2.323.374	816.079	109.708	18,1	58,6	23,3
44.177.779	6.905.604	20.274.106	8.981.704	8.016.365	15,6	45,9	38,5
4.833.412	1.462.018	2.328.502	700.083	342.809	30,2	48,3	21,5
4.216.835	1.305.580	2.307.558	368.403	235.294	31,0	54,7	14,3
5.275.727	1.152.116	2.901.101	865.066	357.444	21,8	55,0	23,2
14.034.188	941.974	5.034.578	3.719.076	4.338.560	6,7	35,9	57,4
4.326.667	1.108.200	2.411.527	677.637	129.203	25,6	55,7	18,7
11.490.950	935.716	5.290.840	2.651.349	2.613.055	8,1	46,1	45,8
19.890.341	3.396.723	6.255.723	3.034.367	7.203.501	17,1	31,4	51,5
15.039.422	3.154.499	5.627.999	2.697.057	3.559.867	21,0	37,4	41,6
4.850.919	242.224	627.751	337.310	3.643.634	5,0	12,9	82,1
13.043.276	2.347.484	5.300.883	2.397.789	2.997.120	18,0	40,6	41,4
7.341.418	1.511.016	3.337.390	1.483.761	1.009.251	20,6	45,5	33,9
5.701.858	836.468	1.963.493	914.028	1.987.869	14,7	34,4	50,9
2.817.692	440.440	1.119.827	731.737	525.688	15,6	39,8	44,6
1.102.389	199.657	446.794	289.166	146.772	18,1	42,3	39,6
1.163.080	194.339	505.465	373.403	89.873	16,7	43,5	39,8
552.223	46.444	147.568	69.168	289.043	8,4	26,7	64,9
2.125.623	314.715	851.655	843.297	115.956	14,8	40,1	45,1
236.159	26.479	112.272	97.408	—	11,2	47,6	41,2
1.372.384	184.252	497.336	628.600	62.196	13,4	36,2	50,4
517.080	103.984	242.047	117.289	53.760	20,1	46,8	33,1
107.871.692	19.309.047	46.285.588	21.975.478	20.301.579	17,9	42,9	39,2

L'Italia centrale è l'unica di tutte le grandi circoscrizioni considerate nella quale si riscontri che la percentuale di reddito imponibile spettante alla grande proprietà (38,8 %) è superiore alla percentuale relativa alla piccola (37,6 %) alla media (23,6 %) proprietà, ciò per il fatto che nella pianura centrale sono compresi la Maremma grossetana, l'agro romano e l'agro pontino.

Nel Meridione continentale si riafferma la piccola proprietà, sia in collina che in pianura, ma in quest'ultima è rappresentata anche la grande proprietà con il 17,4 % di reddito imponibile.

Le isole non sono molto dissimili sotto il riguardo della ripartizione della proprietà: nella Sicilia la presenza del latifondo fa attribuire il 10,1 % del reddito imponibile alla grande proprietà che è situata prevalentemente in pianura ed in collina, la media proprietà figura per il 27,2 % del reddito imponibile e la piccola per il 62,7 %.

In Sardegna la percentuale della piccola proprietà che è estremamente frammentata s'eleva al 73,6 %, mentre la media e grande proprietà risultano meno estese che in Sicilia assorbendo rispettivamente il 22,1 % ed il 4,3 % del reddito imponibile.

La grande proprietà ricorre specialmente nella zona agraria dell'Alta collina della Ogliastra in provincia di Nuoro, nella zona Media collina del Tirso in provincia di Sassari e nelle zone Media montagna del Sulcis e Colle-piano del Flumendosa in provincia di Cagliari.

Esaminando la diffusione della piccola, media e grande proprietà nelle singole zone agrarie, si rileva che le piccole proprietà interessano dal 75 al 90 % del reddito imponibile in 218 zone agrarie che per oltre la metà sono ubicate in montagna, e oltre il 90 % in 101 zone, ivi comprese 6 con sola piccola proprietà, site egualmente in maggior numero nella montagna; in 321 zone la media proprietà interessa dal 20 al 40 % del reddito imponibile e in 143 zone oltre il 40 %, delle quali una sola è nella montagna alpina, sette nella montagna appenninica centrale ed oltre la metà nell'Italia settentrionale; la grande proprietà non ricorre in 247 zone, mentre in 69 zone interessa dal 20 al 35 % del reddito imponibile ed in 48 zone oltre il 35 %.

Nel prospetto 8 a pag. 43, è riportato il quadro completo di come si distribuisce nelle varie zone la proprietà terriera.

Il quadro ora disegnato, della ripartizione per classi di ampiezza, piccola, media e grande della proprietà fondiaria appartenente a privati e ad enti, non muta sostanzialmente se si considera la proprietà dei privati distinta da quella degli enti, come risulta dal prospetto n. 9 e 9 bis da pag. 54 a 57. Solo si osserva che la media e specialmente la grande proprietà diminuiscono

a favore della piccola, poichè i possedimenti degli enti sono di norma di media e grande estensione. Ciò risulta con maggiore evidenza nelle zone di montagna dove gli enti possiedono boschi e pascoli di notevole superficie.

Infatti nella Montagna alpina mentre è attribuito rispettivamente il 13,7% ed il 7,7% del reddito imponibile alla media ed alla grande proprietà allorchè si considerino gli enti, escludendo questi si osserva che solo il 6,9% e l'1,2% del reddito imponibile spetta alla media ed alla grande proprietà dei privati.

Analoghi rilievi, benchè meno accentuati, possono farsi confrontando i dati per le altre zone agrarie dei due prospetti in cui si considerano in uno tutte le proprietà fondiarie, comprese quelle degli enti, nell'altro le sole proprietà di privati.

Per facilitare tale confronto si riportano qui di seguito i dati percentuali relativi alle grandi zone economico-agrarie (prosp. n. 10):

PROSPETTO N. 10.

PICCOLA, MEDIA E GRANDE PROPRIETÀ (IN PERCENTO DEL REDDITO IMPONIBILE) DI PRIVATI E DI ENTI, E DI SOLI PRIVATI

ZONE ECONOMICO-AGRARIE	Reddito imponibile su 100 iscritto ad articoli con reddito imponibile di lire			
	fino a 1750 (piccola proprietà)	da 1751 a 17500 (media proprietà)	oltre 17500 (grande proprietà)	
Montagna alpina .....	in complesso	78,6	13,7	7,7
	privati .....	91,9	6,9	1,2
Montagna appenninica ..	in complesso	73,5	21,3	5,2
	privati .....	78,0	18,3	3,7
Italia settentrionale .....	in complesso	45,7	37,9	16,4
	privati .....	47,8	37,4	14,8
Italia centrale .....	in complesso	44,2	32,2	23,6
	privati .....	47,0	32,3	20,7
Italia meridionale .....	in complesso	59,1	29,1	11,8
	privati .....	51,3	28,5	10,2
Sicilia .....	in complesso	62,7	27,2	10,1
	privati .....	63,6	26,9	9,5
Sardegna .....	in complesso	73,6	22,1	4,3
	privati .....	77,5	20,9	1,6
TOTALE ...	in complesso	54,2	31,5	14,3
	privati .....	56,9	30,7	12,4

A fornire indicazioni circa la diffusione della piccola, media e grande proprietà *dei privati*, vale il prospetto n. 11 a pag. 50, in cui è indicato il numero delle zone agrarie in cui si riscontra la piccola proprietà con il 100 % del reddito imponibile, con il 90-99 % del reddito imponibile e con meno del 90 % fino al 75 %; la media proprietà con il 20-40 % e con oltre 40 % del reddito imponibile; la grande proprietà con il 20-35 % e con oltre il 35 % del reddito imponibile mentre sono pure indicate le zone (338) in cui non ricorre la grande proprietà.

È, infine, interessante osservare quale sia il reddito imponibile medio per articolo di ruolo di piccola, media e grande proprietà: esso risulta dal prospetto n. 12 a pag. 62.

Il reddito imponibile più alto per articolo di ruolo si ha nella pianura emiliana per la piccola proprietà, nella pianura padana irrigua per la media proprietà e nella pianura dell'Italia centrale per la grande proprietà; il reddito più basso ricorre nella montagna alpina occidentale per la piccola proprietà, nella collina sarda per la media proprietà, nella montagna sarda per la grande proprietà.

Come media d'Italia risulta un imponibile per partita di L. 85 nella piccola proprietà di L. 4.341 nella media proprietà e di L. 35.383 nella grande proprietà.

A completamento delle considerazioni svolte in tema di reddito imponibile delle piccole, medie e grandi proprietà, si aggiunge il quadro delle superfici rilevate attraverso la nuova indagine catastale (prosp. n. 13 a pag. 64-65).

Ad una superficie censita nel complesso d'Italia di 28 milioni di ettari, corrisponde un imponibile dominicale di oltre 7,6 miliardi di lire oro (di cui 3,3 si riferiscono all'Italia settentrionale che è la plaga agrariamente più ricca) e un numero di partite catastali pari a oltre 10 milioni e mezzo.

Di queste partite, 4.454 hanno una superficie superiore a 50 ettari e un imponibile dominicale superiore a 100.000 lire.

Nell'ambito di questo gruppo di partite si riscontrano forti oscillazioni di ampiezza superficiale: si va da un minimo di 50 ettari ad un massimo di 16.877 ettari; questo massimo ricorre nella montagna alpina dove le partite sono in genere più ampie che nelle altre zone economico-agrarie.

In complesso, le partite con superficie superiore ai 50 ettari occupano poco meno del 10 % della totale superficie con il 12 % del reddito imponibile.

La maggiore percentuale di grosse proprietà si ha nell'Italia centrale e precisamente nella pianura dove occupano il 39,12 % della superficie;

## PROSPETTO N. II.

NUMERO DELLE ZONE AGRARIE NELLE QUALI LA PROPRIETÀ (DI PRIVATI).  
PICCOLA, MEDIA E GRANDE INTERESSA DETERMINATE PERCENTUALI  
DEL REDDITO IMPONIBILE

CIRCOSCRIZIONI E ZONE ECONOMICO-AGRARIE	Zone agra- rie N.	Piccola proprietà			Media proprietà		Grande proprietà		
		100 %	da 90,1 a 99,9 %	da 75,1 a 90 %	da 20,1 a 39,9 %	oltre 40 %	senza	da 20,1 a 34,9 %	oltre 35 %
I - <i>Montagna alpina</i> .....	97	23	53	16	2	—	91	—	1
a) Occidentale .....	44	17	23	4	—	—	43	—	—
b) Orientale .....	53	6	30	12	2	—	48	—	1
II - <i>Montagna appenninica</i> ..	172	12	63	57	39	7	122	1	1
a) Settentrionale .....	50	4	21	13	14	1	39	—	—
b) Centrale .....	70	7	24	22	14	4	49	1	1
c) Meridionale .....	52	1	18	22	11	2	34	—	—
III - <i>Italia settentrionale</i> <sup>1)</sup> ...	203	1	28	36	64	70	40	20	17
a) Colline prealpine .....	47	1	13	16	14	1	20	—	1
b) Colline appennin. e colline delle Langhe e Monferrato	40	—	12	13	5	11	13	—	—
c) Altopiani .....	29	—	3	6	16	3	5	—	—
d) Pianura padana irrigua ..	32	—	—	—	15	16	1	7	10
e) Pianura veneta .....	26	—	—	1	12	13	1	8	2
f) Pianura emiliana .....	29	—	—	—	2	26	—	5	4
IV - <i>Italia centrale</i> <sup>1)</sup> .....	121	2	9	17	45	42	25	26	10
a) Collina .....	110	2	9	14	39	41	24	25	7
b) Pianura .....	11	—	—	3	6	1	1	1	3
V - <i>Italia meridionale</i> <sup>1)</sup> .....	109	1	5	27	68	12	19	9	6
a) Collina .....	82	1	4	24	50	8	16	2	2
b) Pianura .....	27	—	1	3	18	4	3	7	4
VI - <i>Sicilia</i> .....	55	4	1	11	34	3	13	5	—
a) Montagna .....	17	2	—	4	10	1	7	1	—
b) Collina .....	25	—	—	6	17	1	3	2	—
c) Pianura .....	13	2	1	1	7	1	3	2	—
VII - <i>Sardegna</i> .....	38	—	6	20	15	1	28	—	—
a) Montagna .....	4	—	—	1	4	—	3	—	—
b) Collina .....	28	—	6	14	10	1	21	—	—
c) Pianura .....	6	—	—	5	1	—	4	—	—
IN COMPLESSO ...	795	43	165	184	267	135	338	61	35

1) Esclusa la montagna.

REDDITO IMPONIBILE PER ETTARO DI SUPERFICIE CENSITA E REDDITO  
IMPONIBILE MEDIO DELLA PROPRIETÀ PRIVATA E DI ENTI (LIRE)

CIRCOSCRIZIONI	Reddito imponibile per ettaro di superficie censita	Medio reddito imponibile iscritto per			
		ciascuno articolo di ruolo	articolo di ruolo considerato proprietà		
			piccola (fino a L. 1.750)	media (da L. 751 a L. 17.500)	grande (oltre L. 17.500)
I - <i>Montagna Alpina</i> .....	14,96	49	39	4.326	32.255
a) Occidentale .....	15,22	36	32	4.118	24.589
b) Orientale .....	14,83	61	45	4.403	32.856
II - <i>Montagna Appenninica</i> .....	25,45	72	53	3.991	33.859
a) Settentrionale .....	24,86	76	62	3.531	26.202
b) Centrale .....	24,93	77	50	4.180	37.679
c) Meridionale.....	26,58	64	50	4.109	28.650
III - <i>Italia settentrionale</i> <sup>1)</sup> .....	105,45	277	130	4.409	33.575
a) Colline prealpine .....	57,73	103	78	3.930	32.587
b) Colline appenniniche e colline delle Langhe e Monferrato..	84,75	101	136	3.687	28.909
c) Altopiani .....	114,32	211	130	4.134	30.618
d) Pianura padana irrigua ....	165,45	622	187	5.277	34.027
e) Pianura veneta .....	108,79	420	170	4.494	35.007
f) Pianura emiliana .....	130,76	944	282	4.284	33.773
IV - <i>Italia centrale</i> <sup>1)</sup> .....	55,63	241	109	4.454	42.510
a) Collina .....	55,07	238	110	4.436	38.193
b) Pianura.....	59,65	262	100	4.636	66.440
V - <i>Italia meridionale</i> <sup>1)</sup> .....	64,08	160	96	4.306	34.230
a) Collina .....	52,73	128	82	4.272	31.758
b) Pianura.....	98,96	268	142	4.359	36.473
VI - <i>Sicilia</i> .....	60,14	121	76	4.294	34.309
a) Montagna .....	44,19	80	54	4.211	34.955
b) Collina .....	64,27	135	84	4.314	32.401
c) Pianura.....	81,43	174	108	4.217	39.876
VII - <i>Sardegna</i> .....	14,49	106	78	3.488	30.142
a) Montagna .....	9,92	103	70	4.090	24.546
b) Collina .....	13,71	111	82	3.407	31.909
c) Pianura .....	21,26	95	74	3.412	28.054
IN COMPLESSO .....	52,17	155	85	4.341	35.383

1) Esclusa la montagna.

in misura minore ma sempre rilevante le grandi proprietà esistono nella pianura padana irrigua ed emiliana, dove interessano rispettivamente il 21,62% ed il 22,07% della superficie.

§ 6. — *Proprietà di enti pubblici, di enti ecclesiastici e proprietà collettive.* —

Del complessivo reddito imponibile, in lire oro di conto, il 7,0% figurava al 1° gennaio 1939 iscritto in catasto ad articoli di ruolo intestati al Demanio dello Stato, alle province, ai comuni, ad enti di beneficenza ed assistenziali (opere pie, ospedali, congregazioni di carità, enti comunali di assistenza, ecc.) ad enti ecclesiastici, a proprietà collettive e ad « altri enti ».

Tale percentuale varia sensibilmente dall'una all'altra zona economico-agraria: da un minimo dell'1,9% in Sicilia ad un massimo del 17,3% nella Montagna alpina; lo scarto è maggiore qualora ci si riferisca alle circoscrizioni (da 1,4% nelle colline della Sicilia al 20,8% nella Montagna alpina orientale) ed ancora più elevate se vengono considerate le zone agrarie: si va dall'assenza della proprietà di enti, come nella zona di collina « del carrubo » (Siracusa), al 73,8% nella zona di montagna « Valvestino » (Brescia).

L'importanza che nelle singole zone agrarie ha la proprietà degli enti è convenientemente indicata dai dati riportati nel prosp. n. 14 a pag. 66, nel quale le dette zone sono, per ciascuna circoscrizione e zona economico-agraria, classificate secondo la percentuale rappresentata dal reddito imponibile dei terreni posseduti da enti sul reddito imponibile complessivo. Da esso è facilmente desumibile che la proprietà degli enti assume un maggiore rilievo nella Montagna alpina, nella Montagna appenninica centrale, nelle plaghe collinari dell'Italia centrale e della Sardegna.

La diffusione e l'importanza della proprietà di cui dispongono le varie categorie di enti sono chiaramente delineate dalle cifre di cui al prosp. n. 15 a pag. 68-69.

I Comuni, gli enti ecclesiastici, quelli di beneficenza ed assistenziali sono le categorie di enti che posseggono terreni aventi nell'insieme le più elevate quote del reddito imponibile gravante le proprietà degli enti (29,4%, 21,8% e 25,4% rispettivamente).

La proprietà comunale predomina nella Montagna alpina (occidentale 79,2% del reddito imponibile degli enti, orientale 73,1%), nelle colline prealpine (28,2%, di poco maggiore a quella degli enti ecclesiastici e di beneficenza), nella collina (45,7%) e nella pianura 23,9%, leggermente superiore a quella di altri enti dell'Italia meridionale, in ciascuna circoscrizione della Sicilia (59,9% in montagna, 40,0% in

## DISTRIBUZIONE DELLE PROPRIETÀ CON SUPERFICIE MAGGIORE DI 50

ZONE E CIRCOSCRIZIONI ECONOMICO-AGRARIE	Dati complessivi della zona agraria		
	superficie censita	imponibile dominicale	partite catastali accese
	ha.	(migliaia di lire)	N.
I - <i>Montagna alpina</i> .....	4.195.228	285.108	1.529.594
a) Occidentale <sup>1)</sup> .....	1.409.546	79.125	646.425
b) Orientale <sup>2)</sup> .....	2.785.682	205.983	883.169
II - <i>Montagna appenninica</i> .....	5.579.210	723.657	2.130.357
a) Settentrionale <sup>3)</sup> .....	1.456.924	158.225	509.989
b) Centrale .....	2.222.778	334.864	696.056
c) Meridionale .....	1.899.508	230.568	924.312
III - <i>Italia settentrionale</i> <sup>4)</sup> .....	5.574.704	3.316.307	2.369.317
a) Colline prealpine <sup>5)</sup> .....	899.197	331.003	680.934
b) Colline appenniniche e colline delle Langhe e Monferrato <sup>6)</sup> .....	935.054	450.664	449.772
c) Altopiani .....	893.374	508.036	554.459
d) Pianura padana irrigua .....	902.095	716.249	273.540
e) Pianura veneta <sup>7)</sup> .....	919.900	559.716	264.814
f) Pianura emiliana .....	1.025.084	750.639	145.798
IV - <i>Italia centrale</i> <sup>4)</sup> .....	3.833.859	1.024.177	973.616
a) Collina .....	3.366.261	903.849	847.935
b) Pianura .....	467.598	120.328	125.681
V - <i>Italia meridionale</i> <sup>4)</sup> .....	4.023.448	1.293.732	1.824.920
a) Collina .....	3.035.531	794.904	1.404.942
b) Pianura .....	987.917	498.828	419.978
VI - <i>Sicilia</i> .....	2.474.528	874.130	1.351.270
a) Montagna .....	815.688	283.532	505.998
b) Collina .....	1.300.392	409.140	650.408
c) Pianura .....	358.448	181.458	194.864
VII - <i>Sardegna</i> .....	2.362.028	120.859	375.872
a) Montagna .....	363.290	11.041	40.080
b) Collina .....	1.574.489	77.892	223.914
c) Pianura .....	424.249	31.926	111.878
IN COMPLESSO ...	28.043.005	7.637.970	10.554.946

1) Mancano i dati relativi ad alcuni comuni, già indicati nelle annotazioni al prospetto delle zone agrarie, per una tazioni al prospetto delle zone agrarie per una superficie territoriale complessiva di Ha. 32.536. — 3) Mancano i dati complessiva di Ha. 194.627. — 4) *Esclusa la montagna.* — 5) Mancano i dati relativi ad alcuni comuni, già indicati nelle relativi ad alcuni comuni già indicati nelle annotazioni al prospetto delle zone agrarie per una superficie territoriale delle zone agrarie per una superficie territoriale complessiva di Ha. 21.959.



## PROSPETTO N. 13.

## ETTARI E CON IMPONIBILE CATASTALE SUPERIORE ALLE L. 100.000

Partite con superficie superiore ai 50 ha. e con imponibile dominicale di oltre lire 100.000					
partite catastali accese N.	superficie minima e massima delle partite ha.	superficie censita		imponibile dominicale	
		ettari	% sul complesso	migliaia di lire	% sul complesso
93	228 ÷ 16 877	357 261	8,52	18 082	6,34
7	228 ÷ 6 764	51 892	3,68	1 087	1,37
86	1050 ÷ 16 877	305 369	10,96	16 995	8,25
109	86 ÷ 8.412	218.895	3,92	23.013	3,18
9	136 ÷ 3 176	9 194	0 63	1 616	1,02
66	101 ÷ 8 412	137 879	6 20	14 803	4 42
34	86 ÷ 7 427	71 822	3 78	6 594	2,86
2363	50 ÷ 7 829	655.261	11,75	483 721	14 59
55	89 ÷ 2 829	20 125	2,24	9 261	2,80
124	50 ÷ 1 017	25 585	2,74	22 273	4,94
205	101 ÷ 1 653	55 113	6 17	35 618	7 01
940	54 ÷ 1 813	195 016	21,62	172 904	24 14
343	103 ÷ 2 076	133 152	14 47	85 603	15 29
696	50 ÷ 7 829	226 270	22,07	158 062	21,06
833	51 ÷ 9.187	794 851	20,73	189 103	18,46
710	51 ÷ 7 849	611 909	18,18	145 846	16 14
123	173 ÷ 9 187	182 942	39,12	43 257	35 95
628	55 ÷ 16.255	424 778	10,56	127 752	9,87
324	57 ÷ 5 223	246 314	8,11	59 735	7 51
304	55 ÷ 16 255	178 464	18,06	68 017	13 64
413	50 ÷ 3.103	220.484	8,91	66 606	7,62
115	248 ÷ 2 959	41 783	5,12	8 801	3 10
205	59 ÷ 3 103	132 323	10 18	38 714	9,46
93	50 ÷ 2 285	46 378	12,94	19 091	10 52
15	605 ÷ 10.168	95.280	4,03	11 314	9,36
—	—	—	—	—	—
12	605 ÷ 10 168	84 372	5 36	10 859	13,94
3	728 ÷ 7 923	10 908	2,57	455	1,43
4454	50 ÷ 16.877	2.766 810	9,87	919 591	12,04

superficie territoriale complessiva di Ha. 245 265. — 2) Mancano i dati relativi ad alcuni comuni, già indicati nelle annotazioni al prospetto delle zone agrarie per una superficie territoriale complessiva di Ha. 109.233. — 7) Mancano i dati relativi ad alcuni comuni, già indicati nelle annotazioni al prospetto

ZONE AGRARIE SECONDO LA PERCENTUALE DEL REDDITO IMPONIBILE  
DEI TERRENI DEGLI ENTI SUL TOTALE

ZONE E CIRCOSCRIZIONI ECONOMICO-AGRARIE	Numero delle zone agrarie						
	in com- plesso	nelle quali l'imponibile dei terreni degli enti rappresenta sull'imponibile totale la percentuale					
		0+4,9	5+9,9	10+19,9	20+29,9	30+39,9	40+73,8
I - <i>Montagna alpina</i> . . . . .	97	10	21	30	15	15	6
a) Occidentale . . . . .	44	5	13	13	8	3	2
b) Orientale . . . . .	53	5	8	17	7	12	4
II - <i>Montagna appenninica</i> . . . . .	172	42	59	50	14	5	2
a) Settentrionale . . . . .	50	22	22	6	—	—	—
b) Centrale . . . . .	70	8	13	31	11	5	2
c) Meridionale . . . . .	52	12	24	13	3	—	—
III - <i>Italia settentrionale</i> <sup>1)</sup> . . . . .	204	94	74	32	3	—	—
a) Colline prealpine . . . . .	48	23	18	5	2	—	—
b) Colline delle Langhe e Monferrato . . . . .	40	23	13	4	—	—	—
c) Altopiani . . . . .	29	16	11	2	—	—	—
d) Pianura padana irrigua . . . . .	32	6	15	10	—	—	—
e) Pianura veneta . . . . .	26	15	9	2	—	—	—
f) Pianura emiliana . . . . .	29	11	8	9	1	—	—
IV - <i>Italia centrale</i> <sup>1)</sup> . . . . .	120	44	43	25	4	3	1
a) Collina . . . . .	109	41	40	22	4	1	1
b) Pianura . . . . .	11	3	3	3	—	2	—
V - <i>Italia meridionale</i> <sup>1)</sup> . . . . .	109	64	34	9	1	1	—
a) Collina . . . . .	82	49	25	6	1	1	—
b) Pianura . . . . .	27	15	9	3	—	—	—
VI - <i>Sicilia</i> . . . . .	55	48	4	1	2	—	—
a) Montagna . . . . .	17	13	2	1	1	—	—
b) Collina . . . . .	25	25	—	—	—	—	—
c) Pianura . . . . .	13	10	2	—	1	—	—
VII - <i>Sardegna</i> . . . . .	38	21	8	5	2	1	1
a) Montagna . . . . .	4	2	2	—	—	—	—
b) Collina . . . . .	28	17	3	4	2	1	1
c) Pianura . . . . .	6	2	3	1	—	—	—
IN COMPLESSO . . . . .	795	323	243	152	41	25	11

<sup>1)</sup> Esclusa la montagna.

collina, 46,3 % in pianura) e della Sardegna (79,3 % in montagna, 72,5 % in collina, 62,4 % in pianura).

Le terre di proprietà di enti ecclesiastici, che sono numerosissimi, risultano prevalenti, come reddito imponibile interessato nella Montagna appenninica settentrionale (52,3 %) nelle colline appenniniche, delle Langhe e Monferrato (50,9 %) nelle colline dell'Italia centrale (30,8 %); quelle di enti di beneficenza ed assistenziali nella circoscrizione degli Altopiani (32,2 %), nella Pianura padana irrigua (67,1 %) in quella veneta (34,6 %) ed emiliana (46,0 %). Notevoli percentuali del reddito imponibile spettano agli enti indicati come «altri» nella pianura dell'Italia centrale (51,9) e dell'Italia meridionale (22,1) ove sono principalmente rappresentati dall'Opera Nazionale dei Combattenti.

Allo scopo di rendere più spediti e più indicativi i raffronti sull'importanza economica delle terre di proprietà delle diverse categorie di enti nelle singole zone economico-agrarie si riporta nella tabella che segue l'ammontare del reddito imponibile iscritto a ciascuna categoria per ogni mille lire di reddito degli enti:

ZONE ECONOMICO - AGRARIE	Lire di reddito imponibile su 1000 iscritte a									
	Demanio dello Stato	Provincia	Comuni	Enti di beneficenza ed ecclesiastici				Enti ecclesiastici	Proprietà collettive	Altri Enti
				in complesso	di cui					
					Opere pie	Ospedali	Congrega- zioni di carità			
I - Montagna alpina..	60	3	751	32	8	8	3	86	29	39
II - Montagna appenninica .....	69	6	493	77	18	25	10	270	68	17
III - Italia settentrionale <sup>1)</sup> .....	72	10	108	468	95	202	46	254	17	71
IV - Italia centrale <sup>1)</sup> ..	130	6	174	156	22	73	14	246	132	156
V - Italia meridionale <sup>1)</sup>	189	5	362	129	34	13	23	281	11	123
VI - Sicilia .....	205	16	490	150	12	69	6	82	3	54
VII - Sardegna .....	184	3	708	29	—	63	4	46	—	30
IN COMPLESSO ...	101	8	294	254	51	105	26	218	44	81

<sup>1)</sup> Esclusa la montagna.

I terreni appartenenti al Demanio dello Stato sono per la maggior parte (81,4 % dell'imponibile totale iscritto al Demanio) situati nelle

CIRCOSCRIZIONI			
	Demanio dello Stato	Province	Comuni
I - <i>Montagna alpina</i> .....	988	308	3.032
a) Occidentale .....	430	140	1.284
b) Orientale .....	558	168	1.748
II - <i>Montagna appenninica</i> .....	1.263	488	2.986
a) Settentrionale .....	326	190	636
b) Centrale .....	484	181	1.519
c) Meridionale .....	453	117	831
III - <i>Italia settentrionale</i> <sup>1)</sup> .....	3.037	1.142	3.985
a) Colline prealpine .....	630	285	1.280
b) Colline appenniniche e colline delle Langhe e Monferrato .....	301	232	654
c) Altopiani .....	464	164	754
d) Pianura padana irrigua .....	482	204	530
e) Pianura veneta .....	756	117	475
f) Pianura emiliana .....	404	140	292
IV - <i>Italia centrale</i> <sup>1)</sup> .....	1.096	384	1.246
a) Collina .....	935	354	1.177
b) Pianura .....	161	30	69
V - <i>Italia meridionale</i> <sup>1)</sup> .....	1.339	255	1.443
a) Collina .....	971	204	1.143
b) Pianura .....	368	51	300
VI - <i>Sicilia</i> .....	498	141	464
a) Montagna .....	212	65	220
b) Collina .....	229	63	207
c) Pianura .....	57	13	37
VII - <i>Sardegna</i> .....	464	92	677
a) Montagna .....	37	18	109
b) Collina .....	257	55	427
c) Pianura .....	170	19	141
IN COMPLESSO...	8.685	2.810	13.833

1) Esclusa la montagna.

## TERRIERA DEGLI ENTI

Articoli di ruolo intestati a							
Enti di beneficenza e assistenziali				Enti ecclesiastici	Proprietà collettive	Altri enti	Totale
in complesso	di cui						
	Opere pie	Ospedali	Congregazioni				
<i>1.539</i>	<i>352</i>	<i>207</i>	<i>233</i>	<i>5.394</i>	<i>400</i>	<i>513</i>	<i>12.184</i>
<i>697</i>	<i>158</i>	<i>73</i>	<i>116</i>	<i>2.408</i>	<i>279</i>	<i>154</i>	<i>5.392</i>
<i>842</i>	<i>194</i>	<i>134</i>	<i>117</i>	<i>2.986</i>	<i>121</i>	<i>369</i>	<i>6.792</i>
<i>1.892</i>	<i>233</i>	<i>296</i>	<i>476</i>	<i>11.721</i>	<i>814</i>	<i>392</i>	<i>19.556</i>
<i>493</i>	<i>135</i>	<i>108</i>	<i>75</i>	<i>3.938</i>	<i>185</i>	<i>196</i>	<i>5.964</i>
<i>893</i>	<i>80</i>	<i>150</i>	<i>197</i>	<i>6.549</i>	<i>610</i>	<i>140</i>	<i>10.376</i>
<i>506</i>	<i>18</i>	<i>38</i>	<i>204</i>	<i>1.234</i>	<i>19</i>	<i>56</i>	<i>3.216</i>
<i>4.582</i>	<i>973</i>	<i>1.122</i>	<i>557</i>	<i>12.212</i>	<i>163</i>	<i>1.793</i>	<i>26.914</i>
<i>968</i>	<i>154</i>	<i>206</i>	<i>131</i>	<i>3.199</i>	<i>56</i>	<i>285</i>	<i>6.703</i>
<i>484</i>	<i>129</i>	<i>73</i>	<i>79</i>	<i>2.735</i>	<i>14</i>	<i>166</i>	<i>4.586</i>
<i>895</i>	<i>130</i>	<i>258</i>	<i>116</i>	<i>2.152</i>	<i>38</i>	<i>295</i>	<i>4.762</i>
<i>989</i>	<i>230</i>	<i>309</i>	<i>104</i>	<i>1.369</i>	<i>22</i>	<i>341</i>	<i>3.937</i>
<i>463</i>	<i>80</i>	<i>120</i>	<i>46</i>	<i>1.335</i>	<i>13</i>	<i>356</i>	<i>3.515</i>
<i>783</i>	<i>250</i>	<i>156</i>	<i>81</i>	<i>1.422</i>	<i>20</i>	<i>350</i>	<i>3.411</i>
<i>1.432</i>	<i>229</i>	<i>392</i>	<i>181</i>	<i>9.122</i>	<i>380</i>	<i>644</i>	<i>14.304</i>
<i>1.347</i>	<i>215</i>	<i>369</i>	<i>163</i>	<i>8.515</i>	<i>356</i>	<i>527</i>	<i>13.211</i>
<i>85</i>	<i>14</i>	<i>23</i>	<i>18</i>	<i>607</i>	<i>24</i>	<i>117</i>	<i>1.093</i>
<i>1.387</i>	<i>168</i>	<i>134</i>	<i>647</i>	<i>3.822</i>	<i>90</i>	<i>322</i>	<i>8.658</i>
<i>887</i>	<i>104</i>	<i>82</i>	<i>422</i>	<i>2.766</i>	<i>80</i>	<i>197</i>	<i>6.248</i>
<i>500</i>	<i>64</i>	<i>52</i>	<i>225</i>	<i>1.056</i>	<i>10</i>	<i>125</i>	<i>2.410</i>
<i>261</i>	<i>37</i>	<i>77</i>	<i>51</i>	<i>723</i>	<i>7</i>	<i>92</i>	<i>2.186</i>
<i>75</i>	<i>5</i>	<i>26</i>	<i>17</i>	<i>491</i>	<i>2</i>	<i>24</i>	<i>1.089</i>
<i>155</i>	<i>30</i>	<i>43</i>	<i>29</i>	<i>205</i>	<i>5</i>	<i>49</i>	<i>913</i>
<i>31</i>	<i>2</i>	<i>8</i>	<i>5</i>	<i>27</i>	—	<i>19</i>	<i>184</i>
<i>98</i>	<i>2</i>	<i>18</i>	<i>40</i>	<i>627</i>	<i>1</i>	<i>33</i>	<i>1.992</i>
<i>12</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>7</i>	<i>61</i>	—	<i>1</i>	<i>238</i>
<i>53</i>	—	<i>11</i>	<i>23</i>	<i>381</i>	<i>1</i>	<i>18</i>	<i>1.192</i>
<i>33</i>	—	<i>6</i>	<i>10</i>	<i>185</i>	—	<i>14</i>	<i>562</i>
<i>11.191</i>	<i>1.994</i>	<i>2.246</i>	<i>2.185</i>	<i>43.621</i>	<i>1.855</i>	<i>3.799</i>	<i>85.794</i>

## LA PROPRIETÀ

CIRCOSCRIZIONI	Ammontare		
	Demanio dello Stato	Province	Comuni
I - <i>Montagna alpina</i> .....	725.014	41.023	9.002.876
a) Occidentale .....	96.116	9.237	2.019.760
b) Orientale .....	628.898	31.786	6.983.116
II - <i>Montagna appenninica</i> .....	947.198	77.154	6.817.410
a) Settentrionale .....	434.069	32.097	3.49.574
b) Centrale .....	185.154	27.597	3.567.962
c) Meridionale .....	327.975	17.460	2.899.874
III - <i>Italia settentrionale</i> <sup>1)</sup> .....	3.197.805	450.738	4.774.298
a) Col in prealpine .....	588.908	71.518	1.362.346
b) Colline appenniniche e colline delle Langhe e Monferrato .....	271.293	41.241	373.886
c) Altopiani .....	448.234	65.379	682.931
d) Pianura padana irrigua .....	483.363	118.202	889.292
e) Pianura veneta .....	736.103	75.175	704.718
f) Pianura emiliana .....	669.904	79.225	761.125
IV - <i>Italia centrale</i> <sup>1)</sup> .....	2.592.612	125.330	3.464.489
a) Collina .....	1.811.709	117.978	2.982.531
b) Pianura .....	780.903	7.352	481.903
V - <i>Italia meridionale</i> <sup>1)</sup> .....	2.470.155	64.682	4.722.583
a) Collina .....	1.501.588	46.207	3.358.175
b) Pianura .....	968.567	18.475	1.364.678
VI - <i>Sicilia</i> .....	577.597	45.069	1.381.286
a) Montagna .....	176.544	22.780	660.409
b) Collina .....	276.083	6.532	465.331
c) Pianura .....	124.970	15.757	255.546
VII - <i>Sardegna</i> .....	392.242	6.154	1.504.484
a) Montagna .....	41.990	325	187.319
b) Collina .....	279.988	1.610	994.740
c) Pianura .....	70.264	4.219	322.425
IN COMPLESSO ...	10.902.623	810.150	31.667.691

1) Esclusa la montagna.

Segue: PROSPETTO N. 15.

## TERRIERA DEGLI ENTI

del reddito imponibile dei terreni appartenenti a								
Enti di beneficenza e assistenziali				Enti ecclesiastici	Proprietà collettive	Altri enti	Totale	% del reddito imponibile degli enti sul complessivo dell'imponibile
in complesso	di cui							
	Opere pie	Ospedali	Congregazioni					
381.431	97.143	97.378	34.586	1.035.026	342.116	469.067	11.996.553	17,3
104.724	39.554	10.881	10.268	228.020	72.642	19.967	2.550.466	10,8
276.707	57.589	86.497	24.318	807.006	269.474	449.100	9.446.087	20,8
1.069.631	245.029	339.480	142.697	3.737.557	941.403	230.075	13.820.428	9,4
274.272	106.689	48.468	32.921	1.320.227	59.563	56.297	2.526.099	6,2
631.523	114.344	262.024	57.225	1.945.003	825.724	144.764	7.327.727	13,2
163.836	23.996	28.988	52.551	472.327	56.116	29.014	3.966.602	7,9
20.687.802	4.212.136	8.919.836	2.044.649	11.205.979	730.581	3.130.576	44.177.779	6,7
1.207.896	256.627	424.645	79.082	1.299.377	144.986	158.381	4.833.412	5,7
1.217.849	375.026	194.868	111.410	2.146.993	3.255	162.318	4.216.835	4,8
2.068.091	348.181	843.218	157.836	1.580.821	26.436	403.835	5.275.727	5,1
9.412.419	1.478.145	5.387.542	940.843	2.442.901	35.162	652.849	14.034.188	9,4
1.498.190	326.942	431.692	283.292	975.168	4.486	332.829	4.326.667	4,2
5.283.357	1.427.215	1.637.881	472.186	2.760.719	516.256	1.420.364	11.490.950	8,6
3.090.239	432.903	1.454.477	286.521	4.893.412	2.631.209	3.093.055	19.890.341	9,3
2.826.533	427.649	1.262.794	279.702	4.628.618	2.095.354	576.649	15.039.422	8,1
263.706	5.254	191.683	6.819	264.794	535.855	2.516.406	4.850.919	17,4
1.677.621	445.842	164.561	295.689	2.359.276	146.929	1.601.760	13.043.276	5,1
636.412	122.247	43.511	158.643	1.323.057	137.024	638.955	7.341.418	4,6
1.041.209	323.595	121.050	137.046	1.036.219	9.905	1.262.805	5.701.858	5,8
423.026	32.648	194.581	16.155	230.455	7.433	152.826	2.817.692	1,9
70.646	2.060	31.231	3.759	163.252	2.023	6.735	1.102.389	3,1
305.894	29.407	129.133	8.801	61.493	5.410	42.337	1.163.080	1,4
46.486	1.181	34.217	3.595	5.710	—	103.754	552.223	1,9
61.747	217	133.463	8.322	98.187	3	62.806	2.125.623	6,2
1.010	217	101	555	5.415	—	100	236.159	6,6
37.220	—	10.685	4.997	49.345	3	9.478	1.372.384	6,4
23.517	—	122.677	2.770	43.427	—	53.228	517.080	5,7
27.391.497	5.465.918	11.303.776	2.828.619	23.559.892	4.799.674	8.740.165	107.871.692	7,0

circostrizioni di collina e pianura, e ciò anche se le proprietà dell'Azienda delle foreste demaniali sono per la maggior estensione in montagna. Essi possono così distinguersi:

D E M A N I	Reddito imponibile	
	Lire	%
per l'asse ecclesiastico .....	190.038	1,7
per le ferrovie.....	3.425.954	31,4
per le foreste .....	1.936.534	17,8
altri .....	5.354.087	49,1
TOTALE ...	10.906.613	100,0

La proprietà terriera dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali (demanio forestale) risulta di ha. 272.668, dei quali 162.996 ettari (59,8 % del complesso) sono a bosco. Della residua parte circa il 25 % è improduttivo. Tale proprietà è distribuita come dal prosp. n. 16 a pag. 74.

Di pochissimo rilievo sono i terreni appartenenti alle amministrazioni provinciali; del reddito imponibile ad essi iscritto oltre metà si riferisce a beni situati nelle plaghe di collina (13,9 %) e di pianura (41,7 %) dell'Italia settentrionale; trattasi in genere di fondi, in buona parte a coltura agraria, annessi agli ospedali psichiatrici provinciali.

Le proprietà comunali, che si è visto interessano quasi i tre decimi del reddito imponibile attribuito ai terreni di proprietà di enti, sono per circa metà di queste posti nella Montagna alpina (28,4 %, nel settore orientale 22,0 %) ed in quella appenninica (21,5 %: centrale 11,3 %, meridionale 9,1 %). Poichè generalmente tali proprietà, il più delle volte di carattere demaniale, sono costituite da terreni in grande prevalenza ad utilizzazione silvo-pastorale, può affermarsi che la maggiore estensione dei beni fondiari degli enti è di proprietà dei comuni.

Nelle colline e nelle pianure dell'Italia settentrionale si trova il maggior numero di enti di beneficenza ed assistenziali proprietari di terreni; qui i beni da essi posseduti comprendono oltre i tre quarti (collina 8,8 %; pianura 66,7 %) dell'imponibile gravante la proprietà terriera di tale categoria di enti. La diffusione di queste proprietà è quasi



trascurabile in Sardegna. Le opere pie, gli ospedali,<sup>1)</sup> le congregazioni di carità hanno i loro maggiori e più importanti patrimoni terrieri nella Pianura padana irrigua e nella Pianura emiliana. I beni terrieri di questa categoria di enti sono in buona parte a coltura agraria, non di rado intensiva.

Pure gli enti ecclesiastici, che posseggono terreni aventi un imponibile di poco inferiore a quello della proprietà fondiaria degli enti di beneficenza ed assistenziali, dispongono in prevalenza di terreni a coltura agraria. Essi sono situati per circa metà (47,6 %) del reddito nella collina (14,6 %) e pianura (32,9 %) dell'Italia settentrionale, per quasi un quinto nelle colline dell'Italia centrale, ed in genere costituiscono la dotazione di benefici parrocchiali, di prebende, di capitoli, di canonicati, di mense vescovili. È da rilevare il fatto che in alcune provincie gli enti ecclesiastici percepiscono canoni, censi, livelli, che, pur rappresentando oneri reali gravanti sulla proprietà fondiaria, non sono stati oggetto di rilevazione.

Alle proprietà collettive spetta un imponibile di poco inferiore a cinque milioni di lire e se si tien conto che, in prevalenza, si tratta di terreni silvo-pastorali, la superficie che essi posseggono risulta piuttosto cospicua. Di preferenza queste proprietà collettive sono situate nelle colline dell'Italia centrale (43,6 % dell'imponibile complessivamente ad esse iscritto), nella Pianura laziale (11,2 %), nella Pianura emiliana (10,8 %), nella Montagna appenninica centrale (17,2 %), nella Montagna alpina orientale. Le università agrarie dell'Italia centrale e le partecipanze agrarie emiliane dispongono di patrimoni terrieri, nei quali i terreni a coltura agraria sono apprezzabilmente rappresentati.

Gli « altri enti », tra i quali si è compresa l'Opera Nazionale Combattenti, hanno essi pure un considerevole patrimonio terriero. Poco importanti sono le terre da essi possedute in Sardegna, in Sicilia e nelle plaghe montane.

Circa i tre decimi dell'imponibile ad essi iscritto figurano nella circoscrizione di pianura dell'Italia centrale. L'Opera Nazionale Combattenti controlla un complesso di 117.980 ettari, dei quali 21.234 ettari a titolo patrimoniale. La parte residua è composta dalle terre dell'Agro Pontino, per ha. 60.500, del Basso Volturno, per ha. 9123, e del Tavoliere di Puglia, per ha. 27.123. Queste terre, data la natura dei contratti stipulati con i coloni, non si possono considerare di piena

<sup>1)</sup> Sono da ricordare gli Ospedali di Milano, Pavia, Vercelli e quello di Santo Spirito di Roma il quale possiede oltre 20.000 ettari di terreno.

## PROPRIETÀ DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI

ZONE E CIRCOSCRIZIONI ECONOMICO-AGRARIE	Superficie (ettari)		
	Boschiva	Produttiva (compresi i boschi)	Territoriale
I - <i>Montagna alpina</i> .....	48.438	56.098	118.603
a) Occidentale .....	1.042	2.688	4.919
b) Orientale .....	47.396	53.410	113.648
II - <i>Montagna appenninica</i> .....	40.171	54.948	56.460
a) Settentrionale .....	22.339	32.208	33.517
b) Centrale .....	3.369	5.065	5.129
c) Meridionale .....	14.463	17.675	17.814
III - <i>Italia settentrionale</i> <sup>1)</sup> .....	13.451	17.002	17.591
a) Colline prealpine .....	12.039	13.871	14.237
b) Colline apenniniche e colline delle Langhe e Monferrato ..	2	2	2
c) Pianura veneta .....	216	1.693	1.693
d) Pianura emiliana.....	1.194	1.436	1.659
IV - <i>Italia centrale</i> <sup>1)</sup> .....	19.634	21.681	21.977
a) Collina .....	16.431	17.979	18.242
b) Pianura.....	3.203	3.702	3.735
V - <i>Italia meridionale</i> <sup>1)</sup> .....	22.570	27.047	27.527
a) Collina .....	20.809	25.086	25.470
b) Pianura.....	1.761	1.961	2.057
VI - <i>Sicilia</i> .....	3.123	4.266	4.325
a) Montagna .....	2.164	2.916	2.956
b) Collina .....	959	1.350	1.369
VII - <i>Sardegna</i> .....	15.609	25.404	26.185
a) Montagna.....	5.267	9.546	9.950
b) Collina .....	7.819	12.026	12.309
c) Pianura .....	2.523	3.832	3.926
IN COMPLESSO ...	162.996	206.446	272.668

1) Esclusa la montagna.

proprietà dell'Opera, ma avviate verso la formazione della piccola proprietà coltivatrice.

Esaminando nel suo insieme la proprietà degli enti, compresa quella collettiva, risulta che essa generalmente, salvo infatti poche eccezioni in qualche zona agraria, denota una più elevata concentrazione di quella privata.

Gli enti che dispongono di beni fondiari con un reddito imponibile minore a L. 1.750 (*piccola proprietà*) pur raggiungendo l'87,6 % del numero complessivo (da 64,3 % nella Pianura Emiliana a 95,7 % nella Montagna appenninica settentrionale) dispongono di terreni che interessano solo il 17,9 % del reddito imponibile complessivamente ad essi iscritto (da 5,0 % nella Pianura dell'Italia centrale a 56,5 % nella stessa Montagna appenninica). Quei che possono considerarsi *medi proprietari*, in quanto ad essi appartengono terreni con un imponibile da L. 1.751 a 17.500, rappresentano l'11,3 % del numero (dal 32,0 % nella Pianura emiliana al 4,2 % nella Montagna appenninica settentrionale) ed il 42,9 % del reddito imponibile ad essi intestato (dal 65,0 % nella Montagna alpina occidentale al 12,9 % nella Pianura dell'Italia centrale). Infine, gli enti con un patrimonio fondiario avente un reddito di oltre L. 17.500 (*grande proprietà*) pur essendo solo 970 (l'1,1 % del numero complessivo: da un minimo del 0,1 % nella Montagna appenninica settentrionale ad un massimo del 4,5 % nella Pianura padana irrigua) comprendono il 33,2 % del reddito imponibile (da 6,3 % nella stessa Montagna appenninica a 82,1 % nella Pianura dell'Italia centrale).

La grande proprietà degli enti è maggiormente diffusa nella zona comprendente la collina e la pianura dell'Italia settentrionale (53,1 % degli enti grandi proprietari): essa prevale nella Montagna alpina orientale (46,5 %), nella Pianura padana irrigua (57,4 %), nella Pianura dell'Italia centrale (82,1 %), in quella dell'Italia meridionale (50,9 %) e della Sicilia (64,9 %) nella Collina della Sardegna (50,4 %). La piccola proprietà, che è dovunque discretamente diffusa, predomina come reddito imponibile interessato solo nella Montagna appenninica settentrionale.

Riferendoci alle zone agrarie, si può aggiungere che:

in 40 zone le proprietà degli enti sono tutte piccole; esse sono più numerose e frequenti nella Montagna appenninica;

in 120 zone le proprietà di enti con un reddito imponibile superiore a L. 17.500 (grandi) interessano oltre metà dell'imponibile gravante terreni di enti; sono maggiormente frequenti nella Pianura padana irrigua;

## REDDITO IMPONIBILE MEDIO IN LIRE DELLA PROPRIETÀ DI ENTI

ZONE E CIRCOSCRIZIONI ECONOMICO-AGRARIE	Reddito medio imponibile iscritto ad enti per			
	ciascun articolo di ruolo	articolo di ruolo considerato proprietà		
		piccola (fino a lire 1750)	media (da lire 1751 a lire 17.500)	grande (oltre lire 17.500)
I - <i>Montagna alpina</i> .....	985	163	5.401	32.170
a) Occidentale .....	473	122	4 660	25 195
b) Orientale .....	I. 391	197	5 796	32 742
II - <i>Montagna appenninica</i> .....	707	227	5.045	29.414
a) Settentrionale .....	424	250	3 718	31 890
b) Centrale .....	706	204	5 187	28 960
c) Meridionale .....	I. 233	259	5 612	29.864
III - <i>Italia settentrionale</i> <sup>1)</sup> .....	I. 641	312	4.622	40.861
a) Colline prealpine .....	721	238	4.452	32.590
b) Colline appenniniche e colline delle Langhe e Monferrato..	919	329	3 820	35 512
c) Altopiani .....	I. 108	284	4 298	34 929
d) Pianura padana irrigua ....	3 565	336	5 277	45 268
e) Pianura veneta .....	I. 231	376	4 482	29 887
f) Pianura emiliana .....	3 369	427	4.845	41.452
IV - <i>Italia centrale</i> <sup>1)</sup> .....	I. 390	266	4.550	66.051
a) Collina .....	I. 139	266	4 510	53 478
b) Pianura .....	4 424	259	4 943	142 177
V - <i>Italia meridionale</i> <sup>1)</sup> .....	I. 506	316	4.662	52.891
a) Collina .....	I. 175	275	4 774	39 572
b) Pianura .....	2 366	433	4 483	74 408
VI - <i>Sicilia</i> .....	I. 289	227	5.113	48.479
a) Montagna .....	I. 012	203	4 914	36.328
b) Collina .....	I. 274	242	3 101	42 116
c) Pianura .....	3 001	301	5 903	71 642
VII - <i>Sardegna</i> .....	I. 067	175	5.100	31 975
a) Montagna .....	992	119	10 207	24 362
b) Collina .....	I. 151	172	5 023	34 540
c) Pianura .....	920	208	4 246	28 508
IN COMPLESSO ...	I. 257	257	4 779	43 584

1) Esclusa la montagna.

in 394 zone le proprietà di enti con un reddito compreso tra L. 1.750 e L. 17.500 (medie) comprendono oltre metà dell'imponibile gravante terreni di enti;

in 139 zone, con maggiore frequenza nella montagna appenninica, le proprietà di enti, con un reddito imponibile inferiore a L. 1.750 (piccole) interessano oltre metà dell'imponibile spettante alla proprietà degli enti.

Un altro dato utile per meglio caratterizzare la proprietà degli enti è quello relativo al reddito imponibile mediamente iscritto, nelle singole zone e circoscrizioni economico-agrarie, ad ogni ente piccolo, medio o grande proprietario. Esso risulta dai dati di cui al seguente prospetto dai quali balza evidente, in misura forse più accentuata di quanto non fosse desumibile per le proprietà senza distinzione in categorie dagli analoghi dati relativi alla loro distribuzione (prosp. n. 17), che la media consistenza economica della proprietà degli enti va in genere diminuendo dalle plaghe ad agricoltura intensiva a quelle montane con prevalenza di terreni ad utilizzazione silvo-pastorale.

Della proprietà degli enti sarebbe di notevole interesse conoscere, oltrechè l'importanza economica in relazione al reddito imponibile, anche la superficie posseduta. Purtroppo non si dispone al riguardo di recenti dati statistici che diano sicuro affidamento.

### Gli Usi civici

§ 7. - *Generalità.* -- Gli Usi civici sono gli ultimi relitti di forme primordiali di proprietà collettiva dei terreni. Essi consistono nel diritto che hanno determinate popolazioni di seminare, ghiandare, spigolare, fare legna, fare pascolare il bestiame, e via dicendo, su determinate terre che possono essere di proprietà privata oppure di proprietà del Demanio.

Da un punto di vista interpretativo si osserva che quando le terre oggetto di Uso civico appartengono alla collettività degli utenti (o comuni), questo può essere considerato come l'esercizio di un diritto di *condominio*; invece quando l'Uso civico è esercitato su terre private può essere configurato come una servitù. Nel diritto romano gli Usi civici erano considerati inalienabili ed imprescrittibili, concetto che è stato accolto anche nelle legislazioni posteriori.

Le vicende della proprietà, sommariamente indicate in altre parti di questa relazione interessano anche gli Usi civici, che ebbero grande rilievo economico e sociale soprattutto nel medio evo. In quel periodo,

anche nell'Italia settentrionale, vaste zone erano oggetto di proprietà collettiva e diffusi erano gli Usi civici specie nelle zone di montagna. Nel Mezzogiorno però, dove il sistema feudale continuò ad esercitarsi sino ai primi anni del secolo scorso, gli Usi civici conservarono grande importanza, tanto che ancora oggi in vaste zone ad economia latifondistica del « Reame » rappresentano ancora cospicui problemi insoluti.

Mentre in tutta l'Italia settentrionale e in quella parte dell'Italia centrale che conobbe l'ordinamento comunale, gli Usi civici nelle terre seminate mancavano di tradizione e avevano modesta consistenza, in una parte dello Stato Pontificio e nel Mezzogiorno interessavano estesissime zone seminate. Infatti, nello Stato Pontificio la liquidazione degli Usi civici iniziò soltanto nel 1789 e nel Regno di Napoli essi vennero regolati da speciali « prammatiche », la più importante delle quali è del 27 febbraio 1792. In Sicilia, infine, ebbe inizio con le istruzioni prudenziali del 5 dicembre 1787. Nella Sardegna la effettiva regolazione degli *adempri* e delle *cussorge* si affermò nei primi anni dell'800.

§ 8. — *La legislazione vigente per la liquidazione degli Usi civici.* — La liquidazione degli Usi civici, la sistemazione delle terre delle associazioni agrarie, dei Comuni e di quelle provenienti dalle affrancazioni è regolata dalla legge del 16 giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento.

In base a tale legge furono istituiti dodici *Commissariati per la liquidazione degli Usi civici*, alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e foreste, con le seguenti giurisdizioni:

- 1) Piemonte e Liguria;
- 2) Lombardia e basso Veneto;
- 3) Venezia Tridentina;
- 4) Venezia Giulia, alto Veneto e Zara;
- 5) Emilia e alte Marche;
- 6) Lazio, Umbria, Toscana, basse Marche;
- 7) Abruzzi;
- 8) Campania e Molise;
- 9) Puglie e Lucania;
- 10) Calabrie;
- 11) Sicilia;
- 12) Sardegna.

La sistemazione delle terre d'Uso civico avviene a mezzo di diversi procedimenti.

Per la liquidazione degli *Usi civici in atto* si procede all'affrancazione, assegnando ai comuni, per la generalità dei cittadini, od alle associazioni agrarie per gli utenti, *una porzione delle terre gravate*, uguale al valore degli Usi e variante dai due terzi ad un ottavo del valore del fondo, a seconda della intensità o della classe degli Usi esercitati; oppure *fissando ed imponendo sul fondo un canone annuo di natura enfiteutica*, in misura corrispondente al valore dei diritti esercitati, per le terre che abbiano ricevuto sostanziali e permanenti migliorie, e per quelle altre che, essendo di piccola estensione, non sono raggruppabili in unità agraria.

Per le terre sulle quali si pretende l'esercizio degli Usi civici che *in atto non sono esercitati*, e che non risultino accertati da provvedimenti definitivi, la legge dispone che per l'accertamento dell'esistenza, natura ed estensione degli Usi civici (qualora non esista la prova documentale) è ammesso qualunque mezzo legale di prova, sempre che l'esercizio dell'uso non sia cessato anteriormente al 1800.

Per le *occupazioni* di terre di demanio del comune o delle associazioni agrarie, o pervenute per effetto della liquidazione dei diritti civici, la legge dispone che, su domanda degli occupatori, possa essere concessa la legittimazione in loro favore, semprechè concorrano unitamente le seguenti condizioni: che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie; che la zona occupata non interrompa la continuità del demanio; che l'occupazione duri almeno da dieci anni.

La *legittimazione dell'occupazione* avviene imponendo sul fondo occupato, a favore del Comune o delle associazioni agrarie, un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie ed aumentato di almeno 10 annualità d'interessi. L'aumento delle 10 annualità non ha luogo qualora l'occupatore abbia corrisposto una prestazione annua. Il canone può essere inferiore a quello risultante dalla valutazione, qualora l'occupatore avesse potuto beneficiare della quotizzazione.

I terreni d'Uso civico posseduti dai Comuni o dalle associazioni agrarie od assegnati in seguito alla liquidazione dei diritti civici, vengono distinti, nel piano di massima compilato da un delegato tecnico, in terreni utilizzabili come bosco o pascolo permanente, ed in terreni utilizzabili per la coltura agraria. Questi ultimi sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune, con preferenza per i meno abbienti, purchè diano affidamento di trarne la maggiore utilità. Qualora l'estensione lo consenta, questi terreni possono essere affidati ad un delegato tecnico affinché, prima della ripartizione, siano, con

gestione unica, sottoposti alle opere di sistemazione e trasformazione necessarie alla razionale costituzione di unità fondiaria.

L'assegnazione delle unità fondiaria risultanti dalla ripartizione è fatta a titolo di enfiteusi, con obbligo delle migliorie e della osservanza delle condizioni determinate nel piano di ripartizione, sotto pena di devoluzione.

Alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, fece seguito la legge 16 marzo 1931, n. 377, con la quale fu disposto che nei terreni ricadenti in comprensorio di bonifica, soggetti a trasformazione fondiaria di pubblico interesse l'assegnazione delle terre alle due categorie fosse eseguita dal Sottosegretario alla Bonifica integrale ad opera del quale dovevano essere approvati i piani di trasformazione fondiaria e costituite le razionali unità fondiaria.

L'articolo 99 del testo unico sulla Bonifica integrale (13 febbraio 1933, n. 215), autorizza l'alienazione delle terre per procurarsi i mezzi occorrenti alla trasformazione fondiaria, e ciò per tutte le terre ricadenti in comprensorio di bonifica.

Se da un punto di vista generale e dottrinario la legge degli Usi civici si può considerare bene concepita, però è indubbio che nella sua applicazione essa palesò, soprattutto per la estrema lentezza con la quale le pratiche di liquidazione venivano svolte, gravi manchevolezze. Inoltre, l'estrema sensibilità di popolazioni rurali che vedevano nell'Uso civico l'ultimo residuo di un diritto usurpato, fece sì che anche da parte dei Comuni e in generale dai rappresentanti dei diritti delle popolazioni, si procedesse con estrema preoccupazione di questioni formali giuridiche dimenticando completamente la realtà del problema economico e sociale connesso con il diritto stesso. È proprio in tema di Usi civici che si è avuto occasione di constatare il danno che deriva da un tecnicismo giuridico formale, che per soddisfare le sue sterili esigenze prolunga per decenni processi che qualora avessero avuto una pronta soluzione avrebbero permesso una migliore sistemazione dell'economia agraria di vaste contrade e della vita di imponenti nuclei di popolazioni.

In questa materia è da ritenere che non sia tanto ad un contenuto giuridico (la cui prova spesso è difficile se non praticamente impossibile), quanto alla realtà economico-sociale che bisogna guardare. In questa materia si impongono delle disposizioni precise e decise che taglino netto, poichè il tema ha soprattutto un contenuto economico-sociale e non giuridico-formale.

Data la lungaggine snervante delle operazioni di liquidazione ancor oggi troviamo terre soggette ad Uso civico e in proprietà collettiva in 2884 comuni. Secondo dati incompleti la superficie interessata si



TERRE SOGGETTE AD USO CIVICO (DI COMUNI O DI ENTI AGRARI) SISTEMATE  
IN BASE ALLA LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1766  
(Ettari)

COMMISSARIATI	Ripartite	Legittimate	Trasformate in enfiteusi	Alienate o concesse in enfiteusi	Cambiate di destinazione	Affrancate			Soggette ad usi in possesso privato	Promiscuità conservata tra comuni	Promiscuità conservata con privati	In complesso
						ai privati	ai comuni	per canone ai privati				
Piemonte e Liguria . . . .	3.752	34.885	89	9.980	144	7.245	23.362	13.020	10.278	3.469	134	106.358
Lombardia e basso Veneto	—	391	—	4.015	4	13.260	10.441	27.090	21.772	15.320	4.223	96.516
Venezia Tridentina . . . .	—	2.666	32	1.298	1	10.981	14.001	13.053	789	68.284	268	111.373
Venezia Giulia, alto Veneto e Zara . . . . .	30	8.628	—	2.489	16	—	5.182	—	3.178	1.712	—	21.235
Emilia ed alte Marche . . .	284	2.839	146	6.522	1	8.831	21.078	2.577	21.762	2.326	4.942	71.308
Lazio, Toscana, basse Marche, Umbria . . . . .	6.742	3.688	8.760	3.212	140	39.929	39.375	29.740	2.948	1.737	—	136.271
Abruzzi . . . . .	—	13.889	—	163	—	—	6.863	—	146	380	—	21.441
Campania e Molise . . . . .	4.071	67.567	16	1.650	8	1.835	18.553	10.265	2.088	2.040	—	108.093
Puglie e Lucania . . . . .	782	24.022	2.646	3.525	22	8.465	2.879	315	—	18	—	42.674
Catabria . . . . .	—	10.411	74	1.851	—	333	1.088	1.792	75	733	24	16.381
Sicilia . . . . .	2.260	8.618	1.618	124	78	6.119	2.798	29.871	629	—	—	52.185
Sardegna . . . . .	—	—	—	182	—	—	578	1	762	—	—	1.523
IN COMPLESSO . . . . .	17.921	177.604	13.451	35.011	414	96.998	146.198	127.724	64.427	96.019	9.591	785.358

aggirerebbe sui 2,5 milioni di ettari, ripartiti come segue per singoli Commissariati:

SUPERFICIE DELLE TERRE SOGGETTE AD USO CIVICO <sup>1)</sup>

COMMISSARIATI	Comuni con terre d'uso civico	Estensione delle terre d'uso civico
	N.	ha.
Piemonte e Liguria .....	763	375.112
Lombardia e basso Veneto .....	246	147.386
Venezia Tridentina :.....	205	506.477
Venezia Giulia, alto Veneto e Zara .....	258	284.900
Emilia e alte Marche .....	108	105.752
Lazio, Toscana, Umbria e basse Marche ...	233	206.861
Abruzzi .....	98	115.282
Campania e Molise .....	511	299.998
Puglie e Lucania .....	88	54.788
Calabria .....	92	30.999
Sicilia .....	82	34.801
Sardegna .....	200	341.480
IN COMPLESSO ...	2.884	2.503.836

<sup>1)</sup> Dati provvisori.

Sul totale delle terre soggette ad Uso civico, soltanto 56.000 ettari (cioè solo il 2,2 %) sono state assegnate come suscettibili di coltivazione agraria, mentre per 1.220.000 ettari sono costituite da boschi e pascoli. Le residue non sono state ancora classificate, però dai competenti si ritiene che forse la metà siano coltivabili.

*I competenti stimano che in tutto il Paese le terre soggette ad uso civico e di proprietà collettiva si aggirino complessivamente sui tre milioni di ettari, di cui 660 mila sarebbero coltivabili.*

Durante oltre 20 anni di lavoro i Commissariati hanno sistemato soltanto 785 mila ettari di terre soggette ad uso civico, come appare dal prosp. a pag. 81.

§ 9. - *Conclusioni.* — La liquidazione degli Usi civici, pur essendo stata eseguita secondo la legge, non è sempre stata compiuta rispettando i criteri della razionale tecnica agraria e forestale.

È pertanto opportuno ricordare:

1) che i terreni a bosco e a pascolo non si prestano ad essere frazionati;

2) che la semplice quotizzazione delle terre seminate non sempre apporta un efficace contributo al progresso dell'economia agraria, a meno che non si tratti di terre suscettibili di essere trasformate in arboreti (vigneti, oliveti, ecc.);

3) che il persistere degli usi civici impedisce l'attuazione di trasformazioni fondiari;

4) che la vigente procedura per la liquidazione degli usi civici è quanto mai lunga e farraginosa.

Per quanto attiene alle liquidazioni già avvenute, e passate in giudicato, da taluni si avanza la proposta di rivedere il procedimento nei casi in cui vi sia stata una lesione patente dei diritti della collettività. Il che dovrebbe applicarsi in particolar modo nei riguardi delle grandi proprietà sorte proprio dalla liquidazione degli Usi civici.

Per quanto si riferisce, invece, all'avvenire è da tenere presente che se talvolta la quotizzazione delle terre provenienti dalla liquidazione dell'uso civico ha dato (come è avvenuto in molti comuni della Puglia) eccellenti risultati perchè le quote sono state trasformate dai contadini in arboreti, in altri casi la quotizzazione di terre argillose non adatte all'albero ha impedito l'attuazione di quegli ordinamenti agrari che avrebbero dato la possibilità di un migliore rendimento del lavoro su di essi prodigato.

Pertanto si ritiene che, proprio in sede di liquidazione di Usi civici, quando viene messa a disposizione della collettività di un determinato Comune o frazione un complesso di terre da semina che non si prestano alle colture arboree, sia opportuno assegnarle a cooperative di lavoratori, le quali possono così iniziare la loro esperienza su terre pertinenti alla collettività.

Concludendo, lo scopo preciso della liquidazione deve essere quello di definire il carattere giuridico della proprietà terriera così da consentire di esaltare la produzione del suolo a vantaggio delle classi rurali meno abbienti, consentendo la realizzazione di quegli ordinamenti economici che sono i più idonei alle condizioni di ambiente fisico ed economico-sociale.

Si impone quindi una radicale revisione dei criteri e degli organi preposti alla liquidazione degli Usi civici.

## CAPITOLO III

### LE RIFORME AGRARIE IN EUROPA DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE <sup>1)</sup>

§ I. — *Premesse.* — Le principali riforme moderne della proprietà fondiaria si possono osservare particolarmente in due momenti storici. Il primo è quello in cui la borghesia, forte dei suoi capitali, muove alla conquista della terra, togliendola alla feudalità, ai fidecommessi, alle manomorte. Il fulcro del movimento è dato nel suo aspetto essenziale dalla rivoluzione industriale e, nel suo aspetto politico dalla rivoluzione francese e dalla invasione napoleonica che ne porta in tutta Europa i principii, ai primordi del XIX secolo. Il secondo momento, culminato nelle riforme agrarie post-belliche dell'Europa orientale, si accompagna al movimento del proletariato e vuole giovare al lavoro e non più al capitale (*la terra ai contadini*).

Le riforme che fanno capo al primo momento storico sono quelle intervenute nell'Europa occidentale, fatta esclusione della Spagna, e più manifestamente in Inghilterra e in Francia; ma mentre nell'isola britannica la riforma si evolveva verso uno stadio definitivo caratterizzato dalla grande proprietà, nei paesi al di qua della Manica (Francia, Belgio, Olanda), la riforma, percorrendo quello che sarebbe poi accaduto in tante altre regioni d'Europa, fissava in termini decisi le basi della proprietà coltivatrice e della media proprietà.

In entrambi i casi tuttavia lo scopo da raggiungere è stato identico: spezzare i vincoli che la proprietà di origine feudale comportava, incapace, com'era, di assimilare le novità della tecnica e le recenti vedute dell'economia.

In Inghilterra l'affermarsi della grande azienda dipese dal quasi unanime favore ch'essa suscitò nei promotori del progresso agricolo inglese, i quali dovettero indubbiamente subire l'influenza della produzione su larga scala nell'industria di quel tempo. L'esperienza fatta dalla piccola impresa, dopo il movimento dell'*enclosure*, parve confermare tale opinione: il coltivatore diretto infatti trovava che un unico

<sup>1)</sup> Questi cenni sulle riforme agrarie avvenute nei paesi dell'Europa orientale e meridionale non contemplano la Russia perchè si riferiscono soltanto a paesi che hanno conservato la struttura tradizionale dello Stato.

corpo di terra, limitato di superficie presentava minori vantaggi per lui di quello che non gli offrivano terreni sparsi in diverse zone e il diritto di pascolo sulle terre in comune: la sua azienda non gli permetteva di allevare il numero di animali che riusciva a mantenere quando poteva utilizzare i pascoli comunali del suo villaggio, la riduzione di bestiame implicava per lui diminuzione di letame e, conseguentemente, minori raccolti di cereali. Il protezionismo stesso, scudo e difesa del coltivatore proprietario sul continente, non valse a far sopravvivere il piccolo agricoltore inglese: il suo destino era già segnato prima ancora della revoca delle *leggi del grano* del 1846.

Sarebbe errore l'affermare che questo stato di cose non preoccupi molte menti britanniche, tuttavia gli scarsi risultati delle leggi in favore della piccola proprietà confermano l'impressione, che proprio nello stato attuale, cui fa riscontro una ormai radicata psicologia popolare, l'Inghilterra abbia trovato un soddisfacente orientamento della sua agricoltura.

In Francia, la riforma agraria si compie con direttive diverse e l'assettamento definitivo quella agricoltura lo trova nella formazione di una numerosissima classe di piccoli proprietari.

Riscontrare le cause delle differenze tra il regime fondiario britannico e quello francese soltanto nel fatto che sul primo prevalse una rivoluzione di carattere economico, mentre il secondo fu sconvolto da un moto cruento sarebbe semplicistico.

Bisogna vedere nel diverso aspetto delle due agricolture anche l'influenza della posizione geografica e del clima oltre a quella fondamentale del diverso corso della storia politica dei due paesi, che tolse alla Francia la possibilità di valersi di uno dei due fattori che abbiamo chiamati determinanti della riforma agraria, cioè a dire *l'internazionalizzazione del mercato*. L'agricoltura francese non ha trovato se non assai tardi e neppure integralmente nell'agricoltura coloniale il complemento di quella metropolitana. Perciò essa, per i bisogni del proprio popolo, ha dovuto basarsi sempre sulla molteplicità delle colture, che costituisce appunto una caratteristica della piccola azienda.

Nell'Europa orientale dopo il 1918 si è voluto vedere nella piccola proprietà quale esiste in Francia una delle ragioni della forza e della solidità di quella nazione. Per questo, con un'azione quasi istantanea, si è voluto crearla dove essa non esisteva allo scopo di costituire una base solida per le nuove democrazie che si erano andate costituendo dopo la guerra.

§ 2. — *I paesi in cui sono avvenute le riforme: costituzione sociale della loro agricoltura e cause delle riforme.* — Il movimento storico con cui si sviluppano le riforme agrarie del tipo francese ed inglese, si manifesta nel secolo XIX e non riesce ad oltrepassare, quasi che il limite geografico costituisse un insormontabile ostacolo, il corso dell'Elba.

L'Europa orientale perciò fino al 1914 non toccata dallo spirito nuovo dei tempi permaneva in uno stato semi-feudale.

In larghe estensioni di territorio, l'agricoltura si manteneva ancora nella sua fase estensiva imperniandosi sulle grandi aziende cerealicole e forestali; tra le poche colture industriali, (e per altro non legate alle industrie ma all'artigianato familiare e paesano) quelle della canapa e del lino. Scarsamente diffuse le grandi sarchiate come la barbabietola da zucchero e la patata da fecola, quasi sconosciute le piantagioni arboree, tanto che esse, dove esistevano, vennero quasi sempre escluse dall'esproprio.

Basso oltre misura il tenore di vita delle popolazioni specialmente di quelle viventi in campagna, che costituivano la percentuale maggiore.

L'emancipazione delle plebi datava di recente; nella Russia zarista solo dal 1861; nella Bosnia Erzegovina la servitù dalla gleba veniva abolita nel 1912; ma gli acquistati diritti ben poco avevano mutato le condizioni di vita di quei lavoratori i quali, il più delle volte, avulsi dal loro tradizionale organismo, che, pur comprimendone gli aneliti di libertà, ne regolava l'attività economica, caddero in situazioni assai gravi.

Se anche con l'emancipazione dei contadini si era andato cancellando gradatamente questo particolare aspetto della costituzione fondiaria era rimasto quasi inalterato il latifondo nobiliare che caratterizzava ancora, nei primi anni del ventennio tra le due guerre, la fisionomia del regime giuridico della proprietà terriera.

Connesse con le grandi proprietà feudali, spesso ai limiti di esse, nelle zone più povere e perciò trascurate dal signore sono le terre d'uso civico, di proprietà dello stato o dei villaggi o di grandi monasteri.

Da esse traggono i mezzi di vita quei contadini le cui esigue terre di loro proprietà non sono sufficienti a sfamare la famiglia, e gli altri che non posseggono affatto terre.

La soluzione del problema delle terre comuni richiama in alcuni stati l'urgenza della riforma.

Il carattere estensivo della coltura che si ritrova in gran parte dei territori dell'est, tocca in queste terre di uso comune gli aspetti di una vera e propria agricoltura di rapina.

Per renderci più preciso conto della costituzione sociale di quelle agricolture, va rilevata l'esistenza di grandi proprietari stranieri. Così nei paesi della penisola balcanica, ritroviamo latifondi appartenenti ai *bey* mussulmani di origine turca; nei paesi dell'Europa centro orientale estese contrade sono di proprietà di signori della corte di Vienna; nei paesi baltici, immensi territori sono in mano di nobili russi o tedeschi. Questo stato di cose darà alle riforme un suo particolare aspetto di rivendicazione nazionale.

In *Jugoslavia*, nei territori della Croazia, Slavonia, Voivodina e Slovenia, su 1.226.998 ettari sui quali poteva essere attuata la riforma, 299.043 (24,3 %) appartenevano a 310 proprietari stranieri di cui: 8 cecoslovacchi, 3 tedeschi, 142 austriaci, 4 rumeni, 10 italiani, 126 ungheresi e 17 di altre nazionalità; nella Bosnia Erzegovina come nei banati del Vardar e di Zeta i *bey* e gli *agas* mussulmani possedevano tradizionali diritti di signoria su 566.000 ettari rispetto ai complessivi 1.604.472 ettari di terre coltivate. La monarchia austro-ungarica, desiderosa di non inimicarsi gli animi dei mussulmani aveva mantenuto, sia pure limitandoli, quei diritti ai quali invece il nuovo stato voleva porre definitivamente termine. In Dalmazia non pochi proprietari erano italiani ed austriaci.

In *Grecia*, dopo l'annessione della Tessaglia (1882) e della Macedonia e dell'Epiro (1912) era risorto il problema della ripartizione dei grandi domini dei *bey* turchi i quali, specialmente in Ciamuria, rappresentavano quasi gli unici proprietari terrieri. Si può ritenere che le 1812 grandi proprietà esistenti in quelle regioni rappresentassero circa il 50 % di tutte le terre arabili.

In *Cecoslovacchia*, la guerra religiosa conclusasi con la vittoria della parte cattolica sostenuta da Ferdinando II sulla Montagna bianca (1620), aveva dato in mano dei signori d'Austria, ai quali si appoggiava la duplice monarchia, gran parte del territorio suddiviso in quelle grandi proprietà di cui si è parlato dianzi.

La stessa situazione si poteva ritrovare in altri paesi e anche in *Irlanda* dove in seguito alla spietata politica agraria di Cromwell, che aveva trasformato gli antichi proprietari irlandesi in servi dei nuovi proprietari inglesi, le condizioni della popolazione rurale erano misere.

In contrasto stridente con la ripartizione giuridica del suolo sta poi la ripartizione tecnico economica: in molti paesi — il che dimostra che la distribuzione della proprietà terriera non coincideva affatto con una parallela formazione dell'unità aziendale — alla grande

proprietà non faceva riscontro la grande azienda ma una suddivisione in numerosi appezzamenti che formavano tante piccole unità condotte dai contadini: fatto che caratterizza tutti i paesi a latifondo; basta pensare al nostro latifondo meridionale ripartito fra innumerevoli terraticanti e metateri.

Va sottolineato questo importante aspetto dell'economia agraria di quei paesi, dove accanto ai grandi feudi fermenta un processo di polverizzazione della proprietà, che sovente si acutizza e sbocca nel moto rivoluzionario reclamante la terra. Accanto alla polverizzazione esiste il fenomeno della frammentazione dei fondi, che non di rado costringe il coltivatore a percorrere ore di cammino per portarsi da un appezzamento all'altro.

Questa situazione va messa a confronto con quella dei paesi d'Europa, nei quali non è sentito il bisogno di una riforma dei rapporti di proprietà esistenti perchè la maggioranza dei proprietari e la più gran parte della superficie totale del suolo coltivato rientrano in quella media proprietà che va dai 10 ai 50 ettari, sia pure di ottimi terreni. In Danimarca, il paese che ottiene le produzioni più elevate e che possiede la tecnica più avanzata, le proprietà aventi una superficie da 10 a 60 ettari occupano oltre il 66 % della superficie agraria.

In Olanda, ove è molto diffusa la piccola azienda orticola, il 57,1 % del seminativo è occupato da unità colturali da 10 a 50 ettari.

In Svizzera, in Germania, in Inghilterra, rispettivamente il 39,5, il 39,6 e il 42,5 % della totale superficie coltivata rientrano nella stessa classe.

L'insana costituzione giuridica dell'oriente europeo si ripercuoteva sulla organizzazione tecnico economica, che manifestava all'esame dei dati redditi insufficienti, misere dotazioni di scorte, basse produzioni unitarie. In molti luoghi, il carattere estensivo della coltura escludeva poi le piantagioni arboree, le sarchiate industriali, le foraggere in rotazione e l'allevamento del bestiame da reddito.

Pertanto la causa fondamentale di ogni riforma dell'Oriente europeo, anche se non denunciata, va ricercata nella necessità ormai divenuta improrogabile di dare il colpo di rottura ad un sistema giuridico ormai superato; per avviare la produzione su basi più evolute, che diano alle popolazioni contadine un migliore strumento di lavoro e una più sicura garanzia di vita.

Non sempre, è vero, con l'atto rivoluzionario attuato nel corso di pochi anni lo scopo prefisso è stato raggiunto; in alcuni paesi l'analisi dei risultati ha denunciato un regresso nella produzione, con danno



all'agricoltura e all'industria a lei connessa. Andarono anche dispersi preziosi allevamenti zootecnici; macchine per la raccolta dei prodotti, come le mietitrebbie, rimasero spesso inutilizzate. Non sempre i contadini, divenuti proprietari indipendenti, seppero o poterono organizzare convenientemente l'impresa. Ma i risultati negativi vanno interpretati nel loro significato relativo e non in senso assoluto.

Non va dimenticato che nei paesi dell'Europa centro-orientale si addensavano attorno al nucleo fondamentale dei problemi economici e sociali numerose altre questioni particolari e contingenti, che davano alla riforma il carattere di necessità improrogabile.

In primo luogo vanno riguardati i motivi di ordine etnico e nazionale. Negli Stati formatisi per effetto delle numerose successioni aperte nell'Europa orientale la lotta contro le minoranze allogene, detentrici delle maggiori estensioni di terra (tedeschi, austriaci, russi, magiari) costituisce certamente una delle molle potenti della riforma. La costituzione dei nuovi Stati, a base nazionale, ha permesso l'esproprio delle grandi proprietà appartenenti alla minoranza straniera.

Più chiara, se pure meno conclamata, è la finalità politica delle riforme; dare una larga base di consenso, per interessi privati dei cittadini, ai nuovi Stati. Questa finalità negli uni consiste nel creare il maggior numero possibile di piccole aziende contadine, con la spartizione delle grandi tenute; negli altri nel trasformare l'agricoltore in proletario e nel sostituire la proprietà collettiva dello Stato a quella individuale.

Nè è per mera combinazione che il problema delle riforme sia sorto subito dopo la guerra; anche all'infuori delle correnti politiche, era impossibile ai governi non mantener fede alla promessa di terra tante volte ripetuta ai combattenti. L'appagamento di un desiderio così vivo sembrava giustamente corrispondere a pressanti motivi di pacificazione, di ordine e di collaborazione nel campo sociale.

Su questo stato d'animo influivano poi i programmi dei partiti reclamanti giustizia contro i torti subiti. Questa idea di giustizia si ispirava negli uni alle idee ugualitarie della Rivoluzione francese, che riconosceva il principio della proprietà rurale privata a condizione ch'essa fosse piccola e, in opposizione alla proprietà di origine feudale, fosse democratica; negli altri all'idea della eguaglianza bolscevica e della collettivizzazione del suolo.

Dal contrasto di queste due ideologie, soprattutto in quei paesi confinanti con la Russia che, temendo il bolscevismo, desideravano prevenire la violenza di moti rivoluzionari, le riforme agrarie trassero un ulteriore motivo.

§ 3. - *Caratteri comuni e differenziali delle riforme: limite di esproprio, misura dell'indennizzo, ripartizione delle terre espropriate.*<sup>1)</sup> — Le differenze nei fini e nella ispirazione della riforma spiegano le differenze tecniche giuridiche economiche che si riscontrano nelle varie leggi. Altre differenze derivano dalla varietà della struttura economica, dalla situazione finanziaria dei singoli paesi e dai diversi orientamenti politici. Si può dire che il principio comune a tutte le legislazioni esplicitamente dichiarato, è quello di volere riparare alla non soddisfacente distribuzione della proprietà fondiaria, concedendo la terra a coloro che la coltivano col proprio lavoro. Ma mentre in alcuni Stati i criteri che regolano questa spartizione di terre mirano a rifornirne coloro che garantiscono la capacità di saperla coltivare, o perchè di già piccoli proprietari di appezzamenti insufficienti al fabbisogno familiare o, comunque, perchè coltivatori, in altri Stati i criteri non tengono conto di questa fondamentale esigenza e mirano soprattutto a fornire un boccone di terra purchessia ad una massa di proletari cui si pensa di dare più che una sicura base di vita, uno sfogo al lavoro non altrimenti impiegabile.

In alcune nazioni sono in primo luogo le benemerienze militari che decidono della assegnazione dei poderi (Ungheria). In altre, la particolare condizione di profugo (Bulgaria) e quella di optante per la nuova nazionalità (Jugoslavia).

I principali elementi che caratterizzano una legge sulla riforma sono: *i limiti di esproprio, la misura dell'indennizzo, la modalità di ripartizione delle terre espropriate.*

Per quanto si riferisce al *limite di esproprio* è da notare che, ad eccezione della prima legge bulgara, furono introdotti più di un limite di esproprio a seconda della natura dei terreni e delle regioni ove essi erano situati.

Sono quasi sempre escluse dalla espropriazione le aziende condotte con criteri razionali, i vigneti, i frutteti; in certi casi anche i boschi e i parchi. A costituire il patrimonio fondiario della riforma sono entrati in ogni paese le terre del Demanio e, si può dire, che il processo di colonizzazione si è sempre iniziato da quelle. Le foreste, generalmente, sono rimaste allo Stato oppure distribuite per una certa quota ai Comuni,

<sup>1)</sup> La legislazione fondamentale sulla riforma agraria ha la seguente cronologia: Romania 1918-1921; Finlandia 1918-1936; Polonia 1919-1925; Estonia 1919-1930; Jugoslavia 1919-1931; Cecoslovacchia 1919-1920; Grecia 1920-1925; Lettonia 1920-1922; Ungheria 1920; Bulgaria 1920-1924; Lituania 1922; Albania 1930; Spagna 1932.

eccetto che in Finlandia ove si sono costituite delle piccole aziende forestali. Va notato che alcuni stati già prima della promulgazione delle leggi sulla riforma, erano venuti a trovarsi in possesso di estese superfici di terreno per motivi diversi; così in *Spagna* in seguito al movimento rivoluzionario del 10 agosto 1932 erano stati espropriati tutti i beni di coloro che vi avevano preso parte per un complesso di 577.359 ettari. In *Finlandia* lo Stato possedeva 12.752.794 ettari di boschi e 266.290 ettari di terre coltivabili. A questo proposito va ricordato che molti paesi di nuova formazione venivano a trovarsi automaticamente in possesso di terre appartenenti a enti stranieri, talora scomparsi anche nello stesso territorio di origine; così dicasi per le proprietà della Corona di Russia, della Banca dei contadini, della Banca dei nobili, che facevano ormai parte della giurisdizione lettone, lituana, estone e finlandese.

In *Estonia*, furono perciò incorporati al fondo della riforma con le suddette terre, quelle appartenenti alla nobiltà (*Rittergüter*), alla Chiesa, quelle abbandonate dagli antichi proprietari; e anche le grandi proprietà private per la superficie oltrepassante gli ettari 82, situate in provincie ex russe (in totale furono espropriati 29.538 ettari in questa categoria) e i 54 ettari in *Tranenerovia* e nella regione del *Petschori*. Non furono espropriate le terre appartenenti ad istituti di beneficenza ed ai comuni; alle parrocchie furono lasciati 50 ettari.

In *Lituania*, oltre ai terreni già appartenenti ad istituzioni russe e alla nobiltà, le proprietà private oltre gli 80 ettari, in un primo tempo, e, dal 1927, solo quelle oltre i 150. Degno di nota è il fatto che dal fondo della Riforma, potevano essere stralciati grandi estensioni fino ai 1000 ettari da affittare a privati imprenditori per la produzione di sementi selezionate e l'allevamento di razze elette di bestiame.

In *Lettonia*, oltre ai beni russi, quelli dei privati, delle parrocchie e dei comuni, superanti i 50 ettari se di terre produttive e di 100 ettari se di terre di qualità scadenti. Erano escluse le proprietà degli enti di beneficenza e degli istituti scientifici.

In *Finlandia*, la legge sulla colonizzazione del 1922 propugna la formazione della proprietà coltivatrice su terre dei grandi domini; essa non interviene con lo esproprio se non quando il coltivatore non sia riuscito ad accordarsi con il proprietario o quando non sia stato possibile dagli organi governativi trovargli un fondo nelle proprietà dello Stato. All'esproprio sono assoggettate le proprietà di persone fisiche o giuridiche superanti i 200 ettari di terre lavorabili (400 ettari nel territorio di *Ulu*); se il proprietario non risiede sul fondo il limite per l'espropriazione scende a 40 ha (95 ha in *Laponia* e nella *Finlandia del Nord*) e tutta la restante

parte può essergli espropriata; se invece il proprietario risiede sul fondo la parte che gli viene espropriata è solo una percentuale, variabile a seconda della entità della proprietà (5 % su proprietà di 500 ettari, 90 % su proprietà di 5000 ettari). Sono sempre esclusi dall'esproprio i terreni coltivati con particolare cura e, infine, ad ogni proprietario è sempre lasciata una superficie sufficiente a consentirgli di lasciare in eredità a ciascuno dei suoi figli un fondo di 40 ettari.

In *Polonia* furono incorporati nel fondo per la riforma oltre ai beni già appartenenti agli Stati prima occupanti, le manomorte delle varie chiese, i terreni acquistati da senatori e deputati durante il periodo del loro mandato. Sulla proprietà dei privati, la legge interviene solo quando essi non abbiano ottemperato all'obbligo di colonizzazione e il limite di esproprio è fissato in 60 ettari per le zone più popolate e in 180 ettari nelle altre zone. Non vengono espropriate, anche qui, le aziende condotte razionalmente, se indirizzate soprattutto alla produzione di sementi selezionate ed all'allevamento di razze elette di bestiame.

In *Romania* furono espropriati totalmente i terreni coltivabili appartenenti alla Corona, alla Cassa rurale costituita dopo i moti del 1907, agli enti morali pubblici o privati (ad eccezione dei pascoli comunali) agli stranieri, ai condannati per reati contro lo Stato, ai proprietari assenteisti e quelli di manomorta. Furono espropriati parzialmente tutte le proprietà private per la parte eccedente i 100 ettari in regione di collina e di montagna, i 150 ettari in piano ove la richiesta di terre era molto forte, i 200 ettari ove minore era la richiesta di terre; i 250 ettari dove il bisogno di terre dei coltivatori era soddisfatto. Nelle aziende particolarmente attrezzate per l'esercizio dell'agricoltura, i limiti sono elevati rispettivamente a 100, 200, 300, 500 ettari. Ma nelle zone di montagna, ove occorre terreni per i pascoli comunali, il limite di espropriazione scendeva a 25 ettari. In Transilvania e in Bessarabia, ove il bisogno di terre era maggiore, quei limiti erano molto più bassi e quasi dimezzati mentre in Bucovina erano alquanto più alti.

In *Ungheria*, la legge ammette l'esproprio solo come misura eccezionale e non pone nessun limite all'estensione della proprietà. Le terre occorrenti per la riforma sono acquisite allo Stato nei seguenti modi: 1) attraverso il pagamento di una imposta in natura per la quale i proprietari debbono conferire una quota parte dei loro terreni, commisurata all'1 % dell'imponibile catastale per le proprietà fino a 575 ettari, al 17 % per le proprietà di 5750 ettari e al 20 % per quelle di 28750 ettari, con quote intermedie per le superfici comprese tra i sopradetti limiti; 2) attraverso il libero acquisto sul mercato, essendo riservato allo Stato il diritto

di prelazione su ogni atto di compra-vendita; 3) attraverso le donazioni (agli « eroi » furono dati terreni acquisiti per questa via); 4) attraverso l'esproprio, da impiegarsi in caso di bisogno assoluto e con il pieno indennizzo degli espropriati. In questo caso possono essere espropriati terreni qualunque sia la loro superficie, purchè non di coltivatori diretti o di ex militari. Nella pratica attuazione della riforma è sempre stata lasciata ai proprietari la parte più considerevole dei loro terreni; ciò nonostante, circa 293.000 ettari furono espropriati, malgrado il desiderio di rispettare al massimo il diritto di proprietà. Di tale superficie, il 75 % proveniva dalla grande proprietà; le proprietà medie espropriate furono soprattutto quelle acquistate durante la guerra.

Degno di nota è il fatto che la legge stabilisce che in generale, dovranno essere espropriati di preferenza i terreni acquistati, piuttosto che quelli pervenuti per eredità.

In *Bulgaria* antica terra di riforme, il latifondo era da tempo praticamente scomparso e la legge votata dal Partito agrario nel 1921 espropriava tutti i terreni coltivabili dei privati per la parte superante i 30 ettari quando erano coltivati direttamente dal proprietario; se il proprietario non era coltivatore diretto gli venivano lasciati solo 4 ettari e, se aveva famiglia, 10 ettari; i pascoli e le foreste private superanti i 20 ettari in pianura e i 50 in montagna. Espropriava interamente quei pascoli e le foreste comunali su cui il diritto di proprietà era in contestazione, le terre della Banca agricola e della Banca nazionale, le terre del demanio e quelle senza proprietario.

Caduto il Partito agrario e andato al potere il Partito « zgovor » (dell'intesa) nel 1924, fu votata una legge più moderata. Venivano ugualmente espropriati i beni degli Enti pubblici di cui sopra e, in più, quelli dei monasteri. Nelle terre private, alle famiglie che coltivano direttamente la terra e composte di più di 4 membri, sono lasciati 5 ettari in più, oltre ai 30 previsti per ogni membro della famiglia che supera il numero di quattro. Per le aziende modello il limite è portato a 150 ettari. Le terre espropriate in forza della legge del 1921 sono state restituite agli antichi proprietari nei limiti in cui non erano ancora state ripartite.

In *Cecoslovacchia* vengono espropriati i beni oltre i 150 ettari di terre coltivabili o i 250 ettari di terra in genere, di privati, della chiesa, di fidecommessi e di fondazioni.

Sono escluse le terre delle provincie, dei distretti e dei comuni. Può essere lasciata una superficie fino a 500 ettari alle aziende condotte con criteri decisamente razionali o che servono al vettovagliamento delle città o al fabbisogno dell'industria. Da osservare che i beni in

comproprietà possono essere espropriati nella stessa misura come se appartenessero ad una persona sola.

In *Jugoslavia*, le *Ordinanze provvisorie* del 1919 espropriano totalmente e senza indennizzo le proprietà degli Asburgo e delle dinastie di paesi nemici e le proprietà concesse a stranieri della casa d'Austria. Espropriano invece parzialmente e dietro indennizzo le proprietà in fidecommesso e le proprietà private per la parte eccedente i 57,5 ettari (100 arpenti) o i 287,5 ettari (500 arpenti), a seconda delle caratteristiche colturali e ambientali.

Le *ordinanze* espropriavano anche i terreni dei comuni e dei vari enti pubblici. Le foreste venivano espropriate generalmente nella misura del 25 % della loro superficie. In Dalmazia e nell'Erzegovina la superficie lasciata al proprietario era di 100 ettari purchè in essa vi fossero compresi anche pascoli e non soltanto terreni seminativi.

La *legge sulla liquidazione della Riforma agraria sulle terre della grande proprietà* del 1931 precisa meglio i limiti dell'esproprio nella misura seguente: 50 ettari nell'ovest e 300 ettari nell'est per le terre arabili; 100 e 500 ettari per proprietà formate da più qualità di terre comprensivi gli stagni. Sono lasciati ai proprietari le paludi e i terreni paludosi purchè si impegnino a bonificarli entro 15 anni. I due limiti sopra riportati costituiscono rispettivamente il *minimo* e il *massimo*: a mano a mano che si procede da ovest verso est le superfici lasciate ai proprietari aumentano di 50 in 50 ettari. Un *super-massimo* è previsto per le aziende private produttrici di sementi e di bestiame selezionato; queste debbono impegnarsi di vendere allo Stato i loro prodotti; tale facoltà non fu data a proprietà industriali che pur ricavavano dall'agricoltura la materia prima e questo fu uno dei difetti rilevati nella Riforma jugoslava.

La legge del 1931 espropria anche i vigneti e i frutteti e così pure le terre arabili dei comuni, ai quali non lascia più di 57 ettari.

In *Albania* la legge sulla Riforma agraria fu pubblicata il 2 maggio 1930. Essa prevedeva l'esproprio, dietro indennizzo, di  $\frac{1}{3}$  della superficie eccedente i 40 ettari di terra appartenenti a persone fisiche o giuridiche, agli Enti pubblici o allo Stato. Venivano inoltre aggiunti 5 ettari in più al limite non espropriabile, per ogni figlio e 10 ettari di bosco e pascolo. Gli altri  $\frac{2}{3}$  delle terre rimangono ai proprietari a condizione che entro 15 anni dalla pubblicazione della legge eseguano il piano di trasformazione e di colonizzazione, che deve essere da loro preventivamente sottoposto al parere delle autorità. Scaduto il termine, gli inadempienti vengono sottoposti all'ulteriore esproprio, pure indennizzato.

I vigneti, gli oliveti e i frutteti non vengono colpiti dalla legge sulla riforma e così pure i boschi, purchè non si trovino compresi entro il perimetro di altre terre soggette alla riforma.

In *Spagna* le leggi sulla Riforma agraria vennero pubblicate nel settembre 1932. Esse prevedevano l'esproprio di tutte le terre appartenenti a privati o a enti pubblici nei seguenti termini: delle zone asciutte i seminativi oltre il limite, variabile a seconda della zona, di 300 e di 600 ettari; gli oliveti oltre i 100-300 ettari; i vigneti oltre i 100-150 ettari; i frutteti oltre i 100-200 ettari; i pascoli oltre i 400-750 ettari; nelle zone irrigue tutte le terre superanti i 10-50 ettari.

Vengono espropriate le terre acquistate a fine di speculazione, le proprietà feudali e quelle mal coltivate. Le proprietà che occupano una superficie superiore a  $\frac{1}{6}$  del territorio comunale e soprattutto quelle che, pur essendovene la possibilità, non sono state trasformate con l'irrigazione, saranno occupate ed espropriate per prime.

Il secondo elemento che caratterizza una legge sulla Riforma agraria è dato dalla *misura dell'indennizzo* con cui vengono risarciti gli espropriati.

Il paese in cui la proprietà non è stata indennizzata è la Lettonia.

Nella stessa Spagna, ove, come si è visto, una notevole superficie di terre era stata espropriata senza indennizzo a coloro che avevano preso parte al tentativo di colpo di stato del 1932, già una legge del 1935 prevedeva che anche a costoro fosse pagato un compenso per i benconfiscati.

Tuttavia benchè il principio dell'indennizzo sia stato accolto in ogni legislazione, la misura varia da paese a paese e in genere si può affermare che essa si è mantenuta assai bassa. Il prezzo della terra è spesso stabilito secondo il valore d'anteguerra e viene inoltre pagato con la nuova moneta deprezzata rispetto all'antica. Quasi sempre una gran parte del debito dello Stato verso i privati viene pagato in obbligazioni o cartelle fondiarie, sul cui prezzo le valutazioni di borsa hanno esercitato una ulteriore falciatura. In alcuni paesi poi, come ad esempio la Grecia, malgrado il diritto dell'indennizzo riconosciuto ai proprietari, molti di questi non avevan oa distanza di venti anni dall'inizio della Riforma percepito nulla mentre per contro si accumulavano negli uffici legali dello Stato voluminosi incartamenti circa la determinazione del giusto prezzo di riscatto.

Si riconosce infine in tutte quelle legislazioni il principio ammesso nei confronti dei capitali di scorta, vivi e morti, che debbono essere interamente risarciti a prezzo di mercato.

*Le modalità di ripartizione delle terre espropriate*, determinano le differenze sostanziali fra riforma e riforma, ed, in definitiva, il risultato.

Infatti, a seconda che siano prevalsi nelle singole legislazioni criteri politico sociali o tecnico-economici, ne è risultata diversa l'entità della nuova impresa contadina e perciò la sua capacità di resistenza e la sua vitalità. Là dove non si è cercato nell'applicazione delle riforme che un atto puramente distributivo e, in omaggio ad una *superiore giustizia sociale*, si è voluto che il maggior numero possibile di uomini fosse dotato di terra, sono venuti meno quei sani criteri che vedono nella vitale organizzazione produttiva la base di ogni ulteriore processo di distribuzione.

In *Estonia*, i seminativi vengono venduti o dati in concessione ereditaria sia per creare nuove aziende contadine sia per accrescere quelle già esistenti. Possono essere anche dati in affitto a lungo termine (24 anni) e possono servire ad ingrandire e a migliorare i beni dei comuni e delle cooperative.

La legge non fissa un limite alla superficie da ripartire ma, in genere, essa si è aggirata tra i 15 e i 25 ettari. Il prezzo della terra agli agricoltori è commisurato alla produttività della terra (11 corone per unità produttiva) ed è ammortizzabile in 55 anni e mezzo. Nessun limite è posto sulle nuove proprietà, all'infuori di quello che vieta la formazione di fondi superiori ai 50 ettari. La ripartizione del suolo non può ascendere inoltre al di sotto dei 15 ettari.

In *Lituania* i coltivatori ricevono, nei comuni rurali, appezzamenti da 8 a 20 ettari; nelle zone suburbane detta superficie è diminuita del 30 fino al 60 %. Anche per i fondi da ingrandire il limite massimo raggiungibile è fissato in 20 ettari. Piccoli appezzamenti da 0,5 fino a 2 ettari sono dati agli operai. Il prezzo di acquisto che ha variato da 18 a 252 lita per ettaro a seconda della fertilità, ecc., è ammortizzabile in 35 annualità a partire dal 13° anno dall'entrata in possesso della terra. Per 10 anni i nuovi proprietari non possono alienare il fondo, se non con il consenso dell'ufficio centrale della Riforma; le proprietà possono essere poi frazionate per vendite o per atto testamentario ma non oltre al limite minimo di 8 ettari.

In *Lettonia*, i seminativi vengono ripartiti in appezzamenti della superficie massima di 22 ettari; le terre da orto in appezzamenti di ettari 10; ai lavoratori non agricoli possono essere attribuiti fino a 2 ettari di terra. Il prezzo di acquisto è molto basso (10-20 liti per ettaro) pagabile a rate. Si ricordi che qui la terra è stata espropriata senza indennizzo. I nuovi proprietari hanno il diritto di vendere la loro proprietà o di cederla in affitto ma hanno l'obbligo, come ogni altro proprietario, di non aumentarne la superficie oltre i 50 ettari e di non suddividerla in appezzamenti minori di 10 ettari. Se per eredità un proprietario viene in possesso di una estensione superante il limite massimo, è tenuto a disfarsene entro tre anni.



In *Finlandia* la legge prevede la formazione di proprietà silvo pastorali nelle foreste dello Stato. Esse sono costituite da 5-15 ettari di seminativo e da 30-110 ettari di bosco (il massimo si riferisce alla Lapponia e ai territori settentrionali). Il prezzo di queste proprietà è stabilito sulla base dei valori correnti e viene versato allo Stato in 53 annualità. La legge sulla colonizzazione del 1922 propugna la formazione della proprietà coltivatrice invitando i grandi proprietari ad accordarsi direttamente coi coltivatori. Non sono fissati limiti di superficie per le nuove aziende, ma il proprietario coltivatore diretto è tenuto a dimostrare entro tre anni dalla presa di possesso che ha sottoposto a razionale coltura le terre e ha costruito i fabbricati rurali necessari, sotto pena di decadimento del suo diritto. La proprietà è sottoposta inoltre per venti anni a vincoli riguardanti la spartizione, la vendita, la concessione in affitto, ecc.

In *Polonia*, la superficie massima delle nuove proprietà, come di quelle ingrandite, non può superare i venti ettari e nelle zone orientali e in quelle di montagna i 35 ettari. Le aziende orticole hanno come superficie massima 5 ettari. Le particelle date ad artigiani, impiegati, operai varia da 1 a 2 ettari. Il prezzo della terra è stabilito sulla media aritmetica tra il prezzo corrente e il valore calcolato moltiplicando per 20 il beneficio fondiario ottenuto dal fondo nei due anni precedenti l'esproprio. Se il prezzo di mercato è inferiore al valore così calcolato è senz'altro adattato. Ai reduci la terra è stata fornita gratuitamente o quasi. Il pagamento viene ratizzato in 41 anni. È prevista, di massima, l'impossibilità di alienare o di dividere il fondo fino a che i prestiti fatti dallo Stato non siano stati rimborsati.

In *Romania* furono stabiliti *lotti tipo*; da 0,5 a 5 ettari nel territorio dell'antico regno; da 0,5 a 6 ettari in Transilvania; da 1 a 6 ettari in Bessarabia; da 0,25 a 2,5 ettari in Bucovina. Questi lotti dovevano servire sia ad ingrandire piccole proprietà già esistenti sia soprattutto a fornire braccianti e in genere le persone sprovviste di terre, di un piccolo appezzamento da coltivare.

Furono anche stabiliti *lotti di colonizzazione* che dovevano servire a creare vere e proprie aziende contadine, le cui dimensioni sono rispettivamente 5-10-12 ettari, negli antichi territori, 5 ettari in Bucovina, 3-6 ettari in Bessarabia, 4,25-11,20 in Transilvania. Le nuove proprietà non possono essere vendute se non dopo 5 anni almeno dall'acquisto ed è vietato inoltre che una sola persona acquisti più di 25 ettari e che la superficie dei lotti sia suddivisa al di sotto di 1 ettaro in montagna e di 2 ettari in pianura. Gli agricoltori pagano solo metà del prezzo fissato per i terreni; l'altra metà è coperta dallo Stato.

In *Ungheria*, le terre espropriate vengono ripartite tra persone che non ne possiedono, in appezzamenti di ettari 1,72 (3 arpent). A coloro che già possiedono un piccolo fondo, vien data dell'altra terra fino a raggiungere la superficie di ettari 8,62 (15 arpent). Tra i comuni vengono ripartiti i terreni necessari ai pascoli collettivi. Il prezzo degli appezzamenti viene commisurato al costo dell'esproprio e viene ammortizzato in 52 anni con un interesse del 5,4%. La legge non prevede nessun limite al regime successorio. Le nuove proprietà non possono essere alienate prima di 10 anni senza il consenso degli organi governativi.

In *Bulgaria*, la ripartizione viene fatta in lotti variabili da 0,5 a 8 ettari. Le nuove proprietà non possono essere alienate o ipotecate per venti anni. Il pagamento è eseguito versando il 12 % del prezzo, subito; la rimanente parte è ratizzata; per il pagamento immediato di tutto l'ammontare si applica uno sconto del 30 %.

In *Cecoslovacchia*, l'Ufficio fondiario di Stato può dare la terra espropriata in proprietà o in affitto, sia ad individui come a collettività. Gli appezzamenti assegnati sono stati in media assai piccoli, 1,40 ettari; ma molta terra è stata concessa per integrare piccole proprietà già esistenti, per cui si sono ottenute aziende abbastanza vitali.

Degno di rilievo è il fatto che la legge ha previsto la ripartizione soltanto parziale del patrimonio della riforma tra le piccole concessioni, per cui 108.223 ettari sono stati ripartiti tra 1207 aziende cosiddette *residuali* la cui superficie ha oscillato tra i 74 ettari per le regioni della Boemia, Moravia e Slesia, i 149 ettari per la Slovacchia e i 240 ettari per la Russia subcarpatica.

Le nuove aziende dei coltivatori diretti furono sottoposte all'istituto *bel bene di famiglia*. Il prezzo per la terra aggiudicata quando non sia stato soddisfatto immediatamente in contanti, viene computato come rendita perpetua o ammortizzabile; il suo ammontare è commisurato al prezzo pagato per l'esproprio aumentato delle spese sostenute dallo Stato e di un 15 % che va a beneficio del fondo di colonizzazione.

In *Jugoslavia* furono fissati 575 metri quadrati per ogni componente la famiglia; ma dove la richiesta di terre era molto forte quella superficie fu ulteriormente ridotta. Fu stabilito che potevano essere ingrandite solo le proprietà inferiori ai 5 ettari. Si tenga presente che il movente di questa riforma fu particolarmente di carattere assistenziale ed ebbe almeno nei primi anni della applicazione, lo scopo di dare un mezzo qualsiasi di lavoro ai disoccupati, tanto che l'ufficio della Riforma fu per un anno alle dipendenze del Ministero della politica sociale.

Ai volontari di guerra furono dati invece piccoli poderi di 4,5-5 ettari e a coloro che optavano per la nazionalità iugoslava poderi di ettari 2,18

(3,8 arpenti). Le nuove proprietà non sono sottoposte a nessun obbligo particolare e in special modo non si è pensato a vietare la loro ripartizione per atto ereditario per cui sono soggette ad andare incontro alla polverizzazione.

I nuovi proprietari pagano allo Stato lo stesso prezzo che a questo è costata la terra in 30 rate annuali comprensive di un interesse del 5 %.

In *Albania*, secondo la legge sulla Riforma le terre espropriate dovevano toccare ai contadini non proprietari, già coltivatori di quelle stesse terre e di altre, a piccoli proprietari di fondi insufficienti al fabbisogno familiare; ai tecnici agricoli che avevano compiuto almeno una scuola media e non possedevano terre. Le terre vengono ripartite in lotti della superficie massima di 5 ettari e tale misura non possono superare neppure le proprietà che vengono ampliate in forza della Riforma. Vengono poi delimitati boschi e pascoli di uso comune. Il prezzo della terra è stabilito in 20 franchi oro albanesi per ettaro pagabili a rate.

I nuovi proprietari sono tenuti a seguire le norme della buona agricoltura sotto pena di esproprio; la nuova proprietà familiare viene regolata secondo il regime giuridico del *bene di famiglia*, non può essere alienata e passa in eredità ad un unico erede.

In *Grecia*, furono stabiliti *lotti di sostentamento*, *lotti di colonizzazione* e *lotti per le cooperative*. L'estensione media dei lotti detti di colonizzazione o agricoli fu di ettari 7,15 (71,5 streme) di ettari 0,62 per i lotti di artigiani e di ettari 1,32 per i lotti di sostentamento. Infine 738.085 ettari non furono ripartiti ma ceduti in grandi estensioni a cooperative di agricoltori.

Il prezzo di un *lotto agricolo* si aggirò mediamente sulle 2650 dracme (L. 662 del 1938). A questo prezzo andava aggiunta una percentuale del 5 % per le spese sostenute dall'Ente della Riforma.

Inoltre fu provveduto alla sistemazione di 147.333 famiglie di profughi provenienti dalla Turchia e dalla Bulgaria concedendo a ciascuna famiglia in media 4,71 ettari.

§ 4. - *Osservazioni finali: alcuni risultati delle riforme.* — Al generale sconvolgimento apportato dalle Riforme seguì, dopo breve volgere di tempo, la crisi mondiale, (1929-1933) e, a questa, le guerre che travagliarono l'Europa dal 1935 al 1945. In siffatta cornice storica esprimere dei giudizi su fenomeni che di per sé richiama una lunga e pacifica serie di anni prima di raggiungere il definitivo assetto, sembra atto almeno imprudente.

Ciò vale soprattutto se si ricercano elementi nel campo strettamente economico della produzione. Questa rimane bensì come si è detto il metro con cui si debbono, a tempo opportuno, misurare gli effetti di una Riforma

ma a tal fine bisogna attendere che l'evoluzione del processo produttivo, determinato con atto autoritario e repentino, abbia potuto almeno trovare un suo regolare avviamento.

Altri elementi infirmano una interpretazione pessimistica oppure ottimistica di quei risultati, ottenuti il più delle volte in un periodo immediatamente susseguente ad una fase di grave distruzione bellica; perchè sono intervenuti in questo particolare stadio della agricoltura, elementi di naturale ripresa o di eccezionale depressione che con riforma o senza, avrebbero fatto sempre sentire il loro peso. Con ciò non si può escludere in modo assoluto che la Riforma abbia potuto agevolarne e accelerarne l'azione: quasi impossibile è tuttavia delimitare quantitativamente l'influenza dell'una su gli altri.

Si cita ad esempio il caso della Lettonia dove la Riforma fu effettuata immediatamente dopo la guerra, allorchè l'agricoltura del paese era quasi letteralmente annientata e la maggior parte delle aziende, dei fabbricati rurali e delle dotazioni mobili ed immobili erano state distrutte. Circa 22.000 fattorie erano state distrutte; svanite le possibilità di credito; sbandate le popolazioni.

Situazione analoga presentavano la Lituania e l'Estonia.

Manca quindi un sicuro termine di paragone e, a rigor di logica, può affermarsi che esso manchi per tutti quei paesi di nuova formazione la cui economia, che fino allora aveva costituito un elemento del complesso imperiale, veniva ad assumere improvvisamente una sua specifica individualità, le cui esigenze di trasformazione e di adattamento esistevano indipendentemente dalla riforma agraria.

In linea generale, si può ritenere che i vecchi proprietari, spinti dalla impellente necessità si sforzino di ricavare il massimo dalla terra loro rimasta; così si può ritenere che i nuovi coltivatori diretti si dedichino con tutte le cure di cui sono capaci all'azienda che oggi loro appartiene. Inoltre si può pensare che il continuo contatto con la terra plasmi a poco a poco anche coloro che d'improvviso ne sono venuti in possesso e che, col passar degli anni, tutta la classe degli agricoltori raggiunga nel nuovo ambiente creato dalla riforma una somma di capacità produttive superiore al passato. Ma ci vuole tempo e pazienza, molti decenni e molti sacrifici.

Forse un giudizio basato sulla produzione può tuttavia esser posto, quando venga formulato in relazione ad un ben determinato numero d'anni. In altri termini, si possono vagliare le quantità prodotte e le quantità asportate, si può analizzare il livello di vita delle popolazioni, i prezzi delle derrate e così via, allo scadere di un certo numero di anni, cinque, dieci; il giudizio che ne scaturisce ci può dire la riuscita o il

fallimento del nuovo sistema entro quel ristretto periodo di tempo ma non ci potrà ancor dire se i suoi presupposti sono sbagliati e se i fini che esso persegue non possono essere raggiunti.

Ciò premesso, a un'altra serie di dati va posto mente, in quanto che essi, nella loro realtà, danno conto di uno stato di fatto, che la riforma ha creato gettando le basi per ulteriori sviluppi. Si tratta della modifica del regime giuridico della proprietà e della redistribuzione della terra tra un numero di persone assolutamente incomparabile per entità e per qualità con quello preesistente all'emanazione della legge.

Le realizzazioni conseguite già alla fine del 1928 possono essere sintetizzate così: 2.141.000 nuove aziende costituite; 1.570.000 piccoli affittuari divenuti proprietari; 1.520.000 piccole proprietà non autonome hanno aumentato la loro superficie in modo che su di esse l'esercizio della agricoltura s'è fissato in maniera solida e duratura. <sup>1)</sup>

TERRE INCORPORATE NEL FONDO PER LA RIFORMA AGRARIA \*)

P A E S I	Dati aggiornati al	Superficie, in ettari	% de'la superficie agraria e forestale
Finlandia .....	1937	1.022.000	3,0
Estonia .....	1938	2.377.000	62,0
Lettonia .....	1938	3.397.000	63,8
Lituania .....	1938	1.200.000	22,9
Polonia .....	1938	2.535.690	6,9
Cecoslovacchia .....	1938	4.068.000	31,1
Ungheria .....	1935	600.000	6,9
Romania .....	1938	6.004.000	24,3
Bulgaria .....	1936	350.000	4,5
Jugoslavia .....	1938	2.484.000	13,5
Grecia .....	1929	1.250.000	10,9
TOTALE...		25.206.000	14,9

\*) Da Rossi, *La riforma agraria*, Milano, 1945. I dati fondamentali sono stati ricavati da TCHERKINSKY, *L'évolution récente du régime foncier en Europe*, « Bull. I. F. A. » n. 11, 1940.

I dati riportati dimostrano che gli effetti della Riforma agraria, dal punto di vista distributivo, sono stati cospicui anche se non tutta la grande proprietà è scomparsa e non tutti i lavoratori della terra sono divenuti proprietari. Anche di errori, molti ne sono stati commessi, specialmente in alcuni paesi, ma oltre 25 milioni di ettari sono stati assegnati direttamente ai lavoratori della terra.

Tuttavia il colpo di rottura a talune posizioni statiche e privilegiate è stato dato: il tempo e il vario alternarsi delle vicende umane compiranno il resto.

1) Dal *Rapport présenté à l'assemblée générale de l'Institut International d'Agriculture au nom du Gouvernement finlandais*, 1933.

## CAPITOLO IV

### I PROBLEMI DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA LE OPINIONI CORRENTI

§ I. — *Premessa.* — Indicato nel capitolo I di questa 1<sup>a</sup> parte per linee sommarie il processo storico che nell'Italia continentale ed insulare ha condotto all'abolizione dei diritti feudali ed alla liquidazione dell'asse ecclesiastico, che restitui all'agricoltura, ma non sempre alle popolazioni contadine, e quindi al progresso agricolo, vaste contrade, e che avviò definitivamente il Paese verso una più moderna e libera organizzazione giuridica delle società agricole; nel capitolo II si è indicato come il suolo si distribuisce fra i singoli proprietari. Si è cioè fornito un quadro obiettivo di qual'è la situazione della proprietà, come fondamentale carattere segnaletico dell'ambiente agrario e del sistema ad esso connesso, al fine di indicare le basi di partenza per una eventuale riforma fondiaria, che abbia come scopo quello di rendere la proprietà più idonea alla sua funzione sociale.

Va ricordato, come espressamente si è già detto nel capitolo II, che la mancanza di dati, che, relativamente alla distribuzione della proprietà, si possedevano sino ad oggi in Italia e il fatto che una completa e rigorosa indagine in proposito richiedeva necessariamente un'organizzazione e un tempo di cui la Commissione non poteva disporre, hanno reso possibile solo una indagine di prima approssimazione — i cui limiti sono stati fissati nel capitolo II —, che è però sufficiente a caratterizzare in concreto il fenomeno in taluni suoi aspetti essenziali e a indicare un primo orientamento.<sup>1)</sup>

Su questa base sarà quindi possibile al legislatore, sia in sede di formulazione della carta costituzionale che in sede di eventuale riforma agraria, dettare le norme che in materia risulteranno opinione prevalente dell'Assemblea legislativa.

Va inoltre ricordato che manca altresì in Italia una indagine sulla forma di conduzione delle aziende, e soprattutto delle proprietà, al fine

<sup>1)</sup> Una indagine sistematica e completa in proposito è stata iniziata dall'Istituto nazionale di economia agraria, a ciò autorizzato con D. L. Lgt. 26 aprile 1946, n. 381, d'accordo coll'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e con l'Istituto Centrale di Statistica.

di determinare i rapporti esistenti fra impresa e lavoro rurale, essendo assolutamente inadeguata a questo fine la classificazione adottata dal censimento del 1930, fra aziende in proprietà, in affitto, a colonia e a conduzione mista. Di modo che non è possibile conoscere nè il numero delle aziende condotte direttamente dal proprietario, nè fra le aziende condotte direttamente dal proprietario o dall'affittuario il numero di quelle *autonome* (cioè sufficienti ad assorbire normalmente tutte le unità lavorative della famiglia); nè di quelle *non autonome* (cioè tali che alcuni membri della famiglia devono trovare lavoro fuori dell'azienda); nè infine di quelle che devono ricorrere, essendo insufficienti le unità lavorative familiari, a mano d'opera salariata o bracciantile (*capitalistiche*).

Pur comprendendo che questi dati sono essenziali per una eventuale formulazione organica e sicura della riforma, le difficoltà notevoli di organizzazione e il tempo necessario a raccogliarli, hanno fatto sì che la lacuna non potesse essere colmata. Anche a questa, a titolo di orientamento per il legislatore, potranno supplire, pur se in maniera inadeguata, le risultanze dell'inchiesta d'opinioni effettuata dalla Commissione.<sup>4)</sup>

Al fine di fornire delle indicazioni di quella che è stata l'esperienza dei paesi dove agli eventi storici si è accompagnato un largo movimento riformistico, nel capitolo III sono stati descritti brevemente gli atti legislativi compiuti in proposito dai paesi dell'Europa centro-orientale dopo la prima guerra mondiale e i risultati di cui si è potuto avere fino ad oggi sicura notizia. È stato escluso deliberatamente l'esame delle recentissime riforme agrarie avvenute in quegli stessi paesi dopo il conflitto ora conclusosi, perchè le notizie che se ne hanno sono frammentarie e incomplete.

Inoltre, sempre come indicazione al legislatore, la Commissione ha dedicato particolare attenzione ai problemi della proprietà fondiaria eseguendo una inchiesta di opinioni, essendo la materia per eccellenza opinabile.

La Commissione ha dovuto limitare l'ampiezza dell'inchiesta per la scarsità di tempo a sua disposizione e per difficoltà di altra natura. Sul problema della proprietà fondiaria — come del resto sugli altri problemi oggetto del presente rapporto — essa ha approntato un questionario che ha inviato a tutti i settori dell'agricoltura nazionale, da quello dei proprietari a quello dei lavoratori della terra, a quello delle rispettive associazioni sindacali, a quello dei tecnici, dei consorzi agrari, dei consorzi

<sup>4)</sup> Va ricordata l'inchiesta sui rapporti fra proprietà, imprese e mano d'opera svolta alcuni anni fa dall'Istituto nazionale di economia agraria, inchiesta della quale si annunzia la prossima pubblicazione di una relazione conclusiva.

di bonifica, dei consorzi fra produttori e degli uffici decentrati del Ministero dell'agricoltura. Le risposte pervenute, in percentuale di circa il 40,6 % del numero totale degli invii, forniscono, soprattutto perchè provenienti da tutte le parti d'Italia e da tutti i settori in contrasto fra loro e sia pure in via generale e senza un esame in profondità, una idea delle grandi correnti che dividono l'opinione pubblica agricola del paese.

Ma appunto perchè le risposte ai questionari non potevano essere sufficienti a fornire elementi di più approfondito esame alla luce della realtà locali, non potute illustrare o scarsamente illustrate dalle spesso insufficienti e scarse risposte, la Commissione ha ritenuto necessario svolgere tra quegli stessi settori dell'agricoltura nazionale una serie di interrogatori *in loco*, nelle varie regioni. Purtroppo, per le accennate difficoltà, non tutte le regioni italiane sono state oggetto di questa parte dell'inchiesta. La commissione si è potuto recare soltanto a Torino per il Piemonte, a Milano per la Lombardia, a Bologna, Modena e Ravenna per l'Emilia, a Firenze per la Toscana, a Bari per le Puglie, a Palermo e nelle zone occidentali dell'isola, per la Sicilia, oltre agli interrogatori, raccolti a Roma, di personalità che hanno carattere nazionale, o che sono state interrogate a Roma pur essendo personalità rappresentative di altre regioni, come Giuseppe Mancino per la Lucania, e Gino Luzzatto per il Veneto.

Il volume in quarto d'appendici che accompagna il presente rapporto raccoglie i risultati di questa inchiesta e più precisamente tutti gli interrogatori e una parte delle risposte ai questionari.

Nonostante che la Commissione non abbia potuto visitare e svolgere l'inchiesta in regioni d'importanza fondamentale, come gli Abruzzi, la Lucania, la Calabria, la Sardegna, la Campania e il Veneto, essa ritiene che dall'esame dei risultati raccolti si è in grado di poter rilevare le correnti d'opinione in materia, a cui tutte le altre più o meno si riducono, in modo da offrire al legislatore un quadro sintetico, ampi elementi di giudizio e l'indicazione di quella che può considerarsi soluzione di sintesi, non di compromesso e soprattutto la preziosa fondamentale prova, che se la diversità talora profonda di quelle opinioni dipende dalla diversità degli orientamenti politici, dipende altresì dalla eterogeneità delle esigenze che le diversissime realtà agricole e sociali del paese richiedono.

A differenza delle altre parti del rapporto, in cui le opinioni correnti hanno formato parte integrante dei singoli capitoli, qui si è preferito farne oggetto d'un capitolo a sè stante per la importanza, la particolarità e il carattere più spiccatamente politico della materia.



Dalle vicende della proprietà fondiaria in Italia emerge quanto antico sia il problema della riforma agraria.

Alla fine della prima guerra mondiale il vasto movimento di riforme che si determinò nei paesi dell'Europa centro-orientale non ebbe luogo in Italia per la profonda diversità delle condizioni storiche e politiche, tecniche ed economiche. Si agitò, è vero, nelle campagne la richiesta di « terra ai contadini » e si iniziarono — dapprima nel Lazio e successivamente un po' dovunque — le occupazioni dei latifondi e delle terre incolte; nel 1919 anzi il decreto Visocchi legalizzò tali invasioni stabilendo un'indennità da pagarsi ai proprietari. Ma il fenomeno, abbastanza acuto nei primi anni del dopo guerra, si andò ben presto spegnendo: il decreto Falcioni del 1920 limitò la concessione alle sole associazioni ed enti agrari che dessero garanzia; nel 1922 l'episodio si può considerare definitivamente concluso.

Si può ben quindi dire, se si accetta la costituzione dell'Opera Nazionale Combattenti, fondata nel 1918 col proposito di dare terra ai reduci dalla guerra, ma che non riuscì a frazionare complessivamente se non 39.000 ettari, che nessun atto legislativo accolse allora le aspirazioni delle masse rurali.

Agli interventi legislativi degli altri paesi però fa riscontro in Italia un notevole libero trasferimento di proprietà rustica da proprietari non coltivatori a coltivatori diretti. Nel capitolo I sono indicati sommariamente i risultati di questo naturale processo evolutivo che, secondo l'indagine compiuta dall'Istituto nazionale di economia agraria,<sup>1)</sup> ammonterebbe a circa un milione di ettari.

Oggi, come allora, il movimento è ricomparso nelle campagne, e si può affermare, anticipando i risultati dell'inchiesta, che — presentandosi esso in forme diverse e meno disordinate — il concetto di una riforma fondiaria è oggi più maturo negli animi, financo degli stessi proprietari e quindi — è in ciò sta la forza di una riforma — maggiormente accettato. La ragione di ciò è duplice: da una parte i partiti di sinistra e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della terra hanno acquistato maggior forza e consapevolezza; dall'altra l'assetto del regime fondiario e l'evoluzione dei rapporti contrattuali va determinando in molte zone un certo equilibrio, anche se con quella naturale lentezza che caratterizza tutti i fatti dell'agricoltura.

Il questionario n. 1 della proprietà fondiaria compilato dalla Commissione imposta tutti i problemi che interessano l'eventuale riforma

<sup>1)</sup> *Inchiesta sulla piccola proprietà coltivatrice formatasi nel dopoguerra* - I. N. E. A. 1923-33 - *Relazione finale* di G. LOREAZONI.

fondiaria, vale a dire i problemi relativi all'introduzione di un « limite » per la proprietà terriera, alle modalità da seguire, alla procedura alla quale ricorrere per le superfici eccedenti, alla destinazione di queste ultime, e infine ad altre variazioni da introdurre nella distribuzione della proprietà fondiaria.

Essi sono così strettamente collegati e intrecciati che un'esposizione riassuntiva delle risultanze delle inchieste appare difficilmente attuabile, se non raggruppando le opinioni raccolte nel modo seguente:

- 1) sulla opportunità, o meno, di introdurre un « limite » o altre forme di limitazione per le proprietà terriere;
- 2) sulla destinazione dei terreni che si rendono disponibili per effetto dell'introduzione del « limite » o di altra forma di limitazione della proprietà;
- 3) sulla procedura da seguire per i terreni eccedenti il « limite »;
- 4) sulla possibilità di una politica di riunioni particellari e sul rispetto obbligatorio dell'indivisibilità della minima unità colturale;
- 5) sul problema degli usi civici;
- 6) sull'utilizzazione delle terre collettive e comunali.

§ 2. - *Opportunità di introdurre un limite o altre forme di limitazione per le proprietà terriere.* - La questione dell'opportunità o meno d'introdurre un « limite » o altre forme di limitazione per le proprietà terriere, è stata oggetto in questi ultimi mesi di dibattiti particolarmente approfonditi.

Una parte dell'opinione pubblica, che tuttavia si rileva ormai molto ristretta, si dichiara nettamente contraria all'introduzione del limite, sia perchè disconosce, polemizzando con l'opinione prevalente, che i proprietari assenteisti siano in Italia una percentuale tale da destare preoccupazioni e che esistano situazioni di monopolio terriero tali da impedire il mercato delle terre, sia perchè ha illimitata fiducia che l'ambiente agricolo trovi, nella libertà e nell'abbattimento dei vincoli che lo soffocano, lo strumento automatico per correggere gli eventuali squilibri.

In generale questa corrente sostiene la necessità di mutare le condizioni ambientali, nei limiti consentiti dalla natura, attraverso una politica di bonifica e di opere pubbliche: è appunto soddisfacendo a tali « condizioni indispensabili » come le ha definite di recente il Prestianni riferendosi in particolare alla Sicilia,<sup>1)</sup> che si renderà possibile quel processo di frazionamento già liberamente verificatosi dopo il primo conflitto mondiale.

<sup>1)</sup> In *La Sicilia* del 4 giugno 1946.

Un'altra parte anch'essa non forte, sebbene più notevole della prima, si dichiara favorevole per principio all'introduzione di un limite, mossa essenzialmente da motivi di ordine politico-sociale, indifferenziato per quel che riguarda il diverso contributo all'economia nazionale dato da proprietà trasformate e produttive in confronto a proprietà nude e scarsamente produttive, e differenziato solo nella misura, in relazione alle esigenze economico-agrarie delle singole regioni.

La parte infine di gran lunga prevalente si dichiara invece favorevole ad una limitazione del diritto di proprietà, ma, anzichè essere mossa da finalità politico-sociali, è mossa da finalità economiche, dal principio cioè di raggiungere un più alto incremento produttivo. Il limite è da essa concepito non già come principio etico di limitazione al diritto, esprimendosi in termini di superficie o di reddito imponibile, che indifferentemente colpisce le proprietà trasformate e produttive dell'Italia centrale e settentrionale e le proprietà nude e a carattere latifondistico del mezzogiorno continentale e insulare, bensì come sanzione — come si vedrà, più o meno ampia — alla mancata trasformazione della proprietà, alla sua scarsa produttività ed anche alle mancate funzioni sociali ch'essa deve assolvere. Tale limitazione è concepita da taluni con sostanziale cautela cioè come limitazione al *potere* della proprietà, da attuarsi con strumenti fiscali, colla costituzione dei consigli di gestione oppure anche con strumenti più energici ma sempre indiretti; da altri come limitazione quantitativa, localizzata nelle zone dove la proprietà è latifondistica e quindi non assolve in generale alla sua funzione e dove l'esistenza di posizioni monopolistiche crea difficoltà talvolta insuperabili al processo naturale di frazionamento.

Va notato però che tra questa corrente di maggioranza favorevole in un modo o nell'altro alla limitazione e quella ad essa favorevole per considerazioni di carattere politico-sociale, quindi in via generale, spesso il confine è difficilmente fissabile, per cui se per i secondi la necessità assoluta che la riforma si attui, trova spesso un limite nella condizione che essa non incida negativamente sulla produzione, per i primi il limite è dato spesso dal fatto che la limitazione deve servire di sanzione oltre che al raggiungimento delle finalità economico-produttive, anche di quelle sociali in relazione alla funzione che la proprietà deve assolvere.

Ugualmente il confine non riesce di facile individuazione tra coloro che sono contrari ad ogni limitazione e coloro che, pur ammettendo una limitazione al diritto di proprietà, indicano poi degli strumenti per attuarla, che possono rivelarsi praticamente inefficaci o tutt'al più atti ad accelerare il processo naturale di frazionamento.

Va altresì detto che tali differenze si potranno meglio cogliere parlando delle procedure per la limitazione, perchè solo l'esame degli strumenti di attuazione della riforma potrà effettivamente distinguere, nella corrente che è stata indicata come prevalente, quelli per i quali, subordinando l'applicazione del limite alla concessione di un termine per dar modo al proprietario di adempiere ai suoi compiti, il problema si sposta dal campo della riforma vera e propria a quello dell'obbligo di miglioramenti pena l'esproprio (in analogia a quanto è previsto dalla legislazione sulla bonifica); da quelli invece per i quali l'applicazione del limite, più o meno immediata, è strumento incondizionato per una più equa distribuzione della proprietà fondiaria, pur col fine sostanziale di soddisfare alle esigenze dello sviluppo della produzione.

Si deve infine osservare che, come ulteriore elemento di distinzione e come logica conseguenza del punto di vista profondamente diverso da cui rispettivamente si parte, mentre i fautori del limite in base a principi politico-sociali affermano che la misura del limite deve essere più bassa per i terreni altamente produttivi e trasformati e alta invece per quelli « nudi », i fautori di una limitazione che sono mossi da intenti economico-produttivi, cioè che sono favorevoli al limite come sanzione all'inadempienza del proprietario e come stimolo alla sua attività, affermano viceversa che il limite deve essere alto o addirittura non essere posto affatto per i terreni produttivi, mentre deve essere imposto o essere più basso nel caso di proprietà « nuda » a scarsa produttività.

L'inchiesta condotta dalla Commissione attraverso gli interrogatori raccolti e le risposte ai questionari pervenute riflette appunto questi vari aspetti dell'opinione pubblica.

Per interpretarne correttamente i risultati occorre però tener presente che in generale gli interrogatori e le risposte ai questionari fanno particolare riferimento a condizioni *regionali* dell'agricoltura e della proprietà fondiaria, nei casi in cui vengano suggeriti determinate e concrete forme di limitazione della proprietà terriera; mentre l'adozione di forme di limitazioni generiche (l'adozione del « limite » in linea di principio), oppure la negazione dell'opportunità di ricorrere a qualsiasi forma di limitazione, non hanno, in generale, alcun riferimento regionale.

Passando all'analisi dell'inchiesta si rileva che una delle opinioni contrarie all'introduzione di un limite è quella del *Ciasca*. Egli nega innanzi tutto l'importanza dei monopoli terrieri in Italia che non sono « proprietà fortemente accorpate », e tali da creare gravi inconvenienti: « il mondo non finisce entro la circoscrizione di un comune » e quindi « chi

vuol comprare terra può cercarla nei comuni vicini ». Quanto al latifondo è bene precisare « che si tratta di uno scarsissimo numero di proprietari » e che « esso non è effetto dell'avidità del latifondista, ma conseguenza delle condizioni climatiche, economiche, sociali ». Perciò occorre affrontare non il problema della limitazione artificiale della proprietà, che « è un alibi per evitare di compiere quelle altre opere che è dovere dello Stato compiere » — ma quello più complesso di mutare le condizioni ambientali, in seguito a cui « soltanto è possibile il frazionamento del latifondo ». È per questo che egli non esclude che « possa essere un latifondista a mettersi alla testa della sua azienda, come la storia agraria di tutta Italia, passata e presente, dimostra ».

Dello stesso parere sostanzialmente è il *Pagani*, presidente dell'Associazione agricoltori di Milano, che afferma: « La proprietà assolutamente assente costituisce oggi in Italia una trascurabile eccezione. Ho viaggiato molto anche attraverso la Sicilia e vi ho visto effettivamente fondi mal tenuti, non senza domandarmi però se i fondi erano in quelle condizioni perchè la proprietà era assente, o non piuttosto perchè non potrebbero essere altrimenti ». Per cui egli è nettamente contrario ad ogni limitazione perchè « se la proprietà fondiaria è frutto di lavoro e di risparmio, una limitazione non può tradursi che in danno per il lavoro e per il risparmio. Essa costituisce un impedimento all'afflusso dei capitali verso l'agricoltura ». Ed infatti: « Dio volesse che l'Italia ne avesse parecchie di grandissime proprietà del tipo di quelle di Stucchi a Portogruaro e di Treves a Legnano », che sono « bellissime » appunto perchè usufruiscono della possibilità di un « maggiore apporto di capitali ».

È non diverso in sostanza è il pensiero del *Frescobaldi* il quale, anche se afferma che « occorre assicurarsi che l'agricoltore, cioè il proprietario agricoltore, dia prova di avere volontà di coltivare le sue terre non esclusivamente a fini di lucro, ma ai fini del bene collettivo della nazione » e che « nei confronti degli agricoltori che conducono le loro terre obbedendo a soli fini di sfruttamento, determinando l'esaurimento della terra stessa, siano essi grandi, medi o piccoli proprietari, lo Stato deve intervenire con adeguati provvedimenti », dichiara poi che « non si tratta di porre limiti alla proprietà » facendo chiaramente intendere che quegli « adeguati provvedimenti » consistono semplicemente in una politica intesa a « pretendere che chi è proprietario sia sensibile ai suoi doveri nei confronti della collettività ».

Uguale motivazione presso a poco si hanno nelle risposte ai questionari. Le opinioni contrarie all'introduzione di un limite sono motivate o in base a principi ideologici (ad esempio: « in regime democratico

liberale non si ritengono necessari limiti di sorta: bastano quelli previsti dalle attuali leggi e regolamenti», dice la *Camera di Commercio di Pavia*) oppure in base ad una presunta realtà, cioè alla mancanza asserita di motivi che consiglino l'introduzione del « limite »; così l'*Associazione agricoltori di Verona* risponde che « non si ritiene opportuno introdurre un limite perchè nel nostro Paese la proprietà fondiaria non ha mai dato la possibilità di costituire monopoli, data la sua limitata diffusione ». « Inoltre la pressione tributaria e le imposte sulla successione costituiscono il limite naturale, che offre le più ampie garanzie in proposito ».

Fattori di una limitazione della proprietà in base a considerazioni politico-sociali sono stati fra gli interrogati, l'*Amateis* e lo *Stella* di Torino, il *Di Zonno* e il *Calabrese* di Bari, il *Bonomi* ed altri.

Il *Bonomi* ritiene necessario che il diritto di proprietà venga limitato, ma afferma che il limite non deve essere « unico in tutta Italia, oppure semplicemente distinto in alta Italia, Italia centrale e Italia meridionale. La riforma fondiaria deve essere impostata con criteri e metodi diversi a seconda che si faccia in Piemonte, nella Lombardia, nelle Marche, in Toscana, nelle Puglie o in Sicilia ».

Non diverso è il pensiero del *Calabrese* per il quale « non si può adottare un limite unico per tutte le colture e tutte le qualità dei terreni. Si deve tener conto della coltura, della feracità e di tutti gli altri elementi propri del terreno ». La ragione per cui egli si dichiara favorevole all'introduzione del limite è duplice: innanzi tutto « dove la proprietà è frazionata, non esiste il fenomeno della disoccupazione »; in secondo luogo il limite è indispensabile anche dal punto di vista produttivo perchè « i coltivatori diretti rendono di più all'economia nazionale che la grande azienda ».

Per il *Di Zonno* la misura del limite è in relazione all'intensività o meno delle colture: « per le colture intensive esproprierei l'eccedenza oltre i 50 ettari, per quelle estensive oltre i 100 ettari ». Come il *Calabrese* così l'*Amateis* della Federterra e lo *Stella* della Federazione dei coltivatori diretti di Torino ritengono che « le grandissime proprietà danno un reddito molto inferiore alla media » e perciò mentre il primo pensa che il limite « non dovrebbe — di regola — superare i 50 ettari », e in collina e in pianura potrebbe anche essere minore; il secondo, esprimendo il limite in giornate lavorative considera che un'azienda di pianura che impieghi 250 giornate sia tale da « essere condotta con sistema industriale » e in collina, dove « non possono esistere che piccole proprietà, perchè il lavoro è tutto manuale », « l'estensione media dovrebbe aggirarsi intorno alle 20-25 giornate ».

A Torino ancora tanto il Bondon come il Garola si esprimono in senso favorevole per il limite e mentre il primo parla di 50 ettari per il Piemonte e di un limite massimo minore per la Sicilia, il secondo pensa che il limite, « nella nostra regione possa essere elevato a 100-150 ettari come minimo » o meglio, « avendo l'estensione uno scarso significato » esso possa essere fissato, in termini di reddito domenicale catastale attuale, intorno alle 250-300 mila lire.

Quanto alle risposte ai questionari si ritiene opportuno riportare le risposte della Federterra e delle Camere del Lavoro che sono favorevoli alla limitazione della proprietà, in generale mediante esproprio con indennità (e pagamento a lunga scadenza) della superficie eccedente. Così la *Federterra di Treviso* si pronuncia per l'esproprio dei fondi eccedenti i 50 ettari; la *Federterra di Forlì* è per « limitare la proprietà fissando l'imponibile fondiario massimo in lire 20.000, sulla base di ettari 18 di seminativo arborato vitato nella provincia di Forlì »; la *Federterra di Pesaro* è per l'esproprio delle proprietà superiori ai 50 ettari, con concessione di indennizzo « che dovrà riguardare soltanto il capitale rappresentato dai miglioramenti fondiari (fabbricati rurali, bonifiche, ecc.) »; e la *Camera del Lavoro di Agrigento* propone di porre un limite che lasci agli attuali proprietari « un massimo di ettari 50, se trattisi di terreni bonificati (vigneti, mandorleti, oliveti, ecc.) ».

Anche in altri casi viene indicata la misura del limite: la *Camera di Commercio di Brindisi* propone di ridurre la grande proprietà al limite di 5.000 lire oro di reddito imponibile catastale, per dare in enfiteusi l'eccedenza.

Altri, la *Federazione dei coltivatori diretti di Cuneo*, adotta il limite nella misura di lire 1.000.000 di reddito imponibile, proponendo anch'essa l'enfiteusi per l'eccedenza; mentre la *Federazione dei coltivatori diretti di Ivrea* propone di imporre un limite « che dovrebbe creare delle unità poderali della superficie di circa 20-25 ettari » e per l'eccedenza chiede che « sia resa obbligatoria la concessione in affitto ».

Sulla questione del sistema da seguire per la misura del limite, cioè se esprimerlo in termini di reddito imponibile catastale, le risposte fanno riferimento a volte a questo, a volte alla superficie, senza tuttavia motivare, in generale, le ragioni della scelta.

Altra risposta che tien conto della realtà concreta è quella della *Federterra di Napoli* (e la identica risposta della *Camera di Commercio di Napoli*): premesso che « il limite debba variare secondo la natura e la produttività dei terreni », si propone che « data l'enorme varietà dell'agricoltura italiana », l'attuazione pratica dovrebbe essere regolata sul piano regionale.

La necessità di variare il limite a seconda delle caratteristiche economiche dell'ambiente viene posta in rilievo dalla *Federterra di Pesaro* (« il limite di 50 ettari è puramente indicativo ») e di *Bergamo* (« la misura dovrebbe cambiare a seconda si tratti di pianura, collina o montagna ») e da varie « *Federazioni dei coltivatori diretti* », ad es., quella di *Viterbo*, che dice: « il limite deve variare zona per zona a seconda della intensità della produzione e del tipo degli ordinamenti fondiari ».

Invece secondo la *Camera di Commercio di Venezia*, « ove si stabilissero limiti, questi dovrebbero essere uguali per tutti i terreni e commisurati a un limite unico di superficie », allo scopo di « non ostacolare iniziative miranti alle intensificazioni colturali ».

Come si è detto l'opinione di gran lunga prevalente è quella di coloro che, pur mostrandosi sostanzialmente favorevoli ad una limitazione delle proprietà terriere, non lo sono già per ragioni politico-sociali, bensì esclusivamente per ragioni economico-produttive; cioè non in via generale, ma subordinatamente all'esistenza di determinate condizioni, per cui il limite diventa una sorta di sanzione per casi e situazioni particolari.

Una prima distinzione può farsi, alla lettura degli interrogatori e delle risposte ai questionari, tra coloro che sono fautori del limite e di altre forme di limitazione per combattere i monopoli terrieri; e coloro che lo sono nei confronti di quei proprietari che non adempiono alla loro funzione sociale.

Entrambi quindi localizzano l'applicazione della limitazione per lo più al Mezzogiorno continentale ed insulare, a carattere estensivo, e taluni anche all'Italia centrale.

Da entrambi si nega perciò l'opportunità di imporre un limite *generale* al diritto dei privati di possedere fondi rustici.

Per costoro non esiste per determinate zone ad agricoltura intensiva un problema di « riforma agraria vera e propria » (*Jacini*, per la Lombardia). Esiste invece « un problema di riforma agraria intesa in senso lato, come riforma parziale dei rapporti tra impresa e mano d'opera e come riforma delle condizioni ambientali » (particolarmente per le abitazioni rurali) (*Id.*).

La necessità di interventi statali nei casi di accentramento della proprietà fondiaria tale da mantenere in vita, di fatto, l'antico sistema feudale, viene presentata dall'*Azimonti* come un « problema urgente », perchè sono urgenti i « problemi che portano più rapidamente possibile ad accrescere il volume della produzione nell'interesse generale, e soprattutto nell'interesse dei coltivatori e dei lavoratori della terra. Il problema



si manifesta in forma particolarmente grave nella zona del latifondo, perchè nel latifondo « non v'è possibilità di migliorare sinchè rimane alla mercè del proprietario o dell'affittuario » che « badano al loro egoistico interesse, e non già all'interesse generale ». « Nei casi in cui la vita stessa delle masse della popolazione è alla mercè di uno o due uomini, non v'è da dubitare della necessità dell'intervento statale » più che con misure di carattere generale, mediante « provvedimenti provocati dagli Enti locali, come sindacati delle diverse classi di lavoratori ».

Per dare un esempio di queste situazioni di monopolio l'*Azimonti* ricorda che « fino a 10, 15 anni fa, in un comune della Calabria un proprietario possedeva il 99 % del territorio comunale ». E di qui egli afferma che « evidentemente la situazione va eliminata, perchè non è conveniente sotto alcun riguardo ». Tuttavia è bene tener presente che « l'eliminazione di questo fenomeno può essere utile in una località e non in un'altra, perchè il nostro paese è tanto diverso. Il possesso di 1000 ha. tutti appoderati intensivamente, per es. è cosa ben diversa dal possesso di 1000 ettari a semina da parte di un solo proprietario che li consegna ad un affittuario ». Alla domanda se non gli sembrasse che il monopolio terriero esistesse nel latifondo come nelle grandi proprietà appoderate, l'*Azimonti* risponde: « È ben diverso avere alle proprie dipendenze 1000 o 100 mezzadri, che avere 1000 o 100 disgraziati contadini nullatenenti, senza mezzi. Il mezzadro conta molto nell'organismo produttivo e la sua personalità, che si fa valere sia agli effetti politici come agli effetti sociali, non può essere trascurata. Il monopolio, è vero, permane, ma non crea gravi inconvenienti: la tecnica progredisce ed il volume della produzione è buono. Nel latifondo invece coltivato estensivamente non v'è possibilità di miglioramenti, sinchè esso rimane alla mercè del proprietario o dell'affittuario ». All'altro quesito poi se non gli sembrasse che, indipendentemente dalla conduzione intensiva od estensiva della proprietà, il fatto della concentrazione di un grande patrimonio terriero nelle mani di una persona costituisse posizione di privilegio, limitatrice dello stesso esercizio della libertà, egli risponde: « nelle condizioni di miseria del nostro Paese sembrano urgenti solo i problemi la cui soluzione porti il più rapidamente possibile ad accrescere il volume della produzione... Che vi sia un proprietario latifondistico che abbia una ingentissima rendita può anche non preoccupare; ma che vi siano 1000 o 2000 famiglie che non riescono a vivere perchè non può essere migliorata la tecnica, è problema urgentissimo da risolvere ». Sebbene con tono alquanto diverso, anche lo *Jandolo* non esita a domandarsi se « dal punto di vista particolare dell'agricoltura e nel momento presente con la previsione dell'impossibilità

da parte nostra di una difesa doganale della produzione siamo ben sicuri che la grande proprietà sia la meno adatta ad utilizzare quelle attrezzature capaci di rendere industrializzata l'agricoltura e quindi capaci di affrontare meglio le condizioni create dalla concorrenza internazionale». Ma se, prosegue lo *Jandolo*, con la prima domanda del questionario ci si è voluti riferire « a quelle ipotesi che non sono generali a tutto il nostro paese, ma sono particolari a determinate regioni ossia a quei casi in cui la proprietà terriera costituisce un vero e proprio monopolio e come tale rappresenta un ostacolo alla riproduzione di nuovi ordinamenti produttivi agrari — nelle zone latifondistiche —, allora l'intervento può essere giustificato dall'utilità di eliminare il monopolio. Al difuori di questi casi ben individuati il limite deve considerarsi inaccettabile, perchè « esso significa fissare una dimensione all'impresa agricola»; e perchè invece « la dimensione dell'impresa deve poter essere quella che è più conveniente nel momento e secondo i fini che la produzione si propone di raggiungere ».

Tra i fautori di forme di limitazione del diritto di proprietà — che però il più delle volte non sono intese come introduzione di un limite — in quanto il proprietario non adempie alla sua funzione sociale, figurano anche alcuni proprietari terrieri specialmente nell'Italia centrale, di quelle zone dove il livello produttivo è particolarmente elevato.

Una critica all'introduzione del limite in generale, come limite quantitativo di estensione, viene fatta dal prof. *Jacopo Mazzei*, ordinario di politica economica nella Università di Firenze, il quale afferma che « un generico criterio etico che presumesse teoreticamente illecito il possesso superiore a un certo quantitativo di terra, meglio a una certa ricchezza, è un criterio ammissibile, ma non mi pare che, nella sua isolata astrattezza, possa essere base unica per una politica economica ». Al di fuori di questo fondamento logico, seppure astratto, « il limite quantitativo di estensione alla proprietà fondiaria » è « un criterio estremamente elementare e fallace; se pure anche si vuole ponderatamente distinguere regione da regione » esso « da un punto di vista tecnico » non sembra « abbia un gran senso se non è messo in relazione con la produzione e la tecnica di conduzione ».

Talora, nel corso degli interrogatori, la necessità o la opportunità di far ricorso a misure di limitazione viene espresso indirettamente: ad esempio v'è chi giudica inopportuna la imposizione del limite nel caso di « grandissimi proprietari i quali hanno fatto enormi opere di miglioramento » (*Luzzatto*) e in generale si preoccupa di « salvare l'unità della grande azienda quando si è trasformata » (*id.*); analogamente, v'è chi

afferma: « se una proprietà risponde bene alla sua funzione, in ordine al processo produttivo, ritengo, in linea tecnica, che debba conservarsi, sia essa piccola o grande » (*Brambilla*); cioè il limite deve essere definito « non già dalla estensione superficiale della proprietà, ma dalla rispondenza o meno di essa alla sua funzione ».

Ma il più delle volte negli interrogatori vengono precisate le condizioni che consigliano l'adozione di un limite o di altre forme di limitazione contro la proprietà fondiaria che non assolva « ai suoi compiti », che vengono così indicati: « incremento della produzione ed elevazione delle condizioni di lavoro delle classi rurali » (ing. *Federico Dalgas*, direttore tecnico di un gruppo di aziende agricole in provincia di Firenze, Siena e Grosseto).

È così che il dott. *Vito Pestellini* (presidente della federazione Associazione degli agricoltori della Toscana) giudica opportuna una limitazione nei casi di inadempienza « bene identificata ed accertata » della proprietà fondiaria ai propri doveri, contro la quale « possono essere adottati anche provvedimenti di esproprio » mentre non si riscontrano « ragioni di limite », quando il diritto della proprietà terriera sia « accompagnato dai doveri ad essa relativi ». Il *Vincitori* esprime parere favorevole per l'esproprio del proprietario « che non faccia compiere alla sua terra la debita funzione sociale » mentre è contrario ad imporre limiti, perchè, « quanto più la tenuta è grande e meglio si motorizza e meglio risponde alla moderna agricoltura ». In taluni casi si fa espresso riferimento al latifondo: il *Mazzei*, per esempio, contrario al limite per la « grande proprietà che tecnicamente funzioni benissimo », afferma che il latifondo meridionale « deve essere colpito e spezzato ».

Il criterio del livello di produttività raggiungibile ispira il suggerimento del ricorso a forme di limitazione delle proprietà tecnicamente arretrate; così l'ing. *Vieri Bencini* afferma: « i terreni che non siano a parità della produttività ambientale, debbono essere espropriati »; e il *Massacesi* sostiene l'opportunità di una limitazione qualora si tratti di « latifondo... o di aziende a coltura intensiva trascuratissime dal punto di vista dei miglioramenti e della conduzione terriera ».

Altri, per esempio lo *Stagni*, afferma che le proprietà fondiarie di ogni dimensione, siano esse grandi, medie o piccole, debbono « produrre attivamente », che lo Stato deve trovare una formula affinché i terreni siano ben coltivati e che « il proprietario che non adempia alla sua funzione sociale deve essere espropriato, qualora non si trovi una migliore soluzione ».

Il dott. *Eugenio Radice Fossati* (proprietario, conduttore di aziende agricole, consigliere dell'Associazione agricola milanese fra proprietari)

infine, pur dichiarandosi contrario ad un « limite tecnico » è favorevole ad un limite contro l'abuso del diritto di proprietà.

In relazione poi alla preoccupazione che il limite possa ridurre la produttività dell'azienda, il prof. *Camparini* (presidente dell'Istituto tecnico agrario di Firenze), sostiene che « mentre si deve andare verso la limitazione della proprietà privata », al tempo stesso è necessario « mantenere l'unità aziendale »; e subito aggiunge che « non c'è limite di reddito o di superficie che possa servire a stabilire l'unità aziendale. L'azienda agricola lombarda ha una data estensione che non è possibile ridurre » e quindi suggerisce di riprendere in pieno il lavoro « che si stava facendo prima del fascismo, noto sotto il nome di imprese collettive e di affittanze collettive », e di ricorrere alla costituzione di organismi cooperativi e consorziali per le piccole e medie aziende.

Una analoga preoccupazione viene espressa dal *Niccoli* per il quale mentre vi è la necessità della imposizione di un limite perchè « la terra da un vantaggio politico che riteniamo non debba sussistere »; il limite non dovrà « pregiudicare la normale azienda agraria della zona » (in Toscana, fattorie da 10 a 30 poderi) e, qualora non esista l'organismo della fattoria, converrebbe fissare il numero massimo di poderi che ogni proprietario può conservare.

Un particolare modo di concepire la limitazione del diritto di proprietà è poi quello del *Pianezza*, segretario della Federterra di Milano, il quale ritiene che « per parecchio tempo non potremo parlare in Italia di espropriazione vera e propria ». « Il problema della estensione della proprietà, cioè se essa debba essere di 2000 ettari o meno, invece di 5000, non ha gran valore qui nella nostra regione ». Egli perciò afferma che, « si dovrà parlare non di limitazione come estensione, ma di limitazione dei poteri della proprietà fondiaria », limitazione che egli vede « nella creazione dei consigli di gestione — di cui farebbero parte l'imprenditore, con funzioni tecniche e dirigenti, e i rappresentanti dei lavoratori — cioè nella collaborazione tra capitale e lavoro. Tale consiglio di gestione dovrebbe avere l'autorità del controllo sull'andamento dell'azienda ». E conclude dicendo: « forse in Sicilia, per il latifondo, il mio ragionamento sarebbe diverso. Ma come contadino del milanese non vedo assolutamente di primo piano la questione dell'estensione della proprietà ».

Quanto al criterio per stabilire la misura del limite, le opinioni sembrano ugualmente divise tra il criterio dell'estensione superficiale e il criterio dell'imponibile catastale.

Mentre il criterio dell'estensione di superficie sembra inapplicabile perchè o è unico e allora non tiene conto della complessa varietà

dell'ambiente agricolo o devono essere tanti quanti sono queste realtà, il criterio dell'imponibile, pur se sembra contenere l'automaticità necessaria, presenta il difetto di colpire « maggiormente le proprietà che hanno compiuto maggiori opere di miglioria » (*Jacini*).

Per questa ragione e per altre ancora, sembra trovare maggiori consensi l'opinione che ritiene che si dovrebbe « far giuocare congiuntamente il reddito e la superficie » (*Ramadoro*). A sostegno di questa tesi è anche l'approfondita risposta di *Umberto Facca* di Torino, favorevole anch'esso all'introduzione del limite in via generale: « la scelta di un indice per determinare il limite della proprietà fondiaria è cosa delicata. Assumere soltanto l'imponibile fondiario non è consigliabile, soprattutto perchè si tenderebbe a conservare forme di concentrazione terriera proprio là ove più arretrata è l'agricoltura e più misere sono le condizioni di vita della popolazione contadina. Giudicando soltanto in base all'imponibile fondiario si può giungere a conclusione per lo meno assai strane: che per esempio non vi è bisogno di riforma agraria in Sardegna, mentre questa regione è proprio una di quelle ove più bisogna intervenire. Bisogna quindi tener conto della differenza profonda che s'apre tra ordinamenti produttivi e condizioni di vita contadina nelle diverse regioni. Si propone di assumere, per la determinazione del limite, l'imponibile fondiario accoppiandolo con la superficie, dicendosi per esempio che la proprietà fondiaria di una sola persona non possa superare le 50 mila lire di imponibile 1942 e i 100 ettari di superficie. Va da sé che il limite, così congegnato, varierebbe da regione a regione volendosi col correttivo della estensione colpire particolarmente quei proprietari delle zone estensive (specie dell'Italia meridionale) che per secoli hanno mancato ai doveri che una ben intesa proprietà fondiaria impone ».

§ 3. — *La destinazione dei terreni che si rendono disponibili per effetto dell'introduzione del limite.* — Se è importante quanto è stato trattato nel precedente paragrafo perchè indica i motivi generali per cui una parte dell'opinione pubblica è favorevole all'attuazione di una riforma agraria, ben più importante è la questione della destinazione dei terreni che si rendono disponibili per effetto dell'introduzione del limite, perchè essa individua gli scopi specifici che si prefiggono le diverse tesi di riforma.

Una parte delle opinioni è nettamente orientata verso la formazione di piccola proprietà coltivatrice. Un'altra parte è invece orientata a destinare le terre rese disponibili dall'introduzione del limite alla formazione di aziende cooperative. Tra le due tendenze, che sono a volta in contrasto perchè tendono a generalizzare i rispettivi punti di vista, trova luogo una

ulteriore tendenza, che si rivela in definitiva la più diffusa, la quale, pur non escludendo larghe possibilità di formazione di piccola proprietà coltivatrice ed esperimenti di carattere cooperativo, si preoccupa, più delle altre di rispettare le esigenze tecniche ed economiche dei diversi ambienti e si dichiara favorevole in particolari situazioni a soluzioni diverse.

È necessario per altro rilevare che anche dai sostenitori della piccola proprietà coltivatrice è stata in generale espressa la preoccupazione di dotare le nuove piccole aziende coltivatrici di organismi consorziali che ne rafforzino l'esercizio.

Si può in generale affermare che chi è favorevole all'introduzione del limite con provvedimento generale dettato da ragioni politico-sociali è anche favorevole alla generalizzazione della piccola proprietà coltivatrice o degli esperimenti collettivi. E chi invece è contrario all'introduzione di un limite o ne è fautore soltanto in casi e situazioni determinati, non solo è contrario in linea di massima alla piccola proprietà ma addirittura propone che le piccole proprietà esistenti vengano ricomposte in unità aziendali più efficienti; oppure è favorevole all'una o all'altra delle varie forme (piccola proprietà, aziende collettive o unità aziendali ricomposte) a seconda che le esigenze tecnico-agrarie dei vari ambienti le richiedano.

Passando ad analizzare i risultati dell'inchiesta cioè le risposte agli interrogatori e ai questionari, tra i fautori della piccola proprietà coltivatrice vi è il presidente della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti *Paolo Bonomi*, il quale però afferma che se la riforma agraria verrà fatta senza che lo Stato metta a disposizione « mezzi notevoli » essa « sarà un fallimento ». « Nel 1919-22 l'occupazione delle terre è fallita perchè si sono abbandonati i contadini e non si sono dati loro i mezzi necessari, di modo che i vecchi proprietari hanno avuto buon gioco per riprendersi nuovamente i terreni ». Se si tratta di terreni « già bonificati, devono essere destinati a formare piccola proprietà »; esclude quindi per essi « la conduzione collettiva o qualche cosa di simile perchè il contadino ha una sua personalità e purtroppo quando su dieci una persona non lavora si finisce in ultima analisi per ottenere un reddito minore ». « Ciò non toglie che nel latifondo, dove la piccola proprietà non può vivere » o « nella pianura padana dove vi sono aziende modello, con allevamento di bestiame, attrezzatura meccanica, ecc. », e dove quindi « si potrebbe andare incontro ad un regresso, adottando il principio della piccola proprietà » « si possono eventualmente studiare forme collettive », o comunque, per alcune di quelle aziende della pianura padana, « può essere

prudente regolarsi diversamente ». In ogni modo « è necessario stabilire una unità poderale, perchè diversamente, se si frazionerà troppo, si finirà per avere delle conseguenze negative »; nonostante i temperamenti il suo pensiero risulta evidente allorchè afferma che « alla piccola proprietà, a cui vogliamo arrivare, si giunge per stadi successivi ».

Dello stesso parere, di destinare cioè la parte eccedente il limite, sia pure gradualmente, alla formazione di piccola proprietà coltivatrice è il *Pretti* di Torino e in modo ancor più deciso il *Di Zonno* di Bari il quale, dichiaratosi contrario a tutte le aziende collettive, pensa addirittura « che la tecnica dovrebbe creare del macchinario adatto alle piccole aziende ». Così infine il *Calabrese* di Bari che afferma di non essere favorevole « alla conduzione collettiva specialmente nell'Italia meridionale dove è forte lo spirito individualistico » e così anche lo *Stella* di Torino che ritiene la piccola proprietà « più rispondente alle necessità e alla mentalità dei nostri contadini », pur pensando che si possa procedere ad esperimenti di carattere coöperativo « purchè non abbiano finalità politiche ma siano veri e propri enti economici ». Anche il *Brambilla* di Milano è favorevole alla formazione di piccola proprietà ma precisa che essa deve essere « o piccolissima o sufficientemente estesa, cioè o limitata alla casa ed a un piccolo appezzamento di terreno al solo ed esclusivo uso della famiglia che lo possiede, così che essa abbia di fatto a vivere dell'industria, del commercio o di altra attività... o dev'essere sufficientemente grande, non meno cioè nella nostra regione di dieci, quindici ettari, perchè il proprietario trovi in essa l'esclusiva ragione del suo lavoro ». Egli inoltre aggiunge che « pur essendo contrario in linea di massima a forme di conduzione collettiva che contrastano con lo spirito individualistico delle nostre popolazioni »... « uno sviluppo della piccola proprietà diretta coltivatrice dovrà accompagnarsi con la formazione di Istituti a base cooperativa che la sostengano nel suo esercizio » e questo perchè, per esperienza diretta, egli ha visto « rifondersi, assorbite da maggiori proprietà, piccole proprietà » che aveva « contribuito a costituire nel 1922 ».

In genere i fautori di questa tendenza adducono a motivo della loro opinione la convinzione che le piccole proprietà coltivatrici siano più produttive delle grandi (*Calabrese*).

Tra i fautori della generalizzazione delle aziende cooperative vi sono innanzitutto i dirigenti della Federazione delle cooperative di Ravenna *Caletti* e *Mularoni* e il segretario della Camera del Lavoro di Ravenna, *Fuschini*. I risultati positivi che la cooperazione ha raggiunto nel Ravennate, dove ben 19.000 ettari di terra sono o in affitto o in proprietà

di cooperative di braccianti, fin dal principio del secolo, reggendo all'urto fascista, è la ragione principale di questa fiducia. I motivi addotti sono poi di vario ordine. Innanzitutto alla domanda se l'ordinamento cooperativo consente di aumentare le quantità di lavoro impiegato, il *Caletti* presidente della federazione, risponde senz'altro affermativamente: « la cooperativa esegue molti lavori che l'azienda privata non ritiene conveniente eseguire. E li esegue proprio per occupare la massa dipendente disoccupata e per dare maggior incremento alla produzione ». Ciò ha portato come conseguenza che « questi terreni, da oltre un secolo in mano di privati, che da enfiteuti coll'obbligo di bonificarli sono divenuti proprietari » senza modificarne le condizioni primitive, « dati in affitto alla cooperativa o divenuti di loro proprietà, sono stati bonificati in brevissimo tempo, superando difficoltà tecniche ed economiche non indifferenti, alleviando la disoccupazione e rendendo produttivi terreni vallivi, paludosi, ecc. ». « Inoltre la piccola azienda colonica non può provvedersi di tutte le attrezzature moderne ed allora occorre creare cooperative di contadini per l'acquisto e l'uso in comune di queste attrezzature, per l'acquisto di sementi, per la vendita di prodotti, per la lavorazione del vino, del latte, ecc. ».

È dunque per tutti questi fatti che il *Caletti* afferma più avanti di credere che l'iniziativa privata sia inferiore a quella delle cooperative nella utilizzazione della terra, perchè « è sempre lenta nel fare le innovazioni suggerite dalla scienza agraria, perchè teme la novità e soprattutto teme che le innovazioni diano risultati meno redditizi ». E quindi si dichiara favorevole a che l'esperimento cooperativo, sia pure con grandi precauzioni e con la gradualità necessaria, dati i risultati negativi di cui è piena la storia della cooperazione in tutta Italia, sia « caldeggiato » ed esteso.

Altra testimonianza del successo delle cooperative ravennati è fornita — e il giudizio è certamente attendibile — da un gruppo di proprietari agricoli della Provincia di Ravenna i quali, pur dichiarandosi contrari alla cooperazione di produzione, ammettono che le cooperative fondate da Nullo Bandini hanno indubbiamente dato risultati notevoli; e attribuiscono la ragione di ciò al fatto che i loro dirigenti hanno sempre avuto qualità eccezionali, addirittura da apostoli.

Anche il *Pianezza* si dichiara favorevole agli esperimenti cooperativi e vorrebbe che fossero generalizzati, sia pure con la dovuta cautela, tenendo presente che « bisogna evitare assolutamente la burocratizzazione in questo settore » per cui « la riforma agraria deve essere accompagnata da un'ampia opera diretta ad elevare il livello morale dei



lavoratori: le cooperative avranno successo solo quando avranno della specie di apostoli per esponenti». In particolare egli esprime la necessità di procedere con cautela nella sua regione, la Lombardia, dove « non vi è il contadino emiliano dalla coscienza altamente sviluppata » e dove invece « l'« obbligato » è il pronipote del servo della gleba ed è nello stesso stato di soggezione ». È per questo che lo Stato non dovrà disinteressarsi degli esperimenti cooperativi. « E precisamente dovrà interessarsi al finanziamento delle cooperative, appoggiare — magari ritornando alle cattedre ambulanti del 1922 — tutto l'aspetto materiale della riforma aziendale. Ed oltre a ciò si dovrà sollevare il livello culturale del contadino ».

La maggior parte, tuttavia, si dichiara contraria alle aziende cooperative: qualcuno finisce per consigliarle in via sperimentale e ristretta, predicando però tutta la cautela possibile, preoccupato soprattutto dalla pessima esperienza fatta dalla gran parte di questi esperimenti in passato. Merita a questo proposito riportare il pensiero di una delle personalità più note del mondo agricolo lombardo, il *Del Bò*, che è stato uno dei primi cooperatori della provincia di Milano. Egli si chiede se i salariati del Basso Milanese, del Cremonese, del Vercellese, ecc. siano maturi per la conduzione collettiva dei fondi e si dichiara « propenso a dire di no ». Innanzi tutto manca ad essi la preparazione morale indispensabile per la cooperazione: essi per es., non « sono disposti ad ammettere che il presidente e i consiglieri loro compagni divenuti amministratori possano mantenersi onesti come lo sono oggi che sono semplici lavoratori ». In secondo luogo « i risultati degli esperimenti fatti dal 1915 al 1927 nelle provincie di Milano, Cremona e Pavia sono stati negativi... anche quando le cose sono andate bene »; e gli esempi che egli cita sono indubbiamente di singolare interesse. In terzo luogo « i migliori vengono al centro urbano » mentre « i peggiori restano in campagna e fanno i lavoratori agricoli », per cui « da questa selezione a rovescia ne viene la conseguenza che i salariati agricoli sono i meno atti a concepire la cooperazione ». Tutto ciò indipendentemente dalla considerazione che il successo delle cooperative è legato alla qualità degli uomini che le dirigono, e a complessi problemi di finanziamento. Egli quindi conclude affermando « che l'affittanza collettiva nelle aziende agrarie della Lombardia irrigua, specie nell'attuale momento economico presenta difficoltà pressochè insormontabili » e l'esperienza attuale dell'E. C. A. di Milano conferma in lui questa convinzione. Dello stesso parere sono il dott. *Euclide Giuliani* (funzionario del Consorzio della bonifica renana), per il quale le cooperative del Ravennate hanno dato risultati positivi grazie agli uomini eccezionali che esse hanno avuto

come dirigenti, uomini che «avrebbero potuto fare, ugualmente bene, anche una buona società per azioni». Così ancora lo *Jacini*.

Si è detto che accanto a queste due tendenze generalizzatrici, v'è poi la tendenza, se tale si può chiamare, di coloro che, non avendo preferenze ideologiche per l'una o per l'altra forma, ricercano la soluzione migliore che i vari ambienti economici, agrari e sociali richiedono. E si è detto che questa tendenza è certamente la più diffusa.

Va segnalato innanzitutto l'interrogatorio di *Giuseppe Mancino*, di Lavello (Potenza) che parte dalla convinzione che «sia utile delimitare la proprietà in modo che si trovi il mezzo per assegnare la terra eccedente il limite a chi, avendo di mira l'aumento della produzione, non ne possiede». Egli si riferisce in modo particolare alla sua provincia e poichè in essa propone soluzioni diverse a seconda dei diversi ambienti, le sue considerazioni valgono a maggior ragione per le varie regioni. Ed infatti egli afferma che «è necessario che si proceda... in modo diverso da provincia a provincia o da regione a regione ed anche da terra a terra». Pur essendo un entusiasta della cooperazione egli ritiene che se, in determinati luoghi e casi, il latifondo «anzichè spezzettarlo, è meglio mantenerlo unito», in altri la quotizzazione realizza indubbi vantaggi. Naturalmente ove si costituisce piccola proprietà, «occorre difenderla» per cui «bisognerebbe per esempio praticamente mettere a disposizione di questi piccoli proprietari delle macchine», creando «delle stazioni o delle specie di depositi di macchine dello Stato, che venissero date loro a noleggio», macchine che potrebbero essere anche di proprietà dei Consorzi agrari, se questi «ritornassero ad essere Enti cooperativi e a provvedere a tutti i bisogni dell'agricoltura».

Altra opinione che merita di essere citata è quello del presidente della Società di assicurazioni «Il Toro» di Torino, *Carlo Ruffini*. Egli, dopo aver affermato che «occorre tener presente che l'esistenza di aziende agrarie di vasta superficie, ma condotte tecnicamente in modo perfetto, possono contribuire all'economia del Paese con risultati di gran lunga superiori a quelli ottenibili attraverso la coltivazione di piccoli appezzamenti di terreno, affidati a contadini insufficientemente istruiti», dichiara che «l'eventuale frazionamento di fondi rustici, per essere attuato in forma razionale dovrebbe essere affidato ad appositi enti costituiti in ciascuna regione... tecnicamente ed economicamente in grado di procedere alla desiderata riforma ogni qual volta ne ravvisino l'opportunità e la possibilità tecnica e finanziaria». «E ciò perchè occorre tenere presente che esistono terreni per i quali politicamente potrebbe essere desiderato il frazionamento, ma talmente lontani dai centri abitati, privi di strade,

privi di acqua, privi di fabbricati, per i quali la riforma deve essere preceduta da ingenti opere di bonifica ».

Il *Ruffini* si dichiara però contrario alle cooperative: « Ritengo impossibile ottenere un risultato industriale da braccianti riuniti in cooperative agricole. Le cooperative agricole possono unicamente essere utili nella proprietà dei mezzi di produzione, nell'acquisto delle sementi, ecc. e nella trasformazione e vendita dei prodotti, perchè è caratteristica fondamentale del lavoratore italiano l'individualismo del suo sforzo produttivo ».

Non dissimile è l'opinione del *Mazzei* per il quale l'ambiente agrario e le esigenze della produzione sono determinanti al fine di scegliere la soluzione. Egli fa notare che « in Toscana v'è un tipo di proprietà che forse non viene abbastanza apprezzata: cioè la proprietà del professionista, che vive della sua professione... In teoria e di prima apparenza questo proprietario è un deplorabile assenteista, ma in realtà quel proprietario ha una forza di investimento che pochi altri hanno, ha per la sua posizione sociale cittadina, per l'apertura mentale che gli dà la professione, la possibilità di fruire dei migliori consigli tecnici e la sua fattoria raggiunge alti gradi di prosperità ».

Il *Niccoli*, riferendosi anch'egli alla Toscana, ritiene che essendo la azienda economica normale « rappresentata dalla fattoria che può variare d'estensione fra i dieci e i trenta poderi », « i proprietari di più fattorie devono essere espropriati di tutte meno una ». E, « nelle zone ove non esiste fattoria, ma vi è ugualmente la mezzadria, bisognerà stabilire un certo numero massimo di poderi »: « se si intacca quel limite si creano condizioni antieconomiche ». Egli non esclude però che tanto in Toscana quanto in zone bracciantili, si possa sperimentare la cooperativa che è capace di eseguire opere di miglioramento perchè questo è uno dei suoi « canoni fondamentali ». A favore delle cooperative naturalmente « bisognerebbe stabilire il diritto di prelazione » per l'acquisto dei terreni resi disponibili dalla riforma, « pur lasciando libera la vendita ».

Tengono altresì conto della realtà concreta nel proporre soluzioni diverse l'*Amateis*, il *Brambilla*, il *Del Bò*, il *Radice Fossati*, lo *Jacini*, il *Bertè*, il *Massacesi*, il *Vincitori*, lo *Jandolo*, lo *Scaramuzzi*, ecc.

Anche le risposte al questionario ammettono, salvo non molte eccezioni, entrambe le forme indicate — proprietà coltivatrice e aziende collettive — a seconda delle possibilità offerte dall'ambiente economico-sociale.

Alla forma delle aziende collettive si attribuisce, tuttavia, una preferenza nelle risposte della Federterra e delle Camere del Lavoro; mentre

le Federazione di coltivatori diretti riserbano il primo posto alla proprietà coltivatrice, e subordinatamente alle aziende collettive. Talune risposte di associazioni di agricoltori (o di agricoltori) si pronunciano contrarie alle aziende collettive.

La *Federterra di Lecce* propone « la formazione di aziende collettive e la formazione di cooperative tra piccoli proprietari a seconda delle regioni e dell'educazione al cooperativismo »; e analogamente la *Camera del Lavoro di Verona* scrive che « i terreni resi disponibili dovrebbero esser dati in piccola proprietà dove questa è sentita in guisa da sviluppare l'iniziativa privata con criteri di onestà e saggezza, in cooperativizzazione là dove la zona (specialmente in pianura) lo richiedesse ».

Talora il problema viene ristretto a casi locali: così la *Camera di commercio di Asti* favorisce la piccola proprietà coltivatrice « per i terreni ove è, o può essere largamente rappresentata la viti-frutticoltura », e senza preoccuparsi dei casi in cui la viti-frutticoltura non è, o non può essere, « largamente rappresentata », la *Camera di commercio di Asti* si affretta a dichiarare che « è da escludere la conduzione collettiva ».

Anche l'*Associazione agricoltori di Siracusa* prende posizione contro le aziende collettive: « la formazione di aziende a conduzione collettiva — afferma l'associazione — produrrebbe effetti disastrosi data la impossibilità della istituzione di grandi aziende motorizzate sul tipo di quelle americane o russe ». E sceglie la proprietà coltivatrice quasi come « un male minore », affermando che « la formazione di piccole proprietà coltivatrici sarebbe consigliabile come rimedio contingente e politico ».

Un più ampio orizzonte si delinea nella risposta della *Camera del Lavoro di Terni*, che ammette l'una o l'altra forma a seconda delle condizioni ambientali: « Alcuni terreni debbono alimentare la piccola proprietà coltivatrice, altri dovrebbero formare vaste aziende a conduzione collettiva. Ciò dovrà dipendere dalla omogeneità dell'azienda che rimane dopo l'espropriazione, dal bracciantato presente nella zona, dallo sviluppo agrario in rapporto all'ambiente ed alla fertilità del terreno ».

Anche la *Camera di commercio di Forlì* è senza prevenzioni contro l'una o l'altra forma di conduzione: « per le aziende a conduzione appoderata sarebbe utile la formazione della piccola proprietà diretta coltivatrice; nelle aziende a terreni nudi è da preferirsi la conduzione collettiva ». Così pure la *Camera del Lavoro di Terni* propone soluzioni diverse « tenuta presente la necessità di una sempre maggiore e migliore produzione », orientandosi a seconda delle condizioni della proprietà espropriata verso la formazione di piccole proprietà coltivatrici o di aziende collettive.

Altre risposte precisano ulteriormente gli aspetti concreti del problema,

che in astratto non può avere soluzioni corrette: così la *Federterra di Grosseto* scrive che « in linea di massima si è favorevoli alla creazione della piccola proprietà coltivatrice diretta. Siamo però d'avviso che la piccola proprietà si costituisca molto più agevolmente laddove esiste l'appoderamento, il piccolo affitto, la colonia parziaria, perchè esiste già una base di suddivisione terriera. Nelle zone invece dove predomina il latifondo cioè è diffusa la grande azienda con la conduzione diretta a mezzo di salariati, si è del parere che, almeno inizialmente, troverebbero possibilità di sviluppo le forme di cooperative di conduzione ».

Anche altre organizzazioni, di carattere diverso, concordano con il parere riportato in precedenza: così la *Federazione Provinciale tra le associazioni circondariali dei produttori agricoli di Forlì* scrive che ci si dovrebbe orientare « verso la piccola proprietà » nelle zone già appoderate, e « verso la conduzione collettiva » nelle zone non appoderate.

Criteri analoghi esprime *Mario Ravà*, di Roma, che scrive « la piccola proprietà coltivatrice è auspicabile là dove siano già stati raggiunti ordinamenti produttivi a carattere intensivo, ed il contadino sia socialmente e tecnicamente preparato alla sua funzione di proprietario coltivatore. Ove tali condizioni non esistano, sono da preferire aziende a conduzione collettiva, dirette da tecnici onesti e capaci ».

Del problema della formazione dei tecnici si preoccupa la *Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose*, di Roma, proponendo che per le aziende collettive « siano fin d'ora addestrati i tecnici che dovranno un domani esser preposti alla direzione delle aziende stesse, e che siano ampiamente studiati i sistemi di amministrazione da adottarsi ».

Il parere di varie *Federazione di coltivatori diretti (Vercelli, Ancona, Matera)* così si esprime: « i terreni... disponibili dovranno esser destinati... a formare piccola proprietà coltivatrice. Quando però si tratti di aziende in cui prevale il bracciantato o il salariato, si potrebbe esaminare la formazione di aziende a conduzione collettiva ». Invece la *Federazione dei coltivatori diretti di Ferrara*, esclusa « l'opportunità sociale ed economica della azienda in conduzione collettiva », riesuma per l'occasione « eventualmente con forme nuove », « i tradizionali contratti italiani del tipo « parzionario » e « pastinato » per la conduzione dei terreni da appoderare ».

Infine *Ciro Papi* si preoccupa della cooperazione indispensabile affinché alle piccole aziende coltivatrici siano assicurati i vantaggi della grande conduzione, e propone, sia per i contadini sia per le aziende di « categorie medie urbane », che potrebbero esser utilmente chiamate al

compito della colonizzazione, la formazione del « condominio agricolo appoderato, specialmente se formato attraverso l'enfiteusi ».

Una analoga preoccupazione esprime il dott. Roberto Milletti, di Perugia, che per la piccola proprietà coltivatrice propone che le aziende siano « riunite in cooperazione sì che l'attrezzatura e i benefici organizzativi delle medie e grandi aziende non possano esser persi ».

§ 4. — *La procedura da seguire per ottenere la limitazione della proprietà.* — Su tale questione aspro più che altrove si è rivelato il dibattito. E la ragione sta nel fatto che ciò che determina la scelta in tal campo è esclusivamente la diversità delle opinioni politiche: è evidente che chi ha interesse che la riforma sia fatta veramente e non si risolva soltanto in soddisfazione più o meno formale delle aspirazioni delle masse rurali, è decisamente anche per l'esproprio e per la costituzione di Enti di riforma; e chi invece, crede nella possibilità di attuare la riforma senza interventi — che avrebbero effetti necessariamente sconvolgenti sulla produzione — colpendo il minor numero di interessi, è soltanto per altre forme, tipo vendita obbligatoria o concessione enfiteutica coattiva.

Dall'esame degli interrogatori e delle risposte ai questionari si può senz'altro affermare che la maggior parte delle opinioni sono, in linea di principio, contrarie all'esproprio.

Ma è doveroso, allo scopo di valutare esattamente le risultanze dell'inchiesta, segnalare che la maggior parte degli interrogati sono proprietari e tecnici agricoli e soltanto una modesta percentuale è data dai rappresentanti dei lavoratori: e ciò soprattutto per l'assenza *in loco* di questi, al momento dell'inchiesta.

I più, dunque degli interrogati, mossi da preoccupazioni di carattere politico e più precisamente dalla convinzione che il successo della riforma dipende dal colpire il minor numero di interessi, affermano la necessità di ricorrere ad altre forme che non siano l'esproprio. Altri sono poi contrari all'esproprio, così come sono contrari alla necessaria costituzione di enti che ne consegue, per preoccupazioni di carattere finanziario: le ingenti somme che lo Stato dovrebbe sborsare per indennizzare la proprietà espropriata, per creare e mantenere in vita enti di riforma, farebbe elevare il costo della riforma ad un livello non più conveniente, costo che la collettività, nella disastrosa situazione dell'economia nazionale, si reputa impossibile che possa sopportare. Soprattutto se si pensa — essi aggiungono — che la riforma sarebbe destinata all'insuccesso qualora non venisse accompagnata dal mutamento adeguato delle condizioni ambientali, con una politica bonificatrice, di opere pubbliche e di trasformazione.

Ciò non toglie che tali obiezioni all'esproprio vengano ampiamente dibattute dai fautori di esso, i quali affermano che, se queste considerazioni devono consigliare la prudenza e lo studio approfondito del problema, esse non possono escludere l'unica forma concreta ed energica di riforma. E ciò indipendentemente dal fatto che, anche se non si ricorre all'esproprio, ma si impongono obblighi e limiti al diritto dei proprietari, tali che questi non siano più in grado di mantenere la proprietà, non si evitano ugualmente altri inconvenienti, come, nel caso di vendita obbligatoria, l'acquisto da parte di altri grandi proprietari, unici detentori del capitale necessario, venendo così meno lo scopo principale della riforma.

Si può dire che, mentre coloro che propugnano la limitazione della proprietà come provvedimento generale e perciò sono mossi da considerazioni di carattere politico si sono fatti anche sostenitori dell'esproprio preoccupati che il sindacato degli interessi colpiti possa porre nel nulla la riforma; coloro che ammettono condizionatamente la limitazione, si sono mostrati invece contrari al sistema dell'esproprio, poichè ad essi sta soprattutto a cuore che la riforma non determini una depressione generale dell'economia agricola e della produzione — sull'esempio di molti paesi dell'Europa centro-orientale dopo il primo conflitto mondiale —. Tale distinzione però non è rigida, trovandosi taluni che, pur essendo favorevoli all'applicazione generale di un limite di superficie, sono favorevoli non già all'esproprio ma alla vendita obbligatoria; ed altri viceversa che ammettono condizionatamente la limitazione della proprietà, ma non credono che l'esproprio debba avere necessariamente effetto deprimente sulla produzione.

Va infine notato che quando si parla di esproprio non si fa riferimento a coloro che sostengono la necessità di imporre ai proprietari determinati obblighi di trasformazione fondiaria, pena l'esproprio, in caso di inadempienza (di cui parla altra apposita domanda del questionario), sulla quale tutti si può dire sono d'accordo, ma all'esproprio come strumento procedurale per limitare la proprietà, anche se questa è soltanto proprietà non trasformata o, come si dice, assenteista. E ciò perchè in quel caso, l'esproprio è strumento di politica agraria e di miglioramento fondiario e non già di riforma; o tutto al più lo è solo indirettamente.

Tra i fautori dell'esproprio vi è l'*Amateis* il quale ritiene che « il Demanio pubblico debba espropriare il proprietario con indennità ». Egli si dichiara contrario alla tesi di obbligare i proprietari a vendere la parte eccedente perchè « in tal modo la terra viene venduta a quelli che hanno la possibilità di comprarla, ma che magari non hanno nessuna capacità

di condurla ». Il Demanio invece può darla « soltanto ai contadini che sapranno sfruttarla ».

Dello stesso parere è il *Di Zonno* il quale ritiene che l'esproprio debba essere indennizzato « capitalizzando l'attuale reddito » « mediante ratizzazione, con pagamento di somme commisurate ai prodotti del suolo ». Così il *Pretti* e il *Luzzatto*, e così il *Mancino* il quale però, pur dichiarando che non vedrebbe neppure « la necessità che il proprietario venisse espropriato se si interessa alla messa a cultura razionale del proprio fondo », ammette che l'« esperienza ha mostrato che anche con gli incoraggiamenti, i proprietari non hanno investito che pochi capitali limitatamente a costruzioni di concimaie, di qualche edificio e poche riparazioni » e che perciò è necessario l'esproprio, che tuttavia, è « irragionevole » se non è fatto con il preciso scopo del « l'aumento della produttività ».

Misure analoghe vengono proposte ove l'accentramento della proprietà ostacoli la formazione del mercato dei terreni, mediante la costituzione di enti « per rompere il monopolio della terra » (*Azimonti*), traendo profitto dall'esperienza compiuta dall'Opera Nazionale Combattenti, la cui attività viene tuttavia ritenuta non esente da critiche. V'è infine chi, pur dichiarandosi favorevole all'« esproprio con indennità », è proclive ad applicare anche il sistema delle vendite coattive e dei contratti di tipo enfiteutico (*Bonomi*), rendendosi conto che l'esproprio con indennità presenta « l'inconveniente di aggravare il bilancio dello Stato, se fatto col rimborso equo di valori, oppure, qualora il rimborso non sia equo, di operare una vera e propria spogliazione del proprietario », ma aggiunge anche che « non crede che la sola vendita coattiva possa essere un sistema efficiente ». Il *Bonomi* inoltre dichiara che « la riforma agraria... è dettata non soltanto da ragioni sociali, ma anche da ragioni economiche » per cui non soltanto in generale ma anche « per la parte eccedente il limite, finchè rimane nelle mani del proprietario, deve essere sancito » l'obbligo di miglioramenti. Il che vuol dire — conclude il *Bonomi* — che la riforma « dovrebbe essere in prevalenza del tipo di quella prevista dalla legislazione di trasformazione fondiaria del latifondo siciliano », con la conseguente costituzione di Enti di colonizzazione. « Solo subordinatamente potrebbe intervenire una riforma del tipo applicato in altri Stati ». Nessuno si è dichiarato favorevole all'esproprio senza indennità.

Gli ambienti interessati sembrano essere più proclivi al sistema della vendita coattiva, che consiste nell'obbligare il proprietario a vendere entro un certo periodo di tempo, pena l'esproprio, la parte eccedente il limite fissato o con provvedimento generale o con provvedimenti specifici



e localizzati. La ragione fondamentale resta la preoccupazione di « gravare — con l'esproprio — lo Stato di un enorme onere » (*Jacini*). Lo *Jandolo* afferma che « provvedere all'esproprio per mezzo di organi dello Stato » « sarebbe una cosa estremamente complessa e difficile. Basta ricorrere all'esperienza dell'Opera Nazionale Combattenti, allorchè questa ha provveduto all'esproprio dei terreni dell'Agro Pontino e di quelli del bacino inferiore del Volturno, per rendersi conto della complessità, delle complicazioni e delle controversie che l'esproprio provoca » e della probabilità che si rimandi « la liquidazione di queste partite per un lunghissimo ordine di tempo, mantenendo nel Paese uno stato di scontentezza e di malcontento, che non sarebbe politicamente giovevole ». Perciò egli pensa « che sia meglio stabilire per la proprietà, l'obbligo di vendere entro un certo termine ». Solo così « sarebbero tolte quelle difficoltà che deriverebbero dall'esproprio in massa e da una liquidazione di indennità fatta presso a poco contemporaneamente da organi dello Stato ». Tutto ciò, indipendentemente dall'obbligo di trasformazione, pena l'esproprio, a cui provvede l'attuale legislazione sulla bonifica, che pur esso, sia pure indirettamente, può essere strumento di riforma, in condizioni e luoghi determinati.

Non diverso sostanzialmente a questo proposito, è il pensiero del *Niccoli* il quale all'obiezione rivoltagli che con la vendita obbligatoria si rischia di far tornare la terra in mano ai grandi proprietari, unici detentori dei capitali necessari per l'acquisto, risponde che la generalizzazione della proprietà contadina, scopo della riforma, si ottiene egualmente con la vendita coattiva, « nel senso che quando sul mercato venissero gettate, quasi contemporaneamente, centinaia di poderi, il fenomeno accennato avviene naturalmente ». Infatti « quando sul mercato vengono gettate grandi quantità di aziende, si possono istituire dei Consorzi di contadini, che ne diventano gli acquirenti, perchè il prezzo sarà certamente basso ».

Una speciale procedura è proposta dal *Ruffini*, il quale afferma che « l'eventuale frazionamento di fondi rustici, per essere attuato in forma razionale, dovrebbe essere affidato ad appositi enti costituiti in ciascuna regione, facilitati da un'apposita legge, ma tecnicamente ed economicamente in grado di procedere alla desiderata riforma unicamente ogni qual volta ne ravvisino l'opportunità e la possibilità tecnica e finanziaria ». Tali enti « dovrebbero avere in primo luogo diritto di acquisto di tutte le tenute vendute entro tre mesi dalla registrazione dell'atto, al prezzo e condizioni risultanti dall'atto stesso; poi l'acquisto di altre negoziabili. La rivendita dovrebbe aver luogo dopo eseguito un piano organico di frazionamento, alle condizioni che potranno essere attuate in base alle

disposizioni che l'apposita legge stabilirà. Il frazionamento sarebbe finanziariamente facilitato dal diritto di pagare il prezzo del terreno con apposite obbligazioni garantite dallo Stato, rimborsabili nel tempo col pagamento degli appezzamenti venduti». «I proprietari di vasti appezzamenti di terreno non in grado di procedere alla loro bonifica, nel timore di un futuro esproprio, sarebbero certamente indotti a vendere e gli enti creati per il frazionamento sarebbero grandemente facilitati nell'acquisto per lo scarso numero di compratori in grado di procedere alle opere necessarie per trasformare il fondo, affrancandolo dal pericolo dell'esproprio».

§ 5. — *Possibilità di una politica di riunioni particellari e rispetto obbligatorio dell'indivisibilità della minima unità culturale.* — Altri problemi, relativi alla proprietà fondiaria sono stati trattati dall'inchiesta: d'importanza preminente è la questione delle possibilità o meno di una politica di riunioni particellari e del rispetto obbligatorio dell'indivisibilità della minima unità culturale.

Si può dire che l'adozione di misure per le riunioni particellari venga generalmente riconosciuta come una necessità soprattutto in montagna e nel Mezzogiorno latifondistico. Tuttavia, oltre al fatto che molti di coloro che le sono favorevoli ne considerano le difficoltà pratiche di attuazione, non mancano quelli che le sono decisamente contrari.

«Una politica di riunioni particellari sarebbe molto opportuna, per non dire necessaria, in molte parti del nostro Paese. Però non si può fare coattivamente contro la volontà dei contadini. Bisogna che preceda una molto ben fatta propaganda atta a persuadere i possessori della convenienza del raggruppamento particellare» (*Azimonti*).

Lo *Jandolo* vede nel sistema dell'esproprio dei terreni e nella costituzione, «con queste piccole proprietà, di fondi di dimensioni più efficienti» un procedimento più semplice di quello della commassazione e della ricomposizione, quali sono nella nostra legislazione; ma rileva che «quando si tratta di espropriare i terreni a molti possidenti, il problema diventa essenzialmente un problema politico», per cui «la commassazione, pur generando malcontento, riesce ad ottenere qualche risultato utile con minore turbamento sociale».

Un sistema determinato viene consigliato dal *Bertè*. Egli afferma che uno dei modi per attuare una politica di riunioni particellari «potrebbe esser quello di prescrivere che, in caso di successione, se i beni immobili fondiari lasciati in successione sono inferiori alla minima unità culturale, questi vengono espropriati da quell'ente regionale o da altro ente più

opportuno, affinché, opportunamente raggruppati, li assegni ai coltivatori diretti mediante particolari agevolazioni ».

Contro l'esproprio e favorevole a « limitare lentamente il frazionamento nelle divisioni ereditarie » è il *Calabrese* di Bari; mentre decisamente favorevoli ad una energica politica di riunioni particellari sono il *Pagani* per cui « si farà qualcosa di veramente buono se si ricostruirà l'unità poderale », il *Garola* di Torino e il *Niccoli* di Firenze.

Circa il sistema da seguire, in generale esso viene sommariamente indicato nelle permutate volontarie, e in difetto di queste, nelle permutate obbligatorie. Secondo il *Milletti* di Perugia le modalità delle riunioni particellari dovrebbero essere decise localmente, « delegando il prefetto di ogni provincia, sentita una commissione per ogni distretto, costituita presso gli uffici del Catasto e presieduta dal Pretore, assistito da un tecnico dell'Ispettorato dell'agricoltura, a fissare le modalità del come procedere per la riunione particellare in relazione alle condizioni particolari della provincia ».

In favore delle riunioni particellari si esprime anche l'*Associazione agricoltori di Forlì*.

Sono invece contrari a una politica in tal senso il *Radice Fossati*, il *Di Zonno* e, sebbene in modo più attenuato, il *Bonomi*: le ragioni che essi adducono — che per altro sono generiche — consistono sia nel ritenere che il divieto della divisibilità nelle successioni sia un male « per l'affermarsi stesso della piccola proprietà » (*Bonomi*), sia nel fatto che la creazione di unità culturali fisse urterebbe contro le necessità di un lavoro incostante e vario, come è quello agricolo meridionale (*Di Zonno*). Ciò non toglie che anch'essi si pongano come grave il problema della proprietà polverizzata.

Di parere contrario sono anche la *Federazione dei coltivatori diretti* di Ferrara che ritiene — senza però addurre alcun motivo — « più che inopportuna, dannosa una politica di riunioni particellari », e l'*Associazione agricoltori di Caltanissetta* che ritiene invece opportuna « la unificazione della proprietà del suolo con quella del soprasuolo ».

§ 6. — *Usi civici*. — Anche il problema degli Usi civici ha rivelato, specie nelle risposte al questionario, un acuto contrasto di opinioni.

Mentre talune risposte si dichiarano soddisfatte delle vigenti norme legislative e dei risultati ottenuti dalla loro applicazione, altre parlano di « disastri » e di « frodi » a danno della collettività e di necessità di revisioni.

Nei giudizi espressi nelle risposte sembra si possa ritenere trascurabile l'influenza dell'esperienza locale in fatto di applicazione delle leggi sugli

usi civici (a parte naturalmente le risposte che dichiarano che il problema non esiste nella zona perchè non vi esistono Usi civici). In generale le Associazioni di agricoltori rispondono che non vi è bisogno nè di modifiche alle vigenti leggi, nè di revisioni; mentre le une e le altre sono richieste dalle organizzazioni dei lavoratori. I pareri delle Camere di commercio sono divisi, e quanto alle Federazioni di coltivatori diretti, esse si limitano ad affermare la necessità che le leggi vengano « adeguate alle diverse condizioni ambientali ».

Lo scioglimento degli Usi civici ha « favorito il miglioramento della proprietà fondiaria », afferma l'*Associazione agricoltori di Messina*, che così prosegue: « nessuna variazione è necessaria apportare al meccanismo vigente per affrettarne la liquidazione. Basta completare al più presto le istruttorie pendenti e definire i giudizi in corso ». Analogamente si esprime la *Associazione agricoltori di Trapani*, affermando che « le attuali leggi sugli Usi civici hanno gradualmente apportato i loro benefici effetti. Non si reputa opportuno apportare modifiche alle attuali leggi sugli Usi civici ».

Di parere pressochè identico è l'*Associazione agricoltori di Napoli*: « l'applicazione delle attuali leggi sugli Usi civici ha portato notevoli benefici perchè sono state definite la maggior parte delle questioni pendenti e perchè sono stati chiusi i termini per l'impostazione di nuove dispute. Riteniamo dannoso apportare in questo campo variazioni legislative, essendo sufficiente, a nostro parere, sollecitare gli organi preposti a intensificare la loro attività rallentata dagli eventi bellici ».

Anche la *Camera di commercio di Torino* giudica che « le attuali leggi sugli usi civici hanno dato finora risultati più che soddisfacenti per cui non si ritiene necessaria una modificazione delle stesse ».

A taluni fra i vari interrogati inoltre una revisione appare peraltro « pericolosa » (*Ciasca*) anche se nella applicazione delle leggi del 1924 e del 1927, obbedendo a « pressioni politiche », il magistrato, « in qualche caso » abbia errato. L'abolizione di molti usi civici viene definita « salutare »; in altri casi ne sarebbe possibile l'esercizio su superfici più modeste col « temperare il diritto tradizionale » col « nuovo portato della tecnica » (*Id.*).

La legge del 1927 è ritenuta « sufficiente e adeguata ai bisogni » (*Jandolo*) per quanto riguarda gli Usi civici sulle proprietà private; invece, per gli usi civici sui beni comunali e di università agrarie, dovrebbe tenersi conto — prescrivendo la quotizzazione dei terreni a coltura agraria — degli investimenti di capitale necessari per la trasformazione. Occorre aumentare la partecipazione dello Stato nella spesa o trasformare i diritti

d'uso in indennità e trasferire le terre ad agricoltori « capaci e provvisti dei mezzi finanziari indispensabili » (*Id.*). Il procedimento per la liquidazione degli Usi civici viene però criticato come « estremamente lento » e se ne fa risalire la causa al fatto che il procedimento stesso è affidato alla magistratura. Meglio sarebbe « ricorrere ai prefetti o a giunte di cittadini » (*Id.*).

Ma contro tali asserzioni favorevoli ai risultati conseguiti, stanno le opinioni di altri enti: nella zona di montagna, scrive il *Comizio agrario di Mondovì*, « l'applicazione delle leggi sugli Usi civici... ha determinato un vero disastro, togliendo ai piccoli allevatori la possibilità di usufruire di pascoli e di legna da focaggio, per ripartire ben sovente minime superfici impervie e improduttive ».

Gravi difetti riscontra nella applicazione della legge la *Camera del Lavoro di Brindisi*, che afferma che tale applicazione « è stata finora lenta, farraginoso e deludente nei risultati », e continua dichiarando che « occorre procedere ad una radicale semplificazione ed acceleramento della procedura in genere nonchè ad una revisione e facilitazione delle affrancazioni e delle legittimazioni, revocando e dichiarando nulle tutte quelle fatte in frode degli interessi e dei diritti delle collettività ».

Altre aspre critiche sono contenute nella risposta della *Camera di Commercio di Bergamo*: « l'applicazione delle vigenti leggi sugli Usi civici non ha portato nessun risultato concreto. Ha invece dato risultati disastrosi »: si propone, in sostituzione dell'attuale sistema, un « regolamento variabile da provincia a provincia ».

L'intervento delle « organizzazioni sindacali e cooperativistiche » nella questione è auspicato dalla *Federterra di Lecce*, che, alla domanda se la vigente legislazione abbia apportato risultati concreti, risponde: « nessun risultato ».

Infine v'è chi appoggia il mantenimento degli usi civici negli interessi dell'economia montana: « in questa provincia — scrive la *Camera di Commercio di Imperia* — gli usi civici sono localizzati nella zona montana, per i boschi ed i pascoli. Si ravvisa l'opportunità che siano conservati per favorire le comunità ed evitare il frazionamento dei fondi ».

§ 7. — *Utilizzazione delle terre comunali e collettive.* — La questione infine della migliore utilizzazione delle terre comunali e collettive suggerisce il seguente ordine di risposte: 1) assegnazione a cooperative tra gli aventi diritto; 2) lottizzazione tra i suddetti; 3) mantenimento dello *statu quo*; 4) vendita a privati; 5) affitto a migliora o enfiteusi.

Sono favorevoli all'assegnazione a cooperative tra gli aventi diritto varie Federazioni di coltivatori diretti, la *Federterra*, le Camere del

Lavoro, talune Camere di Commercio ed Associazioni di agricoltori. Il sistema della lottizzazione è preferito da alcune Federazioni di coltivatori diretti.

« Lo statuto più idoneo a realizzare una migliore utilizzazione delle terre collettive e comunali è la cooperativa », scrive la *Federazione dei coltivatori diretti di Agrigento*. A tale parere si associa la *Camera di Commercio di Venezia*, che « di preferenza e possibilmente » vorrebbe le une e le altre affidate a cooperative.

Analogo giudizio è espresso dalla *Lega tra gli agricoltori di Palermo*, che, « a seconda della natura delle stesse », propone l'affittanza collettiva, a conduzione unita oppure divisa.

La conduzione collettiva, secondo la *Federazione dei coltivatori diretti di Ravenna*, « nella generalità dei casi può risolvere il problema dell'aumento di produzione ».

Ristabilire « le vecchie autonomie comunali, rafforzate in consorzi di contadini » è il suggerimento della *Camera del Lavoro di Bolzano*; e la formazione di « cooperative di produzione, previa riunione con permutte obbligatorie per la costituzione di aziende in un sol corpo onde facilitare l'introduzione di mezzi meccanici, impianti idrici, ecc. » è il giudizio della *Federterra di Forlì*.

L'*Associazione agricoltori di Siracusa*, propone invece di « affidare le terre collettive e comunali (demaniale e patrimoniali) alle conduzioni di contadini, creando la piccola proprietà coltivatrice con pagamento di canone annuale comprensivo di una quota sufficiente per l'acquisto della libera proprietà della terra, entro il trentennio » e aggiunge il monito di « rispettare i demani boschivi ».

Fra gli interrogati il *Pianezza* ritiene che per il Basso Milanese « lo stato dovrebbe dare queste proprietà (degli enti pubblici) ai contadini perchè le conducano in forma cooperativa, fornendo loro i mezzi necessari »; e « per quel che riguarda l'Alto Milanese » lo stato dovrebbe affidarle « ai consorzi agricoli costituiti fra i piccoli affittuari e proprietari, per acquisto-vendita dei prodotti, ecc. ».

Talune Federazioni di coltivatori diretti sono favorevoli, come s'è detto, alla lottizzazione; così la *Federazione dei coltivatori diretti di Modena* propone « il concentramento delle diverse unità in superfici atte a formare unità poderali di estensione sufficiente a permettere il sostentamento di una famiglia di coltivatori, e con corresponsione di indennizzi a quella parte di utenti che è rimasta privata del diritto d'uso ».

Invece, secondo altre *Federazione di coltivatori diretti (Bologna, Brindisi, Teramo)*, « l'assegnazione, a seconda dell'opportunità, potrebbe esser

fatta concedendo adeguati lotti alle singole famiglie oppure concedendo l'inteta estensione all'insieme degli aventi diritto, costituiti in apposite cooperative ». La risposta delle predette *Federazioni di coltivatori diretti* conclude che, qualora le proprietà comunali non siano suscettibili di esser migliorate e rese più intensamente produttive « occorrerà disciplinare il godimento di dette proprietà ».

Infine il problema — secondo l'*Associazione agricoltori di Trapani* — non è di introdurre uno « stato giuridico » ma di adottare una « sana amministrazione »; e nel giudizio dell'*Associazione agricoltori di Belluno*, si ritiene che, per quanto riguarda le terre comunali in proprietà degli enti locali « detta proprietà debba continuare, dato che sta dando soddisfacenti risultati ».

Dello stesso parere, fra gli interrogati, è il *Massaccesi*, secondo il quale le terre comunali, ecclesiastiche e di Opere pie, che « nella maggioranza dei casi sono condotte nel peggiore dei modi » per « l'incompetenza tecnica delle persone addette alla direzione », per la « deficienza dei mezzi finanziari » e per il fatto che le parrocchie e i comuni « mirano solo a realizzare il massimo canone di affitto, non curandosi di quello che è e che sarà nel tempo l'efficienza dell'azienda, devono esser lasciate agli attuali proprietari, perchè si deve tener conto della loro origine (lasciti di benefattori) con un fine determinato (beneficienza, ecc.)»; proprietari che devono esser obbligati a portarvi dei miglioramenti.

§ 8. — *Conclusioni*. — Dopo avere affrontato analiticamente i vari problemi in cui si articola il problema della proprietà fondiaria o meglio di una eventuale riforma, attraverso l'esposizione dei risultati dell'inchiesta di opinioni, la commissione ritiene di dover fare alcune considerazioni conclusive generali che scaturiscono dall'esame obiettivo di tutte le risposte ai questionari e di tutti gli interrogatori, e cioè non soltanto quelli relativi alla proprietà fondiaria ma anche quelli relativi ai contratti agrari, alla produzione agricola, alla bonifica e alla montagna, presi nel loro insieme per un giudizio complessivo.

Tali considerazioni non vogliono avere carattere di proposte all'Assemblea Costituente o al legislatore, che esulerebbero dal fine che la commissione si è prefissa di raggiungere col presente rapporto: quello cioè di presentare analiticamente la realtà economica e di impostare i problemi relativi. Esse, in conformità al fine, hanno soltanto lo scopo di indicare le soluzioni sulle quali convergono l'opinione pubblica, specie quella qualificata, e le esigenze tecniche, economiche e sociali della realtà agricola italiana.

Come si è detto il diverso tenore delle risposte, se in parte dipende dalla diversità delle posizioni politiche e dal contrasto degli interessi, dipende soprattutto dalla grande varietà degli ambienti economico agrari del nostro paese per cui — solo per accennare all'aspetto principale del fenomeno — nelle pianure ad agricoltura intensiva dell'Italia settentrionale e centrale, persino rappresentanti dei sindacati dei lavoratori (*Pianezza*) non vedono « assolutamente di primo piano la questione dell'estensione della proprietà » e ritengono « che per parecchio tempo non potremo parlare di espropriazione vera e propria » e nelle zone estensive e latifondistiche del Centro e del Mezzogiorno continentale ed insulare, persino alcuni proprietari e comunque molti tecnici — che per tendenza sono conservatori — ritengono che il monopolio terriero « deve essere colpito e spezzato » (*Azimonti*) o che deve essere frazionata la grande proprietà assenteista che non assolva alla sua funzione.

Naturalmente le tendenze politiche costituiscono sempre un limite a questa verità; esse per altro, nei più intelligenti, non sono di natura tale da togliere efficacia e tuttalpiù danno intensità e tono diversi alle soluzioni necessarie.

Bisogna quindi esaminare più dettagliatamente le risultanze dell'inchiesta alla luce della verità or ora constatata e cioè che la complessa varietà della realtà agricola del nostro paese è determinante nell'orientare l'opinione pubblica in tema di riforma.

Dagli interrogatori e dalle risposte ai questionari sembra alla Commissione di poter desumere che per quel che riguarda la *montagna (alpina e appenninica)*, che interessa nel nostro paese (come si ricava dal prospetto a pagina 33 del capitolo II) 10.784.198 ettari, un problema di riforma fondiaria non sia generalmente sentito dall'opinione pubblica. Si rileva in generale che se sull'intera superficie di montagna, 2.296.626 ettari sono costituiti da proprietà con superficie tra i cento e mille ettari e 2.234.279 ettari sono costituite da proprietà con superficie superiore ai mille ettari, contro 5.697.228 ettari costituite da proprietà inferiori ai 50 ettari, il problema presenta precisi limiti dettati dalle condizioni del suolo e dell'ambiente, e dalla destinazione naturale dei terreni, in grande maggioranza a pascolo e a bosco (secondo il censimento del 1930 la superficie di montagna a prati permanenti, a prati-pascoli permanenti, a pascoli permanenti, e ad incolto produttivo ammonta a 7.517.781 ettari).

Per i restanti 3 milioni di ettari a seminativo, poichè essi sono in prevalenza localizzati nella montagna appenninica meridionale e sulla



montagna insulare, il problema può esistere, ma essi rappresentano un aspetto del Mezzogiorno latifondistico e quindi vengono con questo considerato. Va per altro notato che la destinazione a seminativo è il più delle volte innaturale, sebbene fra quei tre milioni rientrano in prevalenza terreni con produzione destinata al consumo familiare, causa di notevole resistenza ai mutamenti imposti dalle leggi economiche.

Tuttavia il fatto che la densità demografica della montagna sia elevatissima, notevolmente povera l'economia rurale, per gran parte priva delle cure e dell'opera dell'uomo, fanno sentire, più o meno intensamente il problema della montagna come problema se non di riforma fondiaria, esclusa per le ragioni dette, di riforma tributaria e di riforma dei contratti, di riequilibrio fra attività agraria e attività silvo-pastorali, di bonifica, di riassetto idro-geologico.

Per l'Italia settentrionale a coltura intensiva (colline, altopiani, pianura padana irrigua), dove vige il contratto d'affitto e dove grosso modo l'economia aziendale può definirsi a seconda delle zone capitalistica o piccola imprenditrice sembra alla Commissione di dover desumere dai risultati dell'inchiesta che, indipendentemente dalle opinioni politiche, la riforma vien prospettata non tanto come riforma fondiaria ma come riforma dei rapporti tra impresa e mano d'opera cioè come riforma dei contratti agrari.

Il problema della limitazione della proprietà in generale non è sollevato come problema immediato se non tuttalpiù come limitazione dei poteri della proprietà. Sintomatico è a questo riguardo, come si è detto, il giudizio del segretario generale della Federterra di Milano, il quale ha dichiarato che « si dovrà parlare non di limitazione come estensione, ma di limitazione dei poteri della proprietà fondiaria », limitazione che egli vede « nella creazione dei consigli di gestione, cioè nella collaborazione tra capitale e lavoro » e per la zona degli altopiani lombardi, dove esiste la piccola proprietà, nel mantenimento del piccolo affitto, e nella formazione di consorzi agricoli per acquisto e vendita dei prodotti.

Le divise opinioni politiche influiscono quindi per consigliare o soltanto una attività dello Stato rivolta a un potenziamento della bonifica e al miglioramento delle classi salariali mediante una politica di assistenza sociale, o la generalizzazione dei rapporti di compartecipazione oppure la creazione dei consigli di gestione, più o meno influenti sulla direzione dell'impresa ed una politica diretta a favorire ed sperimentare la cooperazione. Ma in ogni caso si è d'accordo nel sancire l'obbligo per la proprietà di provvedere ad un miglioramento delle condizioni di vita dei contadini (particolarmente per le abitazioni rurali) (*Iacini*).

Un problema di riforma agraria in senso stretto, cioè inteso a modificare l'attuale ripartizione del suolo fra i proprietari sembra proporsi invece per le *zone asciutte di pianura dell'Italia settentrionale* (le cosiddette zone «a larga» dell'Emilia: Ferrarese, Ravennate, Polesine), dove l'economia aziendale è di tipo capitalistico ma la mano d'opera vi è legata da un precario rapporto bracciantile. Qui la riforma viene, tuttavia, prospettata con soluzione obbligata, cioè quella di sostituire gli attuali proprietari con aziende cooperative proprietarie oppure di promuovere la costituzione di affittanze collettive e anche di partecipazioni collettive. La ragione che rende concordi su una soluzione del genere è duplice: da una parte perchè si ritiene che la risoluzione cooperativistica applicata a terreni tipicamente di trasformazione e di bonifica sia l'unica capace di assorbire un maggior numero di unità lavorative, risolvendo il grave problema della fortissima pressione bracciantile (e la Commissione crede di dover segnalare gli interrogatori dei dirigenti della Federazione delle cooperative di Ravenna come decisivi in proposito); d'altra parte perchè elevato è il credito che la cooperazione ha acquistato in quelle zone, grazie al fiorente esempio delle aziende cooperative del R. avennate che, dai tempi di Nullo Baldini, hanno oggi in proprietà e in affitto circa 19.000 ettari di terre, la cui conduzione è esemplare: la Commissione che ha visitato alcune di quelle aziende (in località Raspona) è in grado di testimoniare obiettivamente.<sup>1)</sup>

Queste ragioni anzi sono tali da far pensare a molti, sebbene in misura minore e a titolo soltanto sperimentale, di estendere la conduzione cooperativa ad altre zone non diverse della pianura lombarda (V. interrogatori *Pianezza e Del Bò*).

Nel *complesso delle regioni appoderate* (Italia centrale, Emilia e Abruzzo) costituite da terreni in prevalenza di colle, caratterizzate dal podere e dalla famiglia colonica, legate dal classico contratto di mezzadria e nelle sparse zone appoderate dell'Italia Settentrionale, siano esse a mezzadria o in affitto (Bresciano, Veneto) il problema della riforma agraria si presenta di difficile puntualizzazione. Dall'inchiesta svolta, i cui risultati sono raccolti nel capitolo II, si rileva che le grandissime proprietà sono in prevalenza localizzate in queste zone, in particolare in quelle dell'Italia centrale: nel prospetto n. 6, a pag. 34-37 e in quello riassuntivo a pag. 33 del capitolo II di questa parte si rileva che sull'intera superficie agraria di pianura e collina dell'Italia centrale il 16% appartiene a proprietà con superficie superiore ai 1000 ettari contro il 3% dell'Italia settentrionale e l'8% di quella meridionale; a titolo indicativo

<sup>1)</sup> Vedi nel Volume di Appendici.

basta pensare che il complesso delle proprietà del principe Tommaso Corsini e quello delle proprietà del principe Torlonia ammontano ad alcune diecine di migliaia di ettari, per avere una conferma della considerazione fatta. Ciò pone un problema eminentemente di carattere politico: non c'è dubbio che l'influenza di una classe di proprietari di tale natura può creare per la classe dirigente un problema di difesa. È per questo che, rispetto a queste zone più che ad altre, notevole è stato il contrasto delle risposte in relazione alla diversità delle opinioni politiche.

Esula dal compito che la Commissione si è prefissa desumere indicazioni di natura politica; tuttavia si ritiene doveroso fare alcune considerazioni che, pur nella diversità delle risposte, emergono più o meno unanimamente.

Una modifica dell'attuale ripartizione del suolo fra i proprietari da realizzarsi a mezzo di una limitazione delle proprietà urterebbe contro il grave inconveniente di turbare profondamente un sistema, come quello appoderato a mezzadria che per molti, soprattutto nelle grandi proprietà, si presenta come uno dei più perfetti d'Italia, soprattutto se potranno essere introdotte le modifiche che da più parte vengono richieste.

Per questa fondamentale ragione, è naturale, che, se opportunità politiche consiglieranno una limitazione al diritto di proprietà, si prospetta come essenziale il rispetto dell'unità aziendale, che il *Niccoli* ritiene debba considerarsi la fattoria di tipo toscano.

Indipendentemente però dell'introduzione di una limitazione come estensione al diritto di proprietà, anche per queste zone, la riforma agraria in via più generale viene prospettata come limitazione ai poteri della proprietà, da effettuarsi con una riforma del contratto di mezzadria, più o meno profonda, — diretta a correggere altresì le sperequazioni tra poderi ricchi di piano e colle e poderi di montagna — e con una più efficiente collaborazione tra capitale e lavoro (consigli di fattoria).

Per una più approfondita analisi in merito si rimanda alla parte III capitolo IV del presente rapporto (Contratti agrari: mezzadria).

Il problema si presenta invece in termini più complessi per *l'Italia meridionale ed insulare* e merita quindi un più approfondito esame.

Non ostante la estrema varietà degli ambienti economico-agrari che la realtà del Mezzogiorno presenta sembra alla Commissione poter ridurre quelle realtà a tre tipi fondamentali, sulle indicazioni dell'inchiesta e di altre fonti autorevoli.

Innanzitutto il complesso del *Mezzogiorno continentale ed insulare alberato a cultura intensiva*, è prevalentemente situato lungo le coste,

nelle piane che sul mare si addossano ai monti brulli, sassosi o argillosi. Come è noto, questo regno della viticoltura, dell'olivicoltura, dell'ortofrutticoltura e degli agrumi è in continua espansione: dalle isolate e ristrette oasi del secolo scorso si è a poco a poco esteso, per stimolo del mercato, nelle zone limitrofe. Sue caratteristiche sono l'estrema varietà delle colture e dei sistemi colturali, così spinta da arrivare fino al disordine e l'estremo frazionamento delle proprietà e ancor più delle imprese, causato soprattutto dalla forte densità demografica. Basti pensare, a questo riguardo, che sebbene la superficie occupata da queste zone rappresenti appena un decimo di tutta la rimanente superficie del Mezzogiorno, vive su di essa la metà della popolazione agricola Meridionale.

Poichè oggetto fondamentale della nostra esportazione è stata e rimarrà la produzione viticola, ortofrutticola e agrumicola, l'agricoltura di questo Mezzogiorno alberato intensivo fu e sarà destinata a produrre in gran parte per il mercato estero o interno. Data questa sua destinazione fondamentale, il disordine colturale e l'estremo frazionamento, a cui si è accennato, pongono in grave crisi l'economia di queste zone. La sua storia è, infatti, rappresentata da un disordinato succedersi di periodi di depressione e di effimera prosperità, caratterizzati da sbalzi repentini.

Le risposte ai questionari e agli interrogatori riflettono la volontà generale di risolvere questa crisi, sebbene limitano tale proposito molte perplessità determinate dal desiderio di non turbare il massimo impiego della mano d'opera, che l'alta densità demografica pone come problema fondamentale. (V. interrogatori di Palermo).

Dai risultati dell'inchiesta sembra alla Commissione di dover desumere che la soluzione della crisi non tanto venga prospettata come riforma intesa a modificare l'attuale ripartizione del suolo fra i proprietari, cioè di riforma fondiaria, quanto sotto forma di una politica di piena libertà di commercio, unica e concreta difesa nei confronti del protezionismo industriale del Nord, e di una politica di organizzazione che, favorendo su larga scala la cooperazione, stimoli a creare l'attrezzatura commerciale adeguata ad una moderna esportazione, mentre non viene esclusa, semmai, una politica di riunioni particellari e una revisione del regime successorio per rendere più razionali le imprese. Le richieste di introdurre un limite all'estensione delle proprietà agrumicole avanzate da taluni negli interrogatori a Palermo sembrano alla Commissione di rilevanza trascurabile o comunque locale, tali da non far mutare fundamentalmente il pensiero generale desunto in proposito, perchè dettate sostanzialmente dall'eccezionale reddito fondiario che il periodo di congiuntura ha fornito ai proprietari.

Ma le pianure meridionali sono soprattutto il regno di un'altra realtà: quella del *Mezzogiorno «nudo» ad agricoltura estensiva capitalistica*, caratterizzata dal predominio delle grandi e medie aziende cerealicolo-pastorali, il cui ordinamento è tale che tutto il lavoro necessario è fornito da salariati fissi ed avventizi oltre che dagli imprenditori stessi — i cui tipi sono assai diversi — per la direzione. È questa una delle zone classiche del «latifondo» — inteso non soltanto come tipo di ordinamento colturale, ma anche come espressione di grande proprietà — e in essa va compresa anche gran parte della Maremma toscana e romana.

Si è chiamata ad agricoltura estensiva capitalistica per la sua generale organizzazione in aziende e per i tipi di rapporti tra impresa e mano d'opera, ma, a differenza della valle padana, queste sue aziende sono estremamente semplici, non dotate da investimenti fissi, e la ragione di ciò sta nel fatto che solo così esse sono in grado di reggere e di adattarsi alle oscillazioni determinate dalle capricciose vicende dei prezzi della lana e dei formaggi da una parte e dei cereali dall'altra. Tutto il lavoro è dato, come si è detto, da salariati, in piccola parte fissi e a mese, in notevolissimo numero avventizi a giornata. Per cui generale è l'opinione che si tratti di una agricoltura misera che impedisce, priva com'è, salvo poche eccezioni, di attrezzature moderne e di spirito di intrapresa, un vero progresso agrario.

Sebbene il suo regno sia in corso di restringimento, per l'attacco continuo e sistematico rivoltole contro dalle zone intensive alberate in espansione e per effetto della bonifica e della conseguente, sia pure disordinata e parziale, trasformazione fondiaria, sembra alla Commissione di dover desumere dai risultati dell'inchiesta la generale persuasione che possa rompere quel circolo vizioso soltanto una riforma fondiaria intesa a modificare la distribuzione del suolo fra i proprietari, purchè accompagnata da una energica e concentrata azione dello Stato diretta a modificare con ponderata gradualità, per quanto è possibile, l'ambiente stesso con una politica di bonifica, di trasformazione e di colonizzazione — dal momento che son queste le zone che consentono le massime possibilità in tal senso, tenuto conto delle generali condizioni geologiche e di clima del Mezzogiorno e delle Isole — e da una politica diretta a favorire la sostituzione del precario ordinamento cerealicolo-pastorale con un ordinamento più stabile, basato sulle foraggere e sull'allevamento zootecnico, sugli arboreti e sugli irrigui, in relazione alle esigenze dei riaperti mercati internazionali. Si vedrà avanti più dettagliatamente le soluzioni prospettate.

La terza ed ultima realtà dell'Italia meridionale è quella del *Mezzogiorno «nudo» ad agricoltura estensiva contadina*: essa è la realtà di gran lunga più vasta, che occupa gran parte delle colline e della montagna meridionale ed insulare. È questo un altro aspetto del «latifondo», inteso non soltanto come ordinamento colturale estensivo ma anche come sistema di rapporti: esso è caratterizzato da grossi e miseri centri abitati dove s'addensa tutta la popolazione agricola; intorno ad essi si stende, una breve corona di terreni intensamente coltivati, frazionati fino all'inverosimile, tanto che talvolta pochi palmi di terra sono d'un proprietario; al di là di questa breve corona si stende a perdita d'occhio un terreno uniforme, senz'alberi, quasi esclusivamente a coltura cerealicola. In parte anche questo terreno è frazionatissimo mentre in notevole parte è occupato da proprietà più o meno vaste, i così detti « feudi » siciliani ad esempio. Si è tenuta distinta questa realtà dall'altra, subito sopra considerata, soprattutto perchè quello che la caratterizza sono gli infiniti rapporti contadini: la proprietà, come si è detto è frazionata tanto da essere insufficiente a dar da vivere alla famiglia contadina, mentre, dove essa non è frazionata e vi sono grandi proprietà, è spesso frazionata l'unità di coltura, suddivisa tra un gran numero di coltivatori diversi, con rapporti precari e complicatissimi. L'impresa contadina è costituita da una grande varietà di situazioni: un certo numero di appezzamenti di piccolissima estensione, talvolta di pochi metri quadrati, in proprietà, sparsi un po' dovunque; un certo altro numero ricevuti in affitto (« terratico »), o in compartecipazione (« metateria siciliana ») dalle proprietà non coltivatrici e ciò spiega perchè i contadini di queste zone vivano addensati nei grossi borghi, centro della loro stessa impresa e il loro strumento indispensabile sia il mulo.

È indubbiamente questa la realtà più urgente e più grave del Mezzogiorno, ma essa è, d'altra parte, anche la più difficile a sistemarsi, per le resistenze psicologiche che gli intricati rapporti hanno creato, e soprattutto per i gravissimi limiti imposti dalla povertà del suolo e dalle condizioni climatiche.

La Commissione ha tenuto presente nell'effettuare la sua sommaria inchiesta che da decenni, per non dire da un secolo, gli studiosi ed i politici si sono affaticati a indagare le ragioni dell'immobilità di questo mondo latifondistico e della sua incapacità a trasformarsi. Ma crede doveroso segnalare che dalle risposte agli interrogatori e ai questionari l'urgenza e la gravità della risoluzione di questo problema è emersa con tutta evidenza. Nel corso degli interrogatori e nelle risposte ai questionari molti hanno denunciato l'esistenza di situazioni di monopolio terriero allorchè

un proprietario possiede la gran parte dei terreni d'un comune. Altri (*Mazzei*) con una impostazione economicamente forse più rigorosa, ne ha negata l'esistenza « per la natura stessa dei prodotti agricoli (è pensabile un monopolio del vino e dell'olio?) » e perchè « la disponibilità della terra è quantitativamente limitata ». Ma poichè in realtà il mercato terriero è spesso un mercato localizzato e a compartimenti stagni, influendovi atavici fattori psicologici, l'effetto particolare del monopolio di impedire il mercato si può dire che abbia ugualmente la sua pratica efficacia. Per cui il fenomeno, tipico di queste zone, aggrava il circolo vizioso.

Ma, anche indipendentemente da questa considerazione, è risultato il riconoscimento pressochè generale che, sovente, la grande proprietà non assolve alla sua funzione sociale, per cui, in quei casi, essa è stata definita come « assenteista ». Ed è stato altresì riconosciuto l'esistenza di un gran numero di piccolissime proprietà *non autonome*, cioè insufficienti a dar da vivere a tutti i membri della famiglia, e di imprese contadine precarie e irrazionali. Per cui pressochè generale è la convinzione che questo duplice mondo latifondistico debba essere oggetto di riforma fondiaria.

Le diverse opinioni politiche influiscono nel prospettare soluzioni contrastanti per la destinazione dei terreni resi disponibili dalla riforma. Come al solito, accanto ai sostenitori ad oltranza della piccola proprietà coltivatrice e della quotizzazione vi sono — si è detto — i sostenitori ad oltranza della conduzione collettiva. Ma poichè esperienze nell'uno e nell'altro senso nel nostro Mezzogiorno hanno dato risultati a volta a volta negativi e positivi, la Commissione crede di dover segnalare la risposta del *Mancino* come quella che più aderisce alla realtà e alle esigenze dell'eventuale riforma: « Nella parte collinosa — così il *Mancino* — esso (il latifondo della Val d'Ofanto, in Lucania, a cui egli particolarmente vuol far riferimento) si presta ad una forma qualsiasi di conduzione, sia con appoderamenti individuali in concessione che con conduzioni collettive, purchè si abbia sempre di mira l'aumento della produzione. In queste zone, dove la fertilità della terra, il clima, ecc. sono migliori rispetto alla zona montuosa, è possibile applicare in larga misura le macchine e procedere a grandi trasformazioni colturali ». Anche i fautori della piccola proprietà ritengono che nel caso di quotizzazione la cooperazione è essenziale ai fini di rendere più moderno e razionale l'ordinamento produttivo (V. interrogatori *Scaramuzzi*, *Di Zonno* a Bari, *Mancino* a Roma, *Aldisio* a Palermo).

La Commissione inoltre crede di dover desumere dalla inchiesta che il successo delle quotizzazioni è legato al proposito di effettuarle in quelle

zone — si tratta di vaste contrade — che sono adatte all'arboricoltura, e di assistere le proprietà costituite con ogni mezzo, concedendo credito e fornendo loro a condizioni di favore sementi, animali, strumenti di lavoro, trasporti. Sotto questo riguardo sembra di grande importanza la circostanziata risposta di Aldisio<sup>1)</sup> a proposito degli esperimenti di quotizzazione effettuati in passato nella provincia di Gela. La eccezionale gravità e soprattutto l'urgenza del problema di queste zone, oltre che gli inconvenienti segnalati, fanno ritenere inadeguata e inefficace, come procedura per la limitazione, la vendita, da obbligarsi entro un determinato periodo di tempo, della parte eccedente il limite; l'imponenza del capitale necessario allo Stato e la gravità che presenta specie per l'Italia meridionale la creazione di enti burocratici necessariamente di vasta e costosa mole, fanno ritenere di difficile successo la procedura dello esproprio. Son questi gli argomenti, in sintesi, pro e contro l'una e l'altra delle tesi procedurali ed esula dal compito della Commissione giudicare in merito. Tuttavia sembra doveroso rilevare obiettivamente che, se l'argomento dell'inefficacia del sistema della vendita coattiva, qualora sia vero, è tale che equivale a non attuare la riforma, gli altri relativi alla costosità dell'esproprio e alla burocraticità degli Enti di riforma, sono tali *soltanto* da indurre alle massime precauzioni, alla gradualità nel tempo e ad un ponderato studio.

Va infine aggiunto che la circostanza emersa dall'inchiesta — e del resto nota — dell'assenza o dello scarsissimo numero di imprese agricole razionali, che caratterizza queste due realtà latifondistiche del Mezzogiorno e delle Isole, prospetta il problema della riforma non soltanto come limitazione della grande proprietà, ma soprattutto come problema di riordinamento fondiario da attuarsi con la delicatezza che la difficile realtà psicologica richiede, e, per la necessaria lentezza che dovrà avere l'azione dello Stato da una parte, e per l'urgenza indilazionabile che presenta la soluzione del problema dall'altra, con una politica di revisione generale dei contratti agrari, sì da trasformarli da precari quali essi sono in rapporti stabili e più civili.

A varietà di ambienti, dunque, — stando ai risultati e alla sintesi dell'inchiesta — deve corrispondere varietà di soluzioni. I diversi fini da raggiungere influiscono soltanto nel modo e nella misura di attuazione di queste soluzioni.

<sup>1)</sup> Non si è potuta pubblicare nel volume di appendici per mancanza di stenogramma.